



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (PTPC)
integrato con aggiornamento del
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 (PTTI)

SOMMARIO

- 1. Premessa**
- 2. Analisi del contesto**
- 3. Soggetti e ruoli dell'attività di prevenzione**
- 4. Ruolo e funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**
- 5. Processo di adozione del P.T.P.C.**
- 6. Aree di rischio, mappatura dei processi, valutazione del rischio**
- 7. Modalità di verifica sull'attuazione ed efficacia del P.T.P.C.**
- 8. Coordinamento con il ciclo delle performance**
- 9. Il piano della formazione e la formazione in tema di anticorruzione**
- 10. Codice di comportamento e diffusione di buone pratiche**
- 11. Implementazione attività della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese)**
- 12. Altre iniziative**
 - 12.1 Indicazione dei criteri di rotazione ordinaria del personale**
 - 12.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**
 - 12.3 La rotazione straordinaria del personale**
 - 12.4 Disciplina degli incarichi extraistituzionali e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti**
 - 12.5 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità – inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (ruolo e poteri del RPCT)**
 - 12.6 Disciplina delle attività successive alla cessazione dal servizio (c.d. pantouflage - revolving doors)**
 - 12.7 Adozione di misure per la tutela del whistleblower**
 - 12.8 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**
 - 12.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**
 - 12.10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**
 - 12.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**
 - 12.12 Conflitto d'interessi**
 - 12.13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni**
 - 12.14 Il sistema dei controlli interni**

12.15 Implementazione misure per l'anno 2021

13. Aziende Speciali e Società partecipate (vedi appendice)

14. Monitoraggio adempimenti del PTCP

ALLEGATI:

Altre iniziative: Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti

Schede Rischio Area A, B, C, C.03, D, D.03, E, F, G, H, I, L, M, N

Mappatura processi

Modulistica

Sezione I – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2021-2023

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

- 1. I contenuti principali**
- 2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**
- 3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**
- 4. Soggetti coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma**
- 5. Trasparenza e diritto di accesso.**
- 6. Processi di attuazione del Programma della Trasparenza**
- 7. Dati ulteriori**

ALLEGATI:

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

APPENDICE: Attività di vigilanza e controllo sugli enti/società controllate/partecipate

Legenda delle abbreviazioni utilizzate

A.N.AC.	Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.F.P.	Dipartimento della Funzione Pubblica
G.P.	Giunta Provinciale
O.d.V.	Organismo di Valutazione
P.A.	Pubblica Amministrazione
P.M.	Pubblico Ministero
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
P.T.P.C.T.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.T.I.	Programma Triennale di Trasparenza e Integrità
R.A.S.A.	Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante
R.P.C.	Responsabile Prevenzione della Corruzione
R.P.C.T.	Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
R.P.D. (D.P.O.)	Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer)
R.U.P.	Responsabile Unico di Procedimento

Elenco delle principali leggi menzionate

Legge per esteso	Abbreviazione
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato	d.p.r. 3/1957
Nuove norme sul procedimento amministrativo	l. 241/1990
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica	l. 662/1996
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265	d. lgs. 267/2000
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa	d.p.r. 445/2000
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni)	d.lgs.165/2001
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)	l. 311/2014
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE)	d.lgs. 163/2006
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni	d. lgs. 150/2009
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile	l. 69/2009
Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)	l. 136/2010
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)	d.P.R. 207/2010
Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie	d.p.c.m. 30.6.2011
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.	d.l. 174/2012
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)	l. 190/2012
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	d.l. 69/2013
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)	d.lgs. 33/2013
Decreto legislativo 9 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)	d.lgs. 39/2013
Codice in materia di protezione dei dati personali	d. lgs. 196/2003
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni	d.lgs. 150/2009
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 165/2001	d.p.r. 62/2013
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni	l. 56/2014
Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)	l. 124/2015

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)	d.lgs. 50/2016
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)	d.lgs. 97/2016
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)	d.lgs. 175/2016
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	d.lgs. 56/2017
Legge, 30/11/2017 n° 179 <i>“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o</i>	l. 179/2017
Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)	Reg. UE 679/2016 - GDPR
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).	d. lgs. 101/2018

1. PREMESSA

Cenni introduttivi

Il presente documento costituisce l'aggiornamento per il triennio 2021-2023 del Piano di prevenzione della corruzione, della Provincia di Varese già approvato, per il triennio 2020-2022, con deliberazione presidenziale PV n. 18 del 30 gennaio 2020.

Con l'approvazione dell'aggiornamento 2019 al PNA, l'Autorità ha inteso concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati.

Il presente aggiornamento del PTPCT è stato redatto in conformità a quanto definito nel PNA 2019 assumendo a base il piano precedente. In termini redazionali, il documento consiste pertanto in un aggiornamento del precedente, in particolare per quanto attiene alle metodologie di analisi del rischio, di calcolo della sua incidenza e di individuazione delle misure atte a mitigarlo.

Prima di procedere con lo sviluppo di dettaglio del Piano, si ritiene opportuno fornire alcune brevi cenni per illustrare i principi normativi ed operativi che hanno ispirato l'azione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella elaborazione del presente documento e nella conduzione delle relative attività propedeutiche.

Già nell'elaborazione dei Piani precedenti si era provveduto **all'analisi delle circostanze** che avevano reso necessario, in un contesto internazionale, l'intervento del legislatore per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione¹: si è compreso che la diffusione assunta dal fenomeno corruttivo comporta costi - diretti e indiretti - la Corte dei Conti ha stimato, ad esempio per il 2009, tali costi "economici" in diversi miliardi di euro, ai quali si aggiungono i costi economici "indiretti", connessi ai ritardi nella definizione delle pratiche amministrative e al cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a presidio degli interessi collettivi. Ne deriva, un impatto particolarmente gravoso sulla crescita del Paese produttivo, di situazioni di alterazione della libera concorrenza unitamente alla violazione dei precetti costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione: ciò ha suggerito l'elaborazione di **misure di natura extrapenale, finalizzate a svolgere una funzione di prevenzione operando sul terreno prevalentemente organizzativo e amministrativo**.

L'indice di percezione della Corruzione (CPI)2020 pubblicato da Transparency International a gennaio 2021, classifica l'Italia al 52esimo posto sui 180 Paesi oggetto dell'analisi. Il nostro Paese, dunque, pur mantenendo il punteggio (53) attribuitogli nell'edizione 2019, perde una posizione in graduatoria.

L'indice di percezione della corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo e lo fa basandosi sull'opinione di esperti ed assegnando una valutazione che va da 0, per i paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti".

Transparency International sottolinea come negli ultimi anni l'Italia abbia compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione: ha introdotto il diritto generalizzato di accesso agli atti rendendo più trasparente la Pubblica Amministrazione ai cittadini, ha approvato una disciplina a tutela dei whistleblower, ha reso più trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la legge anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene previste per taluni reati.

¹ Fonte: Rapporto finale della Commissione ministeriale per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione – ottobre 2012

Tuttavia il CPI 2020 segna un rallentamento del trend positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012, anno dell'approvazione della legge anticorruzione, al 2019, pur confermandola al 20esimo posto tra i 27 paesi membri dell'unione Europea.

In questo contesto quindi le sfide poste dall'emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l'attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall'Europa per la ripresa economica.

Le indicazioni fornite dall'aggiornamento al PNA hanno confermato in maniera sempre più nitida il percorso da seguire: evitare trattazioni astratte e decontestualizzate ed indirizzare al contrario l'azione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza verso l'adozione di un **approccio “concreto” e realistico**, che tenga conto dell'analisi del contesto interno ed esterno ossia delle dinamiche socio-territoriali ed individuando quale strumento operativo preliminare un'attenta autoanalisi organizzativa che permetta di rilevare la conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti di propria competenza.

Particolare attenzione deve essere posta nel mappare gradualmente tutti i processi in capo alle funzioni fondamentali e delegate all'indomani dell'applicazione della L. 56/2014. A tale elencazione deve far seguito il lavoro di approfondimento teso ad individuare correttamente i rischi di corruzione, il collegamento ai processi organizzativi e l'utilizzazione di un'adeguata metodologia di valutazione, ponderazione dei rischi e relativo concreto trattamento (programmazione e pianificazione delle misure di prevenzione).

Lo sforzo di un approccio concreto, che coinvolge attivamente gruppi di lavori costituiti da Dirigenti e Referenti di Settore ed Uffici prelude all'introduzione di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili e verificabili nella loro effettiva realizzazione: sistema di monitoraggio interno del PTPC.

Il Piano è concepito in una logica di **essenzialità** delle azioni da mettere in campo per rafforzare la cultura e la “prassi” dell'integrità, con la consapevolezza, che è solo l'inizio di un percorso, in quanto, secondo una logica “a sistema”, esso va pensato in integrazione con il Piano della Performance, la Relazione della Performance, il Piano Triennale della Trasparenza – dal 2016 sezione del PTPC -, il Piano della Formazione, il Sistema dei Controlli Interni (D.L.174/2012), il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, l'adeguamento generale degli apparati amministrativi e dei procedimenti alle richieste di legge in tema di anticorruzione, l'applicazione puntuale delle norme in materia di appalti, servizi e forniture così da assicurare la interdisciplinarietà di strumenti tutti connotati da una valenza programmatica.

Riferimenti normativi

Con l'entrata in vigore in data 28.11.2012 della L. 06.11.2012 n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, è stata introdotta, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, una nuova configurazione delle politiche di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione, che pone a carico delle amministrazioni pubbliche, una serie di rigorosi adempimenti, principalmente di natura preventiva del fenomeno corruttivo.

Innanzitutto, la L. 190/2012 ha introdotto un nuovo concetto di corruzione, inteso in senso lato, comprensivo, non solo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche di tutte quelle situazioni in cui – pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile – si realizzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, in spregio ai principi di trasparenza e di imparzialità cui l'azione pubblica deve costantemente ispirarsi, laddove la *mala gestio*

favorisce la corruzione². Negli ultimi anni infatti, dopo l'ultima Riforma della Pubblica Amministrazione, in una parte della dottrina si è fatta strada il convincimento che la nuova normativa introduca di fatto una nozione di "corruzione amministrativa" ben più ampia della mera fattispecie penalistica e riconducibile in sostanza al concetto anglosassone di *maladministration*.

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede l'ampliamento in misura assai rilevante del diritto di accesso, che non richiede più l'obbligo della motivazione e che può essere esercitato anche con finalità di controllo, superamento del piano per la trasparenza, possibile riduzione dei vincoli di pubblicità tramite il sito internet per i comuni fino a 15.000 abitanti e restyling delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione (Deliberazione ANAC n. 1309 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»" e deliberazione ANAC n. 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" del 28 dicembre 2016)³.

La Legge anticorruzione ha previsto inoltre, per la prima volta in Italia, un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione, strutturato su due livelli, nazionale e decentrato.

A livello nazionale, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con Determinazione n. 72 del 11.09.2013 e successivamente oggetto di aggiornamento nel 2015 (approvato dall'ANAC con Delibera n. 12 del 28/10/2015), nel 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016), nel 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017), nel 2018 (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) e nel 2019 (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019):

- costituisce fonte primaria a cui tutte le Amministrazioni devono attenersi per redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale;
- fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione anche a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata sui Piani redatti nei trienni precedenti dagli Enti tenuti alla redazione;
- fornisce approfondimenti su alcune aree di rischio ed azioni e misure per la prevenzione;
- fornisce indicazioni su ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative.

Gli indirizzi contenuti nel PNA hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli enti locali e gli enti ad essi collegati, fermo restando quanto previsto

² Il Sole 24ore, Sanità 24 "«La mala gestio favorisce la corruzione»: l'appello dei giudici contabili per un recupero dei valori" - 14/02/2017

³ Per approfondimenti si rimanda alla Sezione I – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2020-2022

dall'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della L. n. 190/2012, per l'attuazione della medesima legge, l'aggiornamento 2017 dedica un approfondimento specifico per le Autorità di Sistema Portuale, la gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo e le Istituzioni Universitarie mentre l'aggiornamento 2018 ne dedica uno specifico per le Agenzie Fiscali.

A livello decentrato, i principali adempimenti amministrativi che la Legge anticorruzione pone a carico delle amministrazioni pubbliche con finalità di prevenzione e di repressione dell'illegalità e della corruzione sono:

- a) la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b) l'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;
- c) la definizione di appropriate procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settore particolarmente esposti al rischio di corruzione.

Un focus particolare viene dedicato a:

- soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC (organo di indirizzo, organo esecutivo, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dirigenti, etc...);
- azioni e misure per la prevenzione (trasparenza, rotazione, verifica di insussistenza delle cause di inconferibilità, revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici, whistleblowing).

Nella stesura del PTPC triennio 2020-2022 si è in particolar modo tenuto conto:

- di quanto messo in luce dall'ANAC a seguito dell'analisi dei P.T.P.C. approvati negli anni 2014, 2015 e 2016 ossia “una più generale difficoltà nell'autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza e nella programmazione unitaria di tutti questi processi di riorganizzazione”;
- di quanto rilevato dall'ANAC a seguito di analisi dei P.T.P.C.T. nel corso del 2017 ossia:
 - a) che “tenuto conto che il sistema di monitoraggio influisce sull'efficacia complessiva dei PTCP, si ribadisce l'importanza di esplicitarne le modalità di attuazione nei Piani e di dare conto delle risultanze dei precedenti monitoraggi, utili nella fase di riprogrammazione della strategia di prevenzione della corruzione”;
 - b) di “ricercare soluzioni meglio rispondenti alle loro peculiarità e necessità e, quindi, di creare strumenti di valutazione coerenti con le caratteristiche distintive dell'organizzazione che si appresta a realizzare l'analisi”;
 - c) che “il PTPC rileva, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, dall'altro, l'organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza”;
- di quanto rilevato dall'ANAC a seguito di analisi dei P.T.P.C.T. nel corso del 2018 ossia:
 - a) che “la natura di atto di indirizzo del PNA, volto a favorire il rispetto sostanziale delle norme, lascia immutata la responsabilità delle singole amministrazioni che, in base allo specifico contesto organizzativo, sono tenute a individuare le misure più appropriate e le modalità più idonee per attuare e declinare le misure indicate

nel PNA e altri presidi ritenuti utili per la prevenzione della corruzione. Si ribadisce, quindi, che le misure indicate dall'Autorità sono esemplificative di quelle che possono essere inserite nei PTPC e sono state elaborate per supportare gli enti nell'individuazione degli strumenti di prevenzione della corruzione che dovrà tenere conto delle specificità di ogni organizzazione”;

- b) che “la messa in atto del processo di gestione del rischio richiede l'acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche, un forte *commitment* da parte dell'organo di indirizzo, una migliore organizzazione, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli *stakeholder* esterni, anche al fine di ridurre l'autoreferenzialità delle amministrazioni. Occorre, dunque, uno sforzo maggiore in termini di organizzazione e gestione di tali attività, elementi su cui, tuttavia, continuano a riscontrarsi delle carenze”;
- di quanto già precisato nel PNA 2016, ovvero che, per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, è necessario che la Sezione Trasparenza contenga soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e identifichi chiaramente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti;
- che l'art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione e corruzione...”;
- delle indicazioni fornite dal PNA approvato dall'A.N.A.C. con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “... si ritiene, pertanto, che nelle Province, attesa l'assenza di Giunta, l'adozione del PTPC debba di norma, prevedere un doppio passaggio: l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC e l'adozione (successiva) da parte del Presidente (del PTPC di dettaglio)...”;
- delle indicazioni fornite dal PNA 2018 sulle modalità di adozione annuale del PTPC; sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato; sui poteri e ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità; sui rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO); sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” (*pantouflage*) e sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; sull'attuazione della misura della rotazione del personale;
- che tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 8, come novellato dall'art. 41 del d. lgs. 97/2016) e che detti obiettivi debbano essere individuati in una logica di effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione;
- che l'art. 10, comma 3, del d. lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d. lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

In quest'ottica, con deliberazione del Consiglio Provinciale PV n. 2 del 27 gennaio 2020 è stato approvato il documento “Contenuto generale e definizione obiettivi strategici del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022”.

Ai sensi dell'art. 1, comma 59, della L. n. 190/2012 - *“Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”* - la Provincia di Varese rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche interessate dalla novella legislativa e destinatarie degli specifici obblighi in termini di adempimenti amministrativi dalla stessa previsti.

Il primo adempimento adottato dalla Provincia, in attuazione della L. 190/2012, è stata la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella figura del Segretario Generale.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, documento di natura programmatica coordinato, rispetto al contenuto, con tutti gli altri strumenti di programmazione, in particolar modo con il Piano della Performance, è stato predisposto anche alla luce dei seguenti presidi normativi:

1. Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;
2. Decreto Legislativo n. 39 del 08.04.2013 recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 59 della legge 06.11.2012, n. 190”*;
3. *Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni*, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012;
4. Delibere della CIVIT; in particolare la n. 50 del 04.07.2013 recante *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*;
5. Circolari del DFP, la n. 1 del 2013 nella quale sono stati forniti indirizzi circa i requisiti soggettivi del responsabile, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità e la n. 2 del 2013 che fornisce chiarimenti ed indicazioni in materia di trasparenza della pubblica amministrazione alla luce del D.Lgs. 33/2013;
6. Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*;
7. Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
8. Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,*

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

9. Deliberazione ANAC n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»” e deliberazione ANAC n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” del 28 dicembre 2016.
10. Legge, 30/11/2017 n° 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.*

In attuazione dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene elaborato con il precipuo intento di fornire un quadro della valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione e stabilire i più idonei interventi organizzativi atti a prevenire il medesimo rischio.

In quest’ottica il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è un piano di trattamento del rischio, elaborato «a valle del processo di valutazione del rischio» che non può essere attuato e aggiornato in modo adeguato, se non è stata definita anche una struttura gestionale di riferimento e se non si tiene conto dei principi di gestione del rischio.

Si ritiene utile precisare inoltre che nella redazione del presente piano si è tenuto altresì conto di quanto segnalato dall’ODV in merito al piano precedente: sono state considerate molto attentamente le considerazioni emerse durante l’ultima sessione di formazione rivolta alle figura apicali nella quale l’ODV ha utilizzato il Piano Anticorruzione vigente per introdurre le novità della normativa specifica e per ragionare e discutere con gli interlocutori su quanto contenuto nel piano stesso. In particolare l’ODV ha richiamato l’attenzione dei partecipanti sul rischio che “il sistema di gestione del rischio corruttivo diventi un mero adempimento” ed ha incoraggiato la struttura a definire ed attuare un piano Anticorruzione che sia come un “vestito su misura” per l’amministrazione stessa, suggerendo, tra le altre cose, di riconsiderare e a revisionare alcuni livelli di rischio (alcuni verso il basso altri verso il medio/ alto).

2. ANALISI DEL CONTESTO

Il PTPCT prende in esame le dinamiche socio-territoriali, dalle quali ricavare le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, sia in relazione all’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Di seguito l’individuazione e descrizione delle caratteristiche economiche e sociali del territorio provinciale di Varese, che possono sottendere e/o incentivare fenomeni corruttivi e condizionare la valutazione del rischio corruttivo ed il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.

Economia

L’economia è principalmente basata sull’industria e sul commercio e solo in minima parte, sull’agricoltura specializzata e sull’artigianato. Se si analizzano i dati relativi al numero delle imprese una su quattro appartiene al settore commercio (con piccole e piccolissime imprese)

cui seguono le costruzioni, la meccanica e meccatronica, la ristorazione ed accoglienza e turismo.

Se analizziamo invece il mercato varesino dal punto di vista dei dipendenti, un dipendente su cinque appartiene al settore della meccanica e meccatronica, seguito dalle attività del commercio.

Tab. 1 I numeri della provincia di Varese⁴

Popolazione	892.532 abitanti
Densità abitativa	744,95(Abitanti/Kmq)
Comuni	138
Superficie	kmq 1.198,24
Valore aggiunto prodotto	24.027 milioni di euro – preconsuntivo anno 2019 (stima Tagliacarne)
Valore aggiunto pro capite	26.920 euro - anno 2019 (stima)
Imprese attive	58.029 (24.223 servizi, 13.874 commercio, 9.768 costruzioni, 8.304 manifatturiero, 1.610 agricoltura, 250 altro) – anno 2019 (Registro Imprese)
Unità locali attive	attive: 74.921 - registrate 85.004 – anno 2019 (Registro Imprese)
Imprese per km ²	48,4 - anno 2019
Propensione all'export	39,9 - anno 2019
Esportazioni specializzate e high tech	57,6% - anno 2019
Commercio estero	export 9.733 milioni di euro, import 6.830 milioni, saldo + 2.903 milioni - anno 2019 (Istat)
Occupati	384.000 occupati - anno 2019 (Istat)
Tasso di disoccupazione	5,4% - anno 2019 (Istat)
Esercizi alberghieri	145 esercizi, 12.583 posti letto - anno 2019 (Turismo 5/Ross1000)
Turismo	1.430.313 arrivi, 2.246.100 presenze - anno 2019 (Turismo 5/Ross1000)

Una provincia al centro dell'Europa⁵

La provincia di Varese ha visto nascere sin dall'800 i primi stabilimenti tessili sorti lungo la valle del fiume Olona, ed esprime tuttora uno sviluppo economico tra i più alti in Europa. E' stata favorita dalla posizione geografica lungo l'asse del Gottardo, strategica per gli scambi tra

⁴Dall' Annuario Statistico della Provincia di Varese Camera di Commercio – Varese - Ultimo aggiornamento 26 ottobre 2020 - http://www.va.camcom.it/Varese_economia/1372

⁵ Dall' Annuario Statistico della Provincia di Varese Camera di Commercio – Varese - Ultimo aggiornamento 26 ottobre 2020 - http://www.va.camcom.it/Varese_economia/1372

Nord e Sud del Vecchio Continente, e avvantaggiata dalla presenza dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa.

Questi fattori hanno portato a una crescita demografica che ha toccato le punte più elevate tra gli anni Cinquanta e Settanta, recentemente grazie a saldi migratori tuttora positivi, ha ripreso a crescere, infatti la **popolazione legale** (da statistiche post censuarie) è superiore ai **890mila abitanti** con un aumento dell'1,02 % rispetto al 2012.

Il continuo sviluppo di nuovi insediamenti produttivi e la sua capacità di evolversi e di adottare metodologie di produzione ad alto contenuto tecnologico ha portato Varese a divenire un'area a forte laboriosità: sono presenti ben **58.029 imprese attive** capaci di produrre un **valore che supera i 24 miliardi di euro**. La **densità media è di 48,4 imprese per ogni chilometro quadrato**, dato superiore sia al 34,1 della Lombardia che al 17 dell'Italia.

Protagonista del sistema produttivo locale rimane l'impresa di **piccole dimensioni**. L'industria varesina, infatti, pur vantando la presenza di grandi aziende di prestigio, è caratterizzata dalla prevalenza di unità locali micro dimensioni (con meno di 10 addetti) e piccole (con meno di 50 addetti) che occupano quasi il **45% degli addetti totali**. Molto significativo è il fatto che un terzo delle imprese provinciali possono essere definite **imprese artigiane**: l'artigiano, oltre a gestire l'impresa, vi lavora personalmente entrando nel merito del processo produttivo.

Un'economia multi distrettuale

Nell'economia varesina tutti i rami produttivi sono adeguatamente rappresentati, anche se il settore di gran lunga preponderante è il manifatturiero. Infatti, nel 2019 gli occupati nell'industria in senso stretto sono il 32,9% mentre in Lombardia si attesta al 29,9%. Le specializzazioni più rilevanti riguardano le filiere della meccanica e del tessile, presenti fin dalle prime fasi del processo di industrializzazione locale, e il comparto della chimica e materie plastiche di più recente affermazione. Al suo interno, la meccanica si diversifica in una vasta gamma di produzioni che interessano la minuteria, la costruzione di macchine utensili, gli elettrodomestici, le apparecchiature elettriche, gli strumenti di precisione e gli articoli dell'elettromeccanica e l'industria aeronautica.

Questa grande varietà merceologica dell'industria e dell'artigianato fa sì che la provincia di Varese si configuri come un "multi distretto produttivo", cioè un'area caratterizzata da un'elevata concentrazione industriale e da una forte integrazione orizzontale sia tra le imprese dello stesso settore che tra le imprese di settori diversi tra loro.

Nel corso del tempo, pur rimanendo preponderante il ruolo dell'industria, è in atto una trasformazione della struttura produttiva che si dirige verso una sempre maggiore terziarizzazione dell'economia. Nel 2019 il 44% degli occupati è nei servizi con un ulteriore 20,6 % nel commercio, alberghi e ristorazione. Molto se si confronta con il settore manifatturiero che impiega il 28,6% degli occupati, con l'edilizia che arriva al 6,8% e l'agricoltura che si ferma allo 0,3%.

L'apertura verso i mercati esteri

L'importante produzione manifatturiera trova collocamento per oltre il 40% del fatturato in mercati esteri e il saldo della bilancia commerciale è positivo da anni.

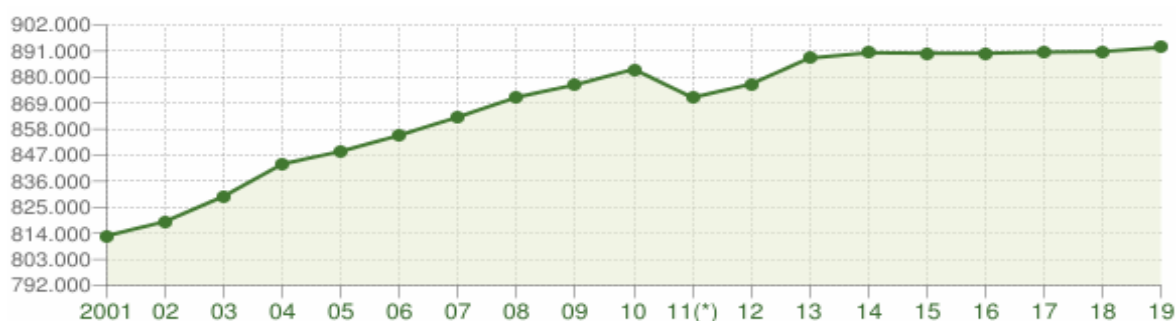
L'interscambio avviene prevalentemente con l'Unione Europea (più della metà dell'export) e più precisamente con Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Si stanno però consolidando rapporti interessanti con aree di mercato nuove e promettenti come l'Asia.

La forte connotazione all'export caratterizzante l'economia locale emerge da un indicatore quale il "tasso di copertura": nel 2019, per ogni 100 euro importati a Varese ne sono stati esportati 142,5.

Aspetti demografici⁶

Secondo i dati ISTAT la popolazione residente in provincia di Varese a gennaio 2020 è pari a 892.532 abitanti e l'andamento demografico della popolazione residente in **provincia di Varese** dal 2001 al 2019 mostra una tendenziale stabilità di presenza nel territorio, con variazioni annue poco significative (0,2%).

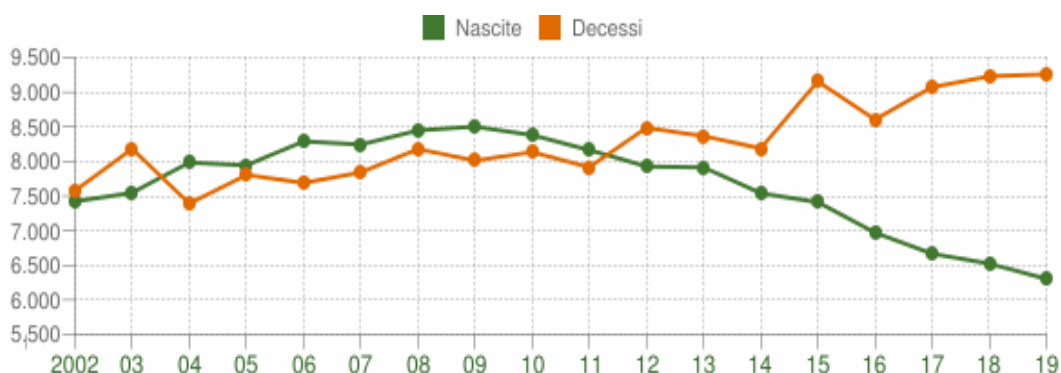
Tale dato va considerato insieme al saldo naturale (differenza fra le nascite ed i decessi) annuale che è rappresentato dal grafico sotto riportato.



Andamento della popolazione residente

PROVINCIA DI VARESE - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Movimento naturale della popolazione

PROVINCIA DI VARESE - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La Piramide delle Età⁷, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di Varese per età e sesso al 1° gennaio 2020. I dati per stato civile non sono al momento disponibili.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).

⁶ <https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-varese/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>

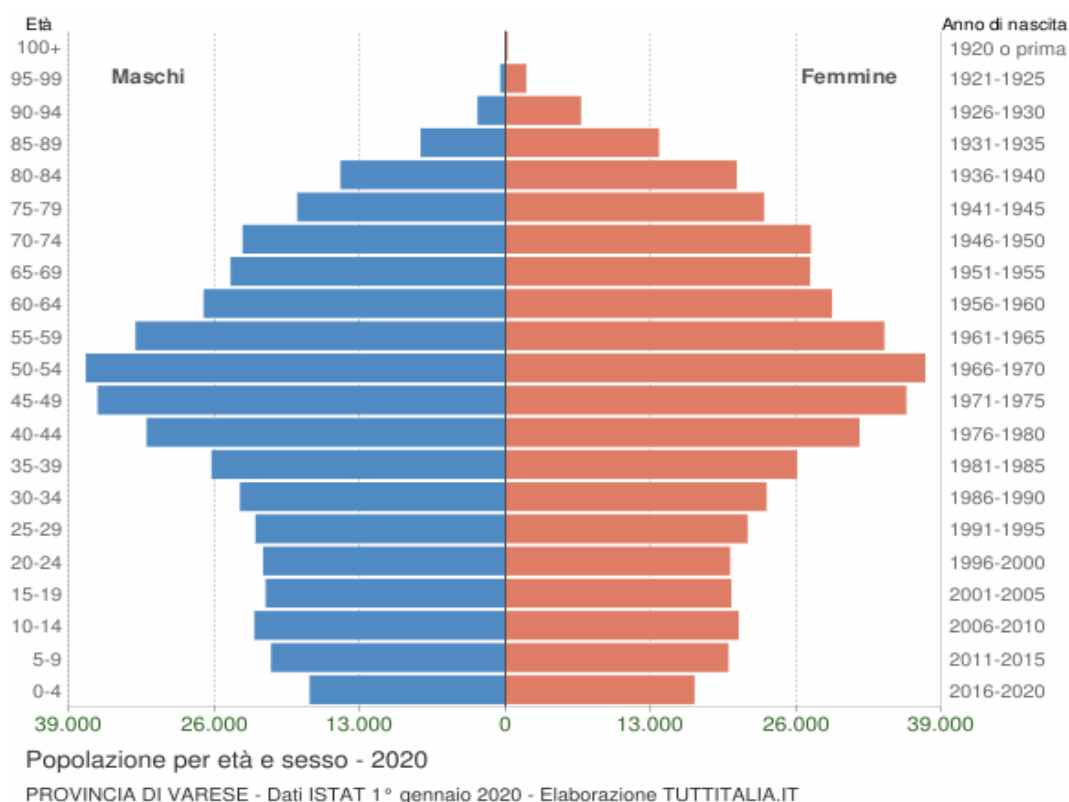
⁷ <https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-varese/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2020/>

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre.

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario⁸.

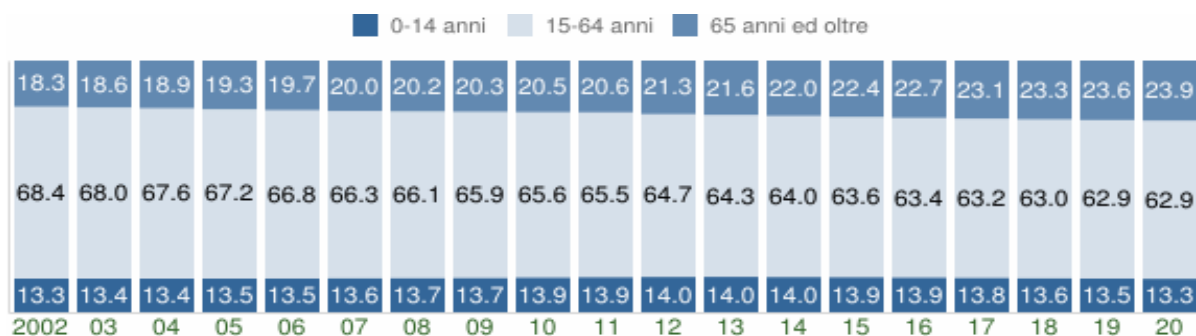
Per quanto riguarda la nostra provincia, **il maggior numero di cittadini si concentra nella fascia 15-64**.

Si ritiene importante segnalare che nel 2020 si sono registrati 11687 decessi⁹, il 26,8% in più rispetto alla media dei quattro anni precedenti, di questi 1868 sono stati registrati come morti per Covid.



⁸ <https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-varese/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/>

⁹ Dati Istat



Struttura per età della popolazione (valori %)

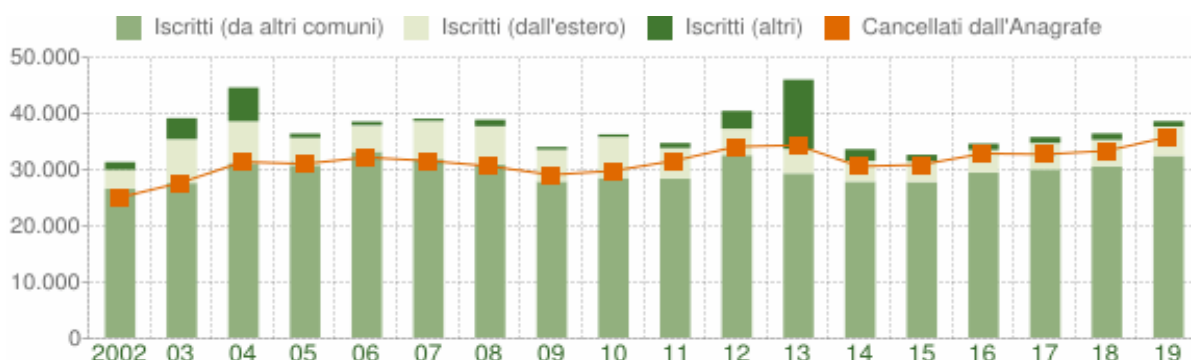
PROVINCIA DI VARESE - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Flusso migratorio della popolazione

La provincia di Varese è stata interessata negli ultimi anni da fenomeni migratori che hanno fatto registrare un incremento della popolazione straniera.

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la provincia di Varese negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe dei comuni della provincia.

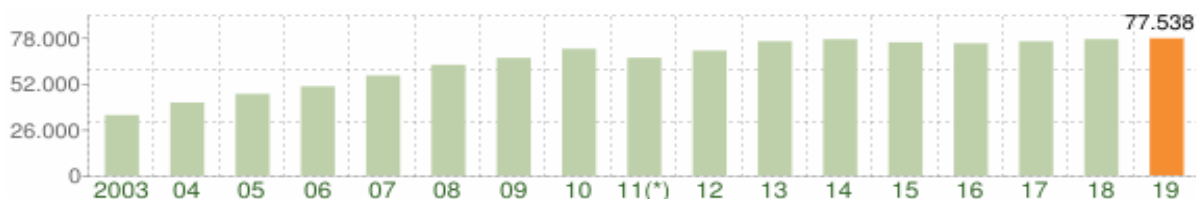
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative)¹⁰.



Flusso migratorio della popolazione

PROVINCIA DI VARESE - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione straniera residente in **provincia di Varese** al 31 dicembre 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

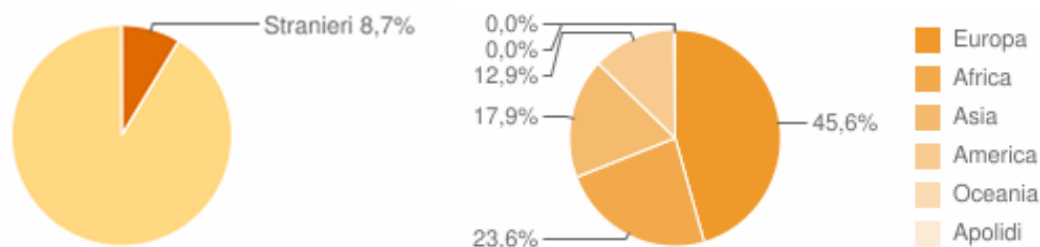


Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2019

PROVINCIA DI VARESE - Dati ISTAT 31 dicembre 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

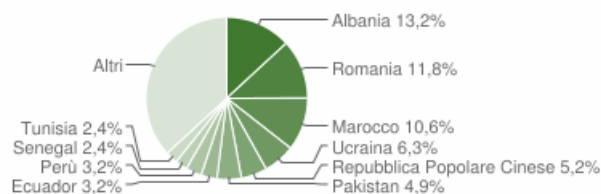
¹⁰ <https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-varese/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>



Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti in provincia di Varese al 31 dicembre 2019 sono **77.538** e rappresentano l'8,7% della popolazione residente¹¹.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'**Albania** con il 13,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (11,8%) e dal **Marocco** (10,6%).



I comuni della provincia caratterizzati dalla

maggior presenza di stranieri nella popolazione residente¹² sono i seguenti: Varese con 10.382, Busto Arsizio con 8767, Gallarate con 8699 e Saronno con 4680.:

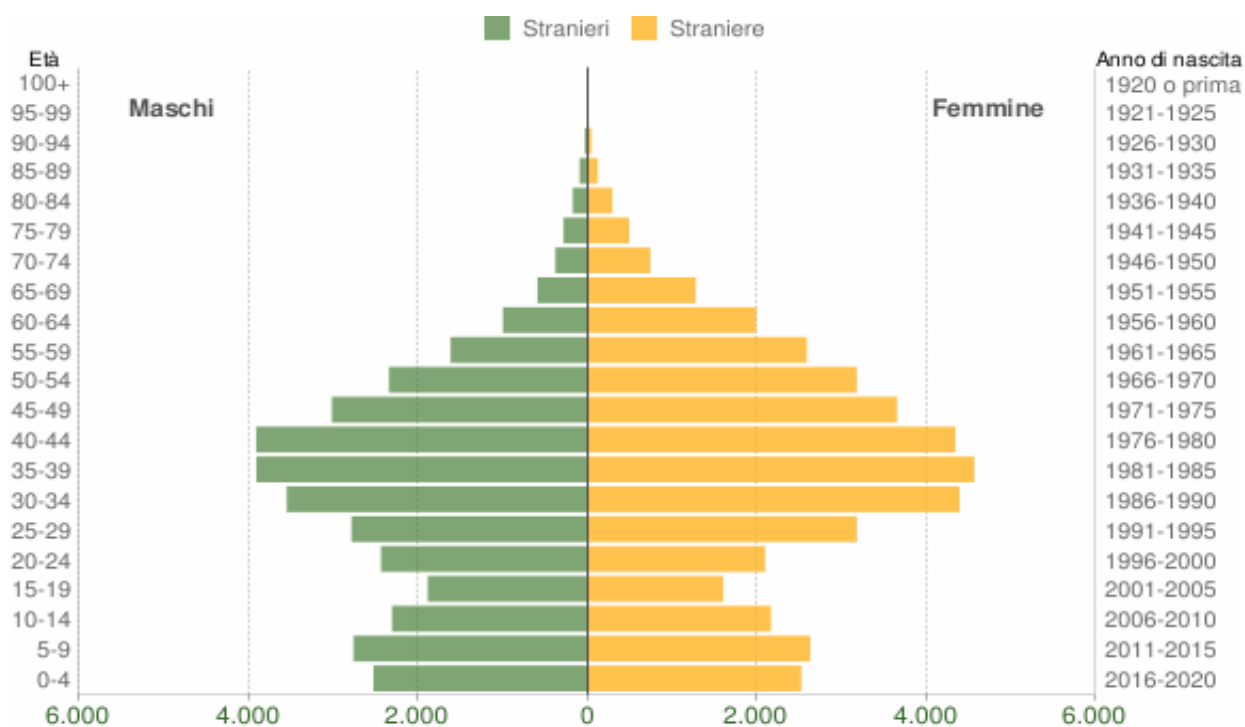
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Varese per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT¹³.

¹¹ <https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-varese/statistiche/cittadini-stranieri-2019/>

¹² Dati ISTAT al 31 dicembre 2019 - <https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-varese/statistiche/cittadini-stranieri-2019/>

¹³ Id.



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2020

PROVINCIA DI VARESE - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Infrastrutture e Trasporti¹⁴

La provincia è interessata dal percorso delle autostrade A8 Milano - Varese, A9 Linate - Como - Chiasso, A8/A26 - Dismansione Gallarate-Gattico, A36 Pedemontana Lombarda e A60 Tangenziale Sud di Varese.

Le strade statali di interesse sono la 33 del Sempione, 233 Varesina, 336 dell'Aeroporto della Malpensa, 341 Gallarate, 342 Brianza, 344 di Porto Ceresio, 394 del Verbano Orientale e 629 del Lago di Monate.

Le strade provinciali della provincia di Varese comprendono altresì alcune ex strade statali divenute provinciali in applicazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 e la Legge Regionale n.1 del 2000.

I principali nodi ferroviari sono la stazione di Varese, posta sulla linea Porto Ceresio-Milano e Saronno-Laveno e la stazione di Gallarate, posta anch'essa sulla linea Porto Ceresio-Milano, sulla linea Domodossola-Milano e sulla linea Gallarate-Laveno.

Dal 7 gennaio 2018 è stata introdotta la tratta S50 Bellinzona-Varese e dalla linea S40 Albate Camerata-Varese. Entrambe le relazioni operano con cadenzamento orario, strutturato in modo tale che la relazione Mendrisio-Varese venga servita da un treno ogni mezz'ora nei giorni feriali e da un treno ogni ora nei festivi. Nel tronco Arcisate-Varese si aggiungono inoltre i 34 treni RegioExpress gestiti da Trenord a cadenzamento orario sulla tratta Porto Ceresio-Milano Porta Garibaldi, che portano la frequenza dei convogli a 3 all'ora. e dal giugno 2018 una corsa su due della S40 viene inoltre prolungata da Varese a Malpensa Aeroporto Terminal 2.

La provincia è attraversata anche dalla linea Novara-Pino e dalla linea Cadenazzo-Malpensa Aeroporto.

Nel capoluogo sono presenti tre stazioni ferroviarie: la stazione di Varese FS, la stazione di Varese Nord e la stazione di Varese Casbeno, queste ultime poste lungo la ferrovia Saronno-Varese-Laveno. È stato avviato il cantiere che ridefinisce e collega le Stazioni di Varese e di Varese Nord. Il progetto prevede la trasformazione urbanistica di un'intera porzione di città, un nuovo impulso di passeggeri dalla paventata apertura della linea Arcisate Stabio, destinata a collegarsi con la grande direttrice europea dell'Alp Transit, per rendere Varese uno snodo ferroviario.

Esiste inoltre un sistema di autobus urbani, interurbani ed internazionali che collegano la vicina Svizzera. I servizi sono gestiti Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco, Varese che coordina le varie società dislocate sul territorio. Anche la dislocazione degli edifici e degli spazi legati al trasporto pubblico locale sono oggetto di variazione nel progetto sopra citato.

L'orografia del territorio provinciale rende possibile praticare la navigazione lacustre, in particolare sul lago Maggiore, a pochi chilometri da Varese.

I battelli e traghetti sono gestiti dalla Società Navigazione Lago Maggiore (Gestione Navigazione Laghi), sulla linea Arona-Stresa-Locarno, consentendo quindi un collegamento diretto tra Lombardia e Piemonte, e tra la provincia di Varese e quella del Verbano-Cusio-Ossola.

Gli imbarcaderi si possono trovare ad Angera, Ranco, Ispra, Leggiuno (Santa Caterina), Laveno che è uno dei maggiori scali del lago: oltre al porto turistico, c'è un imbarcadero dal quale partono tutto l'anno traghetti con trasporto di automobili per Intra, Porto Valtravaglia, Luino e Maccagno.

¹⁴ https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Varese

Nella provincia si trova l'aeroporto di Milano-Malpensa, che serve destinazioni italiane, europee ed internazionali: è il secondo aeroporto italiano per traffico passeggeri dopo l'Aeroporto di Roma-Fiumicino. Sono presenti inoltre piccoli aeroporti di tipo privato: quello di Calcinate del Pesce, utilizzato come aeroclub volovelistico, quello di Vergiate utilizzato esclusivamente dalla società AgustaWestland, unica proprietaria della struttura e quello di Venegono Inferiore sede dell'aeroclub di Varese.

Dati giudiziari

Al fine di completare l'analisi delle caratteristiche ambientali nelle quali opera l'Amministrazione, è stata altresì prestata particolare attenzione anche ai dati giudiziari – su base nazionale, regionale e provinciale - relativi al: tasso di criminalità generale del territorio, presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, reati contro la Pubblica Amministrazione.

Criminalità organizzata e corruzione in Lombardia.

Considerata la maggiore piazza finanziaria nazionale, la Lombardia è caratterizzata da un florido tessuto produttivo, ove convivono un gran numero di attività economiche, piccole e medio - grandi. Con il primato nazionale di 10 milioni di abitanti, la regione attrae anche consistenti flussi di stranieri. Favorita dalla sua estensione, dalla collocazione geografica e dalla presenza di importanti scali aerei e vie di comunicazione, la Lombardia rappresenta uno tra i principali snodi del vecchio continente per i maggiori traffici illeciti transnazionali. Inevitabilmente, in considerazione delle peculiarità appena enunciate, la regione esercita un forte richiamo per le organizzazioni criminali nazionali e straniere, all'occorrenza alleate tra loro. Gli indicatori più recenti sul benessere della regione fanno registrare un tasso di occupazione (72,6%) superiore quello del dato medio nazionale (63%), mentre il dato relativo alla retribuzione media annua, nella provincia di Milano, di un lavoratore dipendente sfiora i 30 mila euro, cioè il 36,4% più alto rispetto al resto del Paese.¹⁵

È in questo contesto che una sempre più pervasiva criminalità organizzata è stata capace di integrarsi nell'economia legale, inquinando il sistema economico, facendo anche leva su professionisti compiacenti e sulla corruzione per infiltrare la Pubblica Amministrazione¹⁶. Nel tempo, la sottovalutazione del fenomeno, anche da parte dei media, ha sicuramente contribuito a una maggiore diffusione dell'illegalità in taluni ambiti produttivi e dei servizi del territorio lombardo. Sintomatico, in tal senso, quanto accaduto nel secondo semestre del 2019, con riferimento ai diversi episodi di corruzione registrati nella Regione, non tutti riconducibili a contesti di criminalità organizzata. È il caso dell'inchiesta "Leonessa" della DDA di Brescia¹⁷, che ha svelato, tra l'altro, un giro di tangenti che ha coinvolto alcuni appartenenti alla pubblica amministrazione, indagati per corruzione, fra i quali due dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria. Anche un filone dell'inchiesta "Mensa dei Poveri"¹⁸, concluso nel mese di novembre¹⁹ ha colpito 3 soggetti, indagati per ipotesi di corruzione. I reati di tipo corruttivo ed economico sono ormai divenuti strumento essenziale dei sistemi delinquenziali più evoluti²⁰.

Nella regione, anche figure criminali singole o comunque non inserite in contesti mafiosi tendono a mutare, in talune circostanze, condotte caratterizzate quantomeno dalle modalità mafiose.

¹⁵ Fonte: Istat - Rapporto BES (indicatori di Benessere Equo e Sostenibile) delle province. Anno 2019, Città metropolitana di Milano, pag. 24.

¹⁶ https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html

¹⁷ OCC n. 13650/17 RGNR-6870/19 RGGIP, emessa il 23 settembre 2019 dal GIP del Tribunale di Brescia

¹⁸ La prima fase dell'operazione "Mensa dei Poveri" si era conclusa il 7 maggio 2019 con l'emissione di 43 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Milano.

¹⁹ OCC n. 33490/16 RGNR-33530 RGGIP, emessa il 12 novembre 2019 dal GIP del Tribunale di Milano. Nel provvedimento restrittivo è stata

disposta la custodia in carcere per un indagato e la misura degli arresti domiciliari per gli altri due

²⁰ Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento *ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA*

luglio - dicembre 2019 pagg. 475.476 - <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

La forza della mafia attualmente si manifesta perlopiù attraverso un comportamento, un metodo – quello mafioso - che si avvale della complicità di figure inserite in ambiti economici ed amministrativi, in una complessa zona d'ombra in cui si configurano nuovi modelli associativi imperniati su una fitta convergenza di interessi. I sodalizi organizzati più evoluti prediligono una strategia “di basso profilo”, raramente palesando connotazioni “militari” e ricorrendo alla violenza solo in ultima *ratio*. Le operazioni di polizia eseguite nel semestre, così come gli esiti di importanti inchieste giudiziarie, nonché il monitoraggio delle attività imprenditoriali operato dai Gruppi Interforze istituiti presso tutte le Prefetture della Regione, forniscono elementi di conoscenza utili per comprendere il livello di radicamento del fenomeno mafioso sul territorio regionale. Il quadro di analisi che ne scaturisce evidenzia un'elevata infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, nel settore degli appalti pubblici e nel rilascio delle autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche. Tra i settori interessati figurano la ristorazione, le costruzioni, i rifiuti, la guardiania, il trasporto di merci, le autodemolizioni e il commercio di auto. Questi sono solo alcuni dei settori interessati, nel corso del semestre, dai provvedimenti interdittivi antimafia assunti dalle Prefetture lombarde, la maggior parte dei quali riferibili a contesti di 'ndrangheta.²¹

Stando alle evidenze giudiziarie in Lombardia l'azione di contrasto ha riguardato prevalentemente la 'ndrangheta, che da alcuni anni rappresenta la più insidiosa organizzazione criminale. L'organizzazione è emersa in inchieste coordinate sia dalle Procure della Repubblica lombarde che di altri Distretti. Una 'ndrangheta in silente sottofondo, di cui si sono colti comunque diversi segnali.

In Lombardia la 'ndrangheta mantiene una posizione di preminenza sul territorio, espressa – nel tempo - attraverso la presenza di 25 locali. Come ampiamente descritto nella disamina del semestre precedente, le risultanze giudiziarie hanno evidenziato la presenza di numerose locali di 'ndrangheta nelle province di Milano Como, Monza-Brianza, Lecco, Brescia, Pavia e Varese a Lonate Pozzolo.²²

Emblematica, in proposito, l'operazione “*Krimisa*” del 4 luglio 2019, quando i Carabinieri di Milano, con il coordinamento della locale DDA, hanno eseguito una misura cautelare²³ nei confronti di alcuni esponenti 'ndranghetisti, riconducibili al locale di Legnano-Lonate Pozzolo, attivo tra le province di Milano e Varese, diretta emanazione della cosca FARAO-MARINCOLA di Cirò Marina (KR). L'attività investigativa, attivata con la denuncia di un imprenditore, si è focalizzata sulla reiterazione di numerose attività illecite - anche attraverso alcuni collegamenti con la politica locale - da parte della citata organizzazione già oggetto di pregresse indagini, anche della DIA di Milano²⁴.

Gli indagati, trentaquattro dei quali raggiunti dal provvedimento restrittivo, sono stati accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso ed altri reati aggravati dal metodo mafioso. Il sodalizio puntava, in particolare, alla gestione dei parcheggi ubicati in prossimità dell'aeroporto Malpensa (due dei quali sottoposti a sequestro) e alla costruzione di nuove attività commerciali in aree dei comuni limitrofi. Riguardo, poi, alle presunte commistioni con esponenti del mondo politico locale, sarebbero stati accertati legami tra il sodalizio in parola e un ex amministratore pubblico di Lonate Pozzolo, già arrestato nel 2017 per episodi di corruzione, la cui elezione sarebbe stata appoggiata da influenti famiglie calabresi. Il

²¹ Id. pag. 476

²² Id. pag. 478

²³ OCCC n. 14467/17 RGNR -9361/17 RGGIP, emessa il 21 giugno 2019 dal GIP del Tribunale di Milano.

²⁴ Id. pag. 487 - Sull'operatività del locale di Legnano-Lonate Pozzolo, la DIA di Milano, come segnalato nelle pregresse Relazioni, ha svolto indagini nell'ambito dell'operazione “Linfa” e nel prosieguo dell'operazione “Stige”, coordinata dalle DDA di Catanzaro e Milano. Riguardo a quest'ultima attività investigativa, conclusa nel maggio 2019 unitamente ai Carabinieri, sono state eseguite misure cautelari, disposte dal Tribunale di Milano su richiesta della locale DDA, nei confronti di quattro persone ritenute mandanti ed esecutori dell'omicidio di ALOISO Cataldo, avvenuto a Legnano (MI), il 27 settembre 2008.

provvedimento restrittivo è stato altresì notificato a un consigliere comunale di un comune della provincia di Varese, indiziato di fungere da *trait d'union* tra l'ambiente politico locale ed alcuni esponenti della cosca indagata, e ad un consulente della Procura della Repubblica di Busto Arsizio (VA) che avrebbe svelato agli indagati alcune notizie coperte dal segreto investigativo. Contestualmente è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di due milioni di euro.²⁵

Per quanto attiene la capacità della 'ndrangheta d'infiltrare la Pubblica Amministrazione della provincia meneghina e di integrarsi con l'economia legale, si segnala che il 14 novembre 2019, nel prosieguo dell'operazione "Mensa dei poveri"²⁶, la Guardia di finanza ha eseguito, nella provincia di Varese, una misura cautelare²⁷ disposta dal Tribunale di Milano, su richiesta della locale DDA, nei confronti di ulteriori tre indagati. Le indagini rappresentano lo sviluppo dei provvedimenti restrittivi eseguiti il 7 maggio 2019 in contesti di corruzione diffusa riguardanti settori della politica lombarda, delle istituzioni e dell'imprenditoria locale, nei confronti di 43 indagati - alcuni indiziati, fra le altre ipotesi illecite, di aver agito, ex art. 416 bis.1, al fine di favorire esponenti di un gruppo 'ndranghetista.

Sono emersi, inoltre, ulteriori delitti di corruzione, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e illecito finanziamento ai partiti politici, realizzato da amministratori locali, imprese e professionisti. Il ricorso a false fatturazioni tra imprese e l'attribuzione, da parte di società pubbliche, di incarichi di consulenza fittizi sarebbero stati funzionali al raggiungimento degli illeciti. Il recente filone d'indagine, in assenza di ipotesi di reato ascrivibili a contesti di mafia, avrebbe riguardato episodi di corruzione finalizzati verosimilmente ad acquisire, da parte di un imprenditore di Varese, il cambio di destinazione urbanistica di un'area, da industriale a commerciale (nell'ambito della variante generale al Piano di Governo del Territorio di un Comune di quella provincia), per potervi edificare un'attività commerciale. Professionisti e imprese compiacenti miravano, inoltre, a incarichi di consulenza fittizi, conferiti da società a partecipazione pubblica, in cambio della successiva retrocessione agli indagati di parte del corrispettivo incassato a fronte dell'incarico concesso.

Da non dimenticare l'interesse delle cosche verso il narcotraffico, sebbene le indagini degli ultimi anni continuino a dar conto della spiccata vocazione ad infiltrare il mondo imprenditoriale. Passando in rassegna le province ricadenti nel Distretto di Corte di Appello di Milano (oltre al capoluogo regionale, Como, Lodi, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese), è proseguita anche nel semestre l'azione di contrasto, sia sul piano preventivo che repressivo.²⁸

A Varese e Lecco, ove operano sodalizi collegati alla 'ndrangheta anche da epoca risalente (ad esempio la famiglia TROVATO, attiva dagli anni '80 nel lecchese, o quelle dei FERRAZZO e dei RISPOLI nel varesotto, ove sono anche presenti alcune proiezioni di cosa nostra), le manifestazioni delinquenziali riguarderebbero, prevalentemente, i comparti degli stupefacenti, del riciclaggio, del traffico di armi, dello sfruttamento della prostituzione e, in modo crescente - soprattutto ad opera della componente straniera non integrata - di reati predatori, dell'immigrazione clandestina e di altre manifestazioni di criminalità diffusa. Si tratta -

²⁵ Id. pag. 488

²⁶ OCCC n. 3490/16 RGNR-33530/16 RGGIP, emessa dal GIP del Tribunale di Milano. Il 7 maggio 2019 i Carabinieri e la Guardia di finanza hanno eseguito in Lombardia ed in Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA milanese concernente due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese. I due gruppi erano costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti, finalizzati alla spartizione e all'aggiudicazione di appalti pubblici, evidenziando una sinergia tra talune cosche di 'ndrangheta (MOLLUSO di Corsico, collegati al potente sodalizio BARBARO-PAPALIA) ed alcuni imprenditori.

²⁷ OCCC n. 33490/16 RGNR-33530 RG GIP, emessa il 12 novembre 2019 dal GIP del Tribunale di Milano. Nel provvedimento restrittivo è stata disposta la custodia in carcere per un indagato e la misura degli arresti domiciliari per gli altri due.

²⁸ Id. pag. 493

compresa la provincia di Sondrio, caratterizzata in modo quasi esclusivo da fenomeni di criminalità comune - di territori economicamente floridi, ad elevato indice di produttività manifatturiera e commerciale e non è da escludere che, nel medio-lungo periodo, possano anch'essi divenire più esposti ad attività criminali più evolute. Il 2 settembre 2019, tra Varese, Torino e Crotone, nonché in territorio elvetico (Lugano), la DIA ha eseguito la confisca²⁹ del patrimonio immobiliare, nonché di due quote societarie e due rapporti finanziari, per un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro, nei confronti di due fratelli, imprenditori campani residenti a Fagnano Olona (VA), pluripregiudicati, di cui uno latitante, ben radicati nel contesto criminale lombardo, assurti agli onori delle cronache quali veri e propri ras dei rifiuti, per la loro specializzazione nella gestione di discariche abusive e dei relativi traffici illeciti.

Tab. 2 -Dati riepilogativi relativi ai beni confiscati in gestione e destinati. Data di aggiornamento 24.11.2020

Regione	Beni immobili confiscati		Aziende confiscate	
	In gestione	Destinati	In gestione	Destinati
Lombardia	1.938	1.153	277	85
Abruzzo	230	112	30	2
Basilicata	25	11	0	3
Calabria	1.875	2.882	290	195
Campania	3.149	2.625	619	234
Emilia Romagna	631	144	96	19
Friuli Venezia Giulia	42	19	2	0
Lazio	1.493	821	446	141
Liguria	284	117	20	8
Marche	61	19	5	1
Molise	6	3	2	0
Piemonte	637	178	48	13
Puglia	1.067	1.530	112	106
Sardegna	149	145	13	1
Sicilia	6.290	6.365	813	495
Toscana	415	135	51	11
Trentino Alto Adige	4	16	2	1
Umbria	80	43	4	1
Valle d'Aosta	24	7	1	0
Veneto	288	126	22	1

²⁹ Decreto n. 4/19 (n.19/17 MP) del 6 giugno 2019, depositato in cancelleria il 31 luglio 2019-Tribunale di Varese. 1403 Decreto n. 3/17 (n. 19/17 MP) dell'11 dicembre 2017, emesso dal Tribunale di Varese.

Intimidazioni ad amministratori in Lombardia³⁰ .

A corredo di quanto sopra riportato si ritiene utile fornire un quadro degli atti intimidatori avvenuti in Lombardia nel 2019: le intimidazioni sono aumentate, ed hanno fatto registrare il dato più alto mai censito da Avviso Pubblico in un territorio del Centro-Nord: 46 atti intimidatori. In due anni l'associazione Avviso Pubblico ha censito i dati della Lombardia: sono incrementati del 64%, segnalando che il fenomeno ha colpito tutte le province, ad eccezione di Lecco e Lodi. A guidare la graduatoria regionale c'è la provincia di Milano (nona a livello nazionale) con 16 atti intimidatori. Nel capoluogo è stata minacciata la consigliera Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità, tramite un messaggio in diretta durante un talk show televisivo. A Motta Visconti incendio all'interno di un casotto di legno presso un piccolo appezzamento agricolo di proprietà del sindaco Primo De Giuli, appena rieletto. Pochi giorni prima a Vermezzo si era verificato un altro atto intimidatorio contro un altro primo cittadino appena eletto, Andrea Cipullo. A Ossona si è verificata l'aggressione del consigliere Monica Porra, che le ha causato la frattura della clavicola.³¹

Quattro casi in provincia di Varese. A Malnate una lettera anonima con minacce e proiettili è stata recapitata alla consigliera Daniela Gulino, già candidata Sindaco. A Golasecca il Sindaco Carlo Ventimiglia ha denunciato di aver ricevuto insulti e diffamazioni su Facebook per la gestione dell'emergenza neve. A Tradate, è stato aggredito il candidato sindaco Massimiliano Russo, e appena qualche ora dopo l'aggressione subita, ha ritrovato sul cofano della sua auto una scritta inequivocabile: "Morto". A seguito di questi episodi Russo ha deciso di ritirare la propria candidatura³².

Dai dati relativi al **primo semestre 2020**, risulta che la regione che ha segnalato il maggior numero di atti intimidatori è stata la Puglia con 41 eventi rispetto ai 33 dell'anno precedente, seguita da Lombardia (37), Campania (33), Sicilia (31), Calabria (29), Emilia Romagna (23) Lazio (19), Sardegna (16), Veneto (15) e Toscana (14).

Nel complesso degli atti intimidatori (319), 177 sono di matrice ignota (55,4%), 46 per tensioni sociali (14,4%), 40 per tensione politica (12,5%), 35 di natura privata (10,9%), 20 di criminalità comune (6,2%) e 1 di criminalità organizzata (0,3%).

Spostando il periodo di osservazione dell'andamento del fenomeno ai primi 9 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, si registra un aumento dei casi in Basilicata (da 0 a 10), in Campania (da 41 a 54), nel Lazio (da 15 a 29). Calano, invece, in Liguria (da 28 a 19), nelle Marche (da 10 a 7), in Piemonte (da 33 a 28), in Sardegna (da 39 a 20), in Sicilia (da 70 a 56) e in Toscana (da 25 a 19).

Nell'ambito dell'analisi del fenomeno è emersa l'esigenza di compiere un esame anche dal punto di vista del **modus operandi**: per episodi di reato che si sostanziano principalmente in atti fisici, verbali o danneggiamenti, ora si concretizzano nuove forme di minaccia attraverso l'uso di social network, canali web e informazione on line.

E' proprio questa ultima modalità a rendere più comune e veloce l'intimidazione che, a portata di click, consente a chiunque di porre in essere una condotta minatoria, offensiva o diffamatoria nei confronti di un amministratore locale.

³⁰Dal Rapporto "Amministratori sotto tiro 2019" che "Avviso Pubblico" (una rete di enti locali che promuove la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) redige dal 2010, in cui vengono elencate le minacce e le intimidazioni mafiose e criminali nei confronti degli amministratori locali e di persone che operano all'interno della Pubblica Amministrazione in tutta Italia. - <https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/pubblicazioni/amministratori-sotto-tiro/>

³¹ Idem Rapporto "Amministratori sotto tiro 2019"

³² Cronologia delle minacce e delle intimidazioni Amministratori sotto tiro - Rapporto 2019

Tab.3 – Atti intimidatori nei confronti di membri si Assemblee pubbliche elettive in Lombardia (fonte: Ministero dell'Interno, al 3° trimestre 2020)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	9 mesi 2020
61	80	65	52	96	73	74	50

Dal 1991 al 2020 in Italia sono stati sciolti **337 Consigli comunali** per infiltrazioni mafiose, di cui 25 annullati a seguito di ricorso³³; in Lombardia si è verificato il caso del Consiglio comunale di Sedriano in provincia di Milano che è stato sciolto nel 2013.

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

La l.r. n. 17/2015: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”, è entrata in vigore da quattro anni. In merito all’attuazione della stessa e ai risultati ottenuti, viene redatta una relazione annuale con la quale si forniscono informazioni riguardanti³⁴: gli interventi e le iniziative posti in essere, l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative, il programma e le proposte per i lavori del biennio seguente.

Ai fini della presente relazione si ritiene utile segnalare:

- la definizione di uno schema di accordo di collaborazione con i Comuni capoluogo per la promozione di interventi per assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata. Quelli che hanno manifestato l’interesse, sottoscrivendo l’accordo di collaborazione con Regione Lombardia, sono: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Monza, Varese³⁵.
- il progetto: “Tutta un’altra storia” l’attività che prevede il coinvolgimento delle scuole superiori nella realizzazione di un trailer, successivamente presentato al festival internazionale di cortometraggi Cortisonici, a tema legalità, e di uno spot promozionale realizzato appositamente per il progetto suddetto. Lo spot, in concorso a Marano Ragazzi Spot Festival, ha ottenuto il premio di “Libera”.
- il progetto *“Percorsi di formazione e conoscenza contro mafia e corruzione”* un percorso formativo tra i capoluoghi di provincia lombardi, promosso da Regione Lombardia e da Avviso Pubblico con l’obiettivo primario di realizzare delle iniziative di conoscenza, formazione e scambio di buone prassi amministrative, atte a far maturare sensibilità rispetto alla prevenzione e al contrasto alle mafie, alla corruzione e ad ogni altro reato connesso alle attività illecite e criminose, organizzando, per ogni singola tappa provinciale, 2 momenti formativi per un totale di 22 eventi.³⁶

³³ https://www.wikimafia.it/wiki/index.php?title=Comuni_sciolti_per_mafia - Dati aggiornati al 24 marzo 2020

³⁴ Relazione sulla attuazione della l.r. 24 giugno 2015, n.17 “interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità” biennio 2018-2019 – Ed. febbraio 2020 – Introduzione - pag. 3
[https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/23a81a9e-be5c-47b2-93eb-](https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/23a81a9e-be5c-47b2-93eb-4a5935a447a9/REL75_Interventi_Contrasto_Criminalit%C3%A0Organizzata.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSP)

[4a5935a447a9/REL75_Interventi_Contrasto_Criminalit%C3%A0Organizzata.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSP](https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/23a81a9e-be5c-47b2-93eb-4a5935a447a9/REL75_Interventi_Contrasto_Criminalit%C3%A0Organizzata.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSP)
 ACE-23a81a9e-be5c-47b2-93eb-4a5935a447a9-njplSKz

³⁵ Id. - pag. 4

³⁶ Id. - pag. 10

- d) il progetto “*Gli strumenti della Legalità dei CPL*”³⁷ (Centri di Promozione della Legalità, N.d.R.) per il sistema scolastico e produttivo della Lombardia –

Va segnalato il “*Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia*” nel quale l’analisi si è sviluppata lungo due direttrici:

- una, di carattere più territoriale, consiste nell’analisi della situazione nelle singole province lombarde con un primo capitolo dedicato a Milano e al suo hinterland; un secondo a Monza - Brianza; un terzo all’arco prealpino, comprendente le province di Varese, Como, Lecco e Sondrio; un quarto alla Lombardia centro e sud-orientale, comprendente le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova; e infine un quinto capitolo dedicato alle province di Lodi e Pavia.
- la seconda sezione è invece di taglio tematico e riguarda alcune questioni particolarmente rilevanti tra le quali spiccano il soggiorno obbligato, la corruzione in contesti di presenza mafiosa e i beni confiscati.³⁸

La Regione Lombardia ha adottato uno strumento messo a punto da *Transparency International*, al fine di prevenire la corruzione nel settore degli appalti pubblici, introducendo meccanismi di controllo incrociato sui partecipanti alle gare di appalto e di verifica del rispetto delle fasi contrattuali, una volta conclusa l’assegnazione.

I patti di integrità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto.

Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell’espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato.

Regione Lombardia partecipa ad un progetto europeo denominato *Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for safeguarding EU funds*, che serve a testare i patti d’integrità nelle procedure di gare d’appalto per opere che utilizzano fondi europei, strutturali e di coesione (D.G.R. n. 5381/2016). La peculiarità di questo patto di integrità è quella che vede *Transparency International* nel ruolo di organismo indipendente (OI) del Patto di integrità collegato alla realizzazione del servizio di assistenza tecnica per linee di attività POR FSE 2014/2020 Asse 1 Occupazione e 3 Istruzione e Formazione.

Il Patto di integrità è conforme con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1299/2014 e diviene condizione di ammissibilità alla procedura di gara e parte integrante del contratto.

Regione Lombardia, in base all’ art. 23, ha finanziato il Fondo per la destinazione, il recupero e l’utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità, e tra gli immobili segnalati per il recupero dei quali si è provveduto nel 2019 all’erogazione di contributi vi è un immobile presso il Comune di Varese (VA), destinato dal Comune di Varese, con deliberazione n. 62 del 14/11/2017, all’utilizzo da parte di cooperative sociali e/o ad organizzazioni di

³⁷ I 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL) nati in Lombardia nel 2015, grazie ad una Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico

Regionale per la Lombardia, rappresentano reti tra scuole e territorio (enti, istituzioni, associazioni), che attraverso uno straordinario patto

educativo sono impegnate nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, condotta attraverso gli strumenti della conoscenza, della

consapevolezza, dell’impegno e dell’alleanza culturale.

³⁸ Id. – pag. 16

volontariato. Il costo totale dell'intervento € 19.923,89. Con decreto n. 10525 del 17 luglio 2019 è stato assegnato un contributo di € 19.923,89 per il recupero dell'immobile.³⁹

Le organizzazioni criminali straniere in Italia.

Da un'analisi del fenomeno e dei profili evolutivi si rileva che le organizzazioni criminali straniere hanno assunto, negli ultimi anni, una pericolosità per molti versi paragonabile a quella delle mafie nazionali. Non a caso, la Corte di Cassazione ha nel tempo sancito la mafiosità di gruppi organizzati cinesi e nigeriani, cui si è aggiunta, a gennaio 2019, l'importante sentenza della Corte di Appello di Torino che, proprio in accoglimento di un parere della Suprema Corte, ha riconosciuto le connotazioni tipiche dell'agire mafioso nell'organizzazione romana *Brigada Oarza*.⁴⁰

Una mafiosità espressa, tuttavia, con modalità diverse, a seconda del territorio in cui tali sodalizi operano. Se, ad esempio, nelle regioni del Sud le organizzazioni straniere agiscono in maniera subordinata o con l'assenso dei clan mafiosi nazionali anche attraverso la dazione di un quantum come riconoscimento della sovranità territoriale, nel centro – nord, invece, tali formazioni hanno acquisito un'indipendenza sempre maggiore, diventando talora dominanti in alcune aree urbane, specie in quei settori illegali che richiedono un'esposizione e una presenza attiva sul territorio.⁴¹

La loro forza risiede, infatti, proprio in questa apparente bivalenza: da un lato sono parte di network criminali internazionali, dall'altro si collocano come terminali delle attività illecite, gestendo direttamente lo spaccio di stupefacenti e la prostituzione. Si tratta, come accennato, di una contraddizione solo apparente, perché questi sodalizi hanno assunto una complessità tale da poter gestire intere filiere criminali, attraverso *hub* e reti relazionali perfettamente operativi con qualsiasi tipo di merce illegale. Emblematico, in proposito, è il caso dei sodalizi nigeriani che, proprio grazie ad una struttura piramidale, alla coesione che gli deriva da una componente mistico-religiosa e ad una estesa ramificazione internazionale, hanno tracciato delle vere e proprie "vie illegali" sulle quali far transitare, indistintamente, stupefacenti, armi e esseri umani sfruttati.⁴²

Il settore in assoluto più remunerativo si conferma quello degli stupefacenti. Ciascuna organizzazione straniera opera, però, in quest'ambito, sfruttando precise direttrici internazionali.

I proventi derivanti dal traffico e dallo spaccio la droga – cui si affiancano lo sfruttamento della prostituzione, il traffico di armi e il contrabbando di sigarette – vengono tendenzialmente utilizzati per finanziare l'acquisto di nuove partite di merce nei Paesi di origine. Un vero e proprio salto di qualità, come nel caso della criminalità cinese, che ha investito nel traffico internazionale di rifiuti e riciclato consistenti capitali nelle attività di import-export con la Cina, nei grandi magazzini di stoccaggio delle merci, nei laboratori tessili e nel settore dei servizi alla persona, quali parrucchieri, centri estetici e centri massaggi. Attività, quest'ultime, dove sono stati scoperti, in più occasioni, giri di prostituzione di connazionali vittime di tratta.⁴³

È il segnale di un'apertura di queste organizzazioni e di una progressiva compenetrazione nell'economia nazionale, spesso attuata con il placet o a seguito di veri e propri accordi con le

³⁹ Id. – pag. 25

⁴⁰ Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento – Direzione Investigativa Antimafia – Luglio – Dicembre 2019 – pag. 611 - [dia secondo sem2019.pdf](#)

⁴¹ Id.

⁴² Id.

⁴³ Id.

mafie nazionali, con il rischio che vengano a crearsi formazioni ibride italo - straniere a forte vocazione transnazionale, e per questo ancora più pericolose.

A tal proposito, sono proprio le consorzierie di matrice straniera ad aver perfezionato, nel tempo, efficaci canali di trasferimento internazionale del denaro illecito. Tornando ai nigeriani, le rimesse verso l'estero vengono realizzate ricorrendo ad agenzie di *money transfer*, che non sempre operano in modo lecito, ovvero attraverso sistemi informali, quali quelli dell'*hawala* e dell'*euro to euro*.

La movimentazione transnazionale di denaro assume un ruolo fondamentale anche nell'economia criminale cinese. Tuttavia, le rilevazioni degli ultimi anni della Banca d'Italia dimostrano come le rimesse verso l'estero da parte delle comunità cinesi abbiano subito una forte, progressiva diminuzione. Ciò potrebbe essere indicativo dell'utilizzo di canali di trasferimento alternativi - non tracciabili - quali i circuiti delle monete virtuali, delle chat, delle *app* telefoniche e delle carte prepagate, ma anche mezzi più semplici, come i "*trasportatori di valuta*" (c.d. *spalloni*).⁴⁴

Criminalità Nigeriana

Come già ribadito in altre relazioni semestrali, l'arrivo dei nigeriani in Italia ha avuto inizio negli anni '80, principalmente attraverso flussi migratori irregolari destinati, in prima battuta, nel nord Italia: Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Accanto ad una comunità nigeriana operosa e desiderosa di integrarsi, iniziarono progressivamente a manifestarsi anche sacche di illegalità. Le strutture criminali nigeriane, insieme alle cinesi, sono le uniche ad avere i caratteri tipici della mafiosità per sentenza. Risultano oggi stanziare su tutto il territorio nazionale, con una presenza importante anche nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna), ma anche nel Lazio, soprattutto nella Capitale.⁴⁵

Anche in Lombardia si è evidenziata l'operatività di gruppi nigeriani dediti alla tratta di esseri umani. Emblematica in tal senso è l'operazione "*Push on Board*", con la quale il 9 settembre 2019 la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 cittadini nigeriani (due donne ed un uomo), ritenuti responsabili di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. L'indagine ha individuato nella provincia di Brescia i terminali di un'organizzazione, con basi in Libia e Nigeria, che avrebbe favorito l'ingresso di giovani donne, per poi costringerle a prostituirsi.⁴⁶

Criminalità Cinese

La criminalità cinese occupa una posizione di rilievo tra quelle di matrice etnica in Italia per la quale la Corte di Cassazione ha da tempo sancito la mafiosità delle condotte. E' presente in particolare in Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e nel Lazio, ove insistono anche le comunità cinesi più numerose. È in tali contesti sociali che vengono avviate attività commerciali di vario genere, come i laboratori di confezionamento di capi di abbigliamento e ristoranti tipici, che diventano spesso luoghi dove connazionali – ma anche altri lavoratori stranieri – vengono costretti a lavorare in assenza dei requisiti minimi di sicurezza e di tutela igienico sanitaria e previdenziale.⁴⁷

Criminalità Albanese

La criminalità albanese, presente su gran parte del territorio nazionale, è tra i sodalizi di matrice etnica più complessi e articolati, in grado di esprimersi a diversi livelli. Se da un lato,

⁴⁴ Id. – pag. 613

⁴⁵ Id. – pag. 614

⁴⁶ Id. – pag. 618

⁴⁷ Id. – pag. 622

infatti, si registrano azioni individuali o realizzate in concorso con altri solo per la commissione di specifici reati (in genere contro il patrimonio), dall'altro si constata l'esistenza di strutture criminali durevoli, radicate sul territorio e con caratteristiche tipiche della criminalità mafiosa, anche se la connotazione di mafiosità non è stata, ad oggi, sancita in alcuna sentenza.

Criminalità Sudamericana

I sodalizi di origine sudamericana, radicati soprattutto nel Nord Italia - in particolare in Lombardia - si dedicano al traffico di droga, ai reati contro la persona ed il patrimonio ed allo sfruttamento della prostituzione di transessuali, principalmente di origine brasiliana e colombiana. Per quanto attiene al traffico di stupefacenti (in particolare di cocaina), l'importazione da parte delle organizzazioni criminali sud-americane attive in Italia avviene attraverso rotte aeree e marittime, utilizzando scali intermedi al fine di eludere i controlli delle Forze di polizia e delle dogane: il porto di Genova si conferma importante crocevia di tali traffici.⁴⁸

Criminalità da Paesi estremo - oriente e sud-est asiatico

Tra le organizzazioni criminali di matrice straniera operanti in Italia, quelle composte da cittadini provenienti dai Paesi del medio - oriente e del sud-est asiatico risultano interessate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (gestita soprattutto da organizzazioni multietniche di matrice pakistana, turca e greca) e al traffico di stupefacenti, in particolare di eroina, importata dai Paesi di provenienza attraverso le stesse rotte utilizzate per l'immigrazione clandestina. Le popolazioni del medio oriente, vivendo situazioni politiche instabili e di forte conflittualità interna, trovano, infatti, nella c.d. "rotta balcanica" una via di fuga verso l'Italia, per lo più considerata luogo di transito per raggiungere altri Paesi europei, dove quelle comunità sono più radicate (ad. es. il Regno Unito e la Germania). Si rileva, tuttavia, negli ultimi anni, una crescente tendenza delle comunità pakistane alla stanzialità nel nostro Paese.⁴⁹

Le minacce della criminalità nel post- Covid⁵⁰

Dal turismo e ristorazione ai servizi, dal settore sanitario a quello dei rifiuti, dai giochi e scommesse alla gestione di impianti sportivi e palestre, alla distribuzione e commercio di generi alimentari, all'autotrasporto, all'industria manifatturiera, a quella dell'energia, immobiliare, al commercio e noleggio di autoveicoli, fino alla grande finanza.

E' questo l'ampio ventaglio di settori produttivi e commerciali verso cui è rivolta l'attenzione della criminalità organizzata nel *post-lockdown* descritto dal secondo report dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sui rischi di infiltrazione nel tessuto sociale ed economico, istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale.

Il primo report aveva già offerto uno spaccato generale, nazionale ed internazionale, sui fenomeni criminali nel periodo di *lockdown*. Ora il secondo report evidenzia che la porta d'ingresso più pericolosa nell'economia da parte della criminalità organizzata è costituita dai mercati finanziari, con il grave rischio legato all'acquisto di crediti deteriorati delle imprese che gravano sugli *asset* bancari.

⁴⁸ Id. – pag. 640

⁴⁹ Id. – pag. 645

⁵⁰ <https://www.interno.gov.it/it/notizie/minacce-criminalita-nel-post-covid>

Pericolo che, se era già presente prima della pandemia, aumenta in modo esponenziale nell'era del Covid-19 laddove è evidente la grave crisi economica e finanziaria che attraversa l'economia nazionale.

In questa fase, diffuso anche il fenomeno dell'usura con un forte impatto sociale interessando spesso gli strati più deboli della società. Incide notevolmente sulla percezione della sicurezza in quanto le manifestazioni criminali ad essa collegate sono connotate talvolta da forte aggressività.

Genera, inoltre, effetti dannosi sull'economia, mortificando l'iniziativa economica privata (in particolare delle imprese più piccole), creando un rapporto di dipendenza verso il mondo criminale ed offrendo alla malavita spazi di illecito arricchimento, di reinvestimento, di riciclaggio ed infiltrazione nel tessuto economico.

Tra le condizioni che favoriscono l'inserimento nel circuito dell'usura – si legge nel report - può annoverarsi talvolta il “*sovraindebitamento*”, che può scaturire sia dall'incapacità nella gestione dei propri affari o dalla sopravvalutazione della propria capacità reddituale, sia da fattori imprevedibili, come nel caso della attuale fase pandemica, che comportano la contrazione delle entrate o l'aumento delle spese.

L'usura è, infatti, una manifestazione criminale complessa che può assumere forme diverse: è praticata da professionisti, imprenditori, commercianti, come attività speculativa collaterale rispetto ad altre forme di investimento lecito; può costituire, inoltre, uno degli strumenti di penetrazione nelle strutture vitali della società civile da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso che vi fa ricorso per perseguire scopi di più alto profitto. Tale fattispecie delittuosa rappresenta uno dei “*reati spia antimafia*” quale indicatore significativo dell'operatività dei gruppi criminali e del controllo mafioso sul territorio.

In particolare, come evidenzia il report, la modalità maggiormente pervasiva di infiltrazione nel tessuto economico si realizza attraverso l'elargizione di prestiti di denaro a titolari di attività commerciali di piccole-medie dimensioni in difficoltà (sulle quali si struttura l'economia di molti centri urbani) da parte dei sodalizi delinquenziali che mirano a subentrare nella proprietà o nella gestione delle imprese più deboli, trasformandole in uno strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti.

Questo *modus operandi*, che contempla anche il ricorso alle estorsioni, potrebbe essere funzionale all'acquisizione di attività imprenditoriali, tanto nei territori di origine quanto nelle aree di proiezione. Nell'attuale fase emergenziale, le organizzazioni criminali, e la 'ndrangheta in particolare, mostrano flessibilità nel diversificare i settori d'interesse per massimizzare i profitti, come già emerso nella fase di *lockdown*.

E nel report, l'ipotesi che diversi settori dell'economia, anche alla luce delle ingenti risorse pubbliche che saranno immesse in circolazione, possano offrire rilevanti opportunità per la criminalità organizzata con probabili tentativi di infiltrazioni, riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti. Così come sono ipotizzabili dinamiche criminali per approfittare dei provvedimenti governativi che prevedono, tra l'altro, l'erogazione di sussidi pubblici a favore di famiglie e imprese e della sfavorevole e indebolita condizione economica in cui versa la maggior parte degli esercenti/imprenditori italiani.

La crisi di liquidità delle imprese e le difficoltà economiche, nell'attuale momento di riapertura, costituiscono delle condizioni che potrebbero favorire attività strutturate delle organizzazioni criminali attraverso l'utilizzo di raffinati e complessi strumenti finanziari che consentono (anche attraverso l'acquisto dalle banche di crediti deteriorati e il coinvolgimento

di fondi di investimento compiacenti) di entrare in possesso di *asset* imprenditoriali di particolare interesse nel settore turistico, della ristorazione e del commercio.⁵¹

Da un altro punto di vista il *lockdown* è stato un evento eccezionale che ha inciso sull'andamento generale della delittuosità in Italia, con una riduzione complessiva dei reati commessi del 61% (175.693) nel periodo 1° marzo-10 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (447.537).⁵²

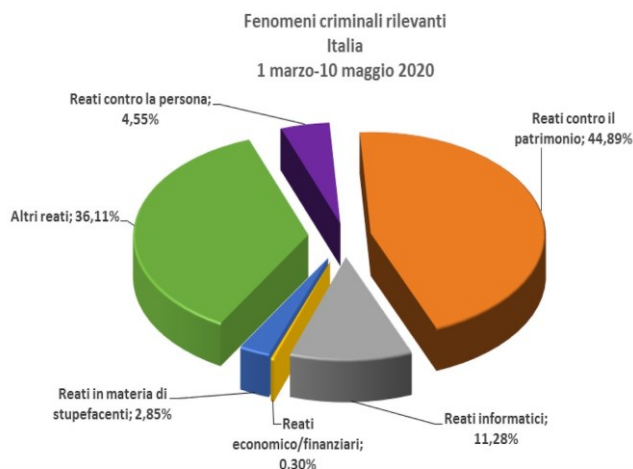
Dati non ancora consolidati che consentono una lettura del comportamento della criminalità diffusa e di quella organizzata in un periodo che non ha precedenti.

In generale, si registra una importante flessione dei reati cosiddetti predatori, come furti e rapine, che incidono particolarmente sulla percezione della sicurezza.

Partendo dalle macro aree, il calo più sensibile è quello dei reati contro il patrimonio (-44,89%), all'interno dei quali spiccano la contraffazione (-83%), i furti (-74%) e le rapine (-63%). Calano i furti in abitazione (-76%) e in esercizi commerciali (-68%). Furti e rapine, nel periodo considerato, si sono concentrati sulle attività commerciali rimaste aperte, come piccola e grande distribuzione alimentare, farmacie, edicole e tabacchi.

"Sorvegliate speciali" anche le truffe, che pure in calo (-48%) nella fase acuta della pandemia, hanno approfittato del particolare contesto emergenziale: dalle frodi in commercio, con la vendita di dispositivi di protezione sanitaria (mascherine, guanti, disinfettanti) a prezzi esorbitanti o non conformi alle normative, alle truffe *on line* come lo *smishing*, l'invio di sms sullo *smartphone* con richiesta di aiuti o promesse di utilità economiche - facendo leva sulla crisi economica - in cambio di dati personali e della carta di credito, segnalate più volte dalla Polizia postale e delle comunicazioni.

I reati contro la persona risultano in calo: tra gli altri, violenze sessuali -66%, pornografia minorile -58%, omicidi volontari -56%.



Quest'ultimo dato merita tuttavia una nota a parte in quanto un report dell'Istat dedicato agli omicidi ha evidenziato che nel lockdown, in particolare nei primi 6 mesi 2020, la situazione relativa al femminicidio si è aggravata con un numero di delitti pari al 45% del totale degli omicidi, contro il 35% dello stesso periodo del 2019.

Per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti - anche questi in calo del 28%, con produzione e traffico, nello specifico, diminuiti del 37% - sono emerse nuove forme di spaccio di droga mascherate, ad esempio, da *food delivery* (spacciatori-driver con consegna porta a porta e, a volte, uso di *app* e pagamenti elettronici) o da *car sharing*.

Attenzione alta, infine, sul pericolo mafie per quanto riguarda i reati ambientali, legati in particolare all'edilizia e allo smaltimento dei rifiuti.

⁵¹ Dal secondo report dell'Organismo di analisi della Criminalpol sui rischi di infiltrazione criminale nel tessuto sociale ed economico del periodo di ripartenza - <https://www.poliziadistato.it/statics/05/organismo.pdf> - Ultimo aggiornamento 28 Giugno 2020.

⁵² Id. <https://www.interno.gov.it/it/notizie/delittuosita-durante-lockdown-nel-2deg-rapporto-dellosservatorio-criminalpol>

L'inquinamento ambientale risulta in calo dell'82,4%, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sono scese del 70,8%, ma la combustione illecita è salita dell'8,4%. Sul fronte dello smaltimento, i Carabinieri hanno avviato accertamenti specifici sul ciclo dei rifiuti speciali di carattere sanitario.

Rischi per il sistema economico-finanziario

L'attuale emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a molteplici rischi di comportamenti illeciti: sussiste il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale; l'indebolimento economico di famiglie e imprese accresce i rischi di usura e può facilitare l'acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali; gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono determinare tentativi di sviamento e appropriazione, anche mediante condotte collusive; il mutamento improvviso delle coordinate di relazione sociale aumenta l'esposizione di larghe fasce della popolazione al rischio di azioni illegali realizzate anche *on line*.

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato oggi una serie di indicazioni destinate agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche amministrazioni al fine di agevolarne una collaborazione attiva.

Particolare attenzione è richiamata verso:

- i rapporti intrattenuti con aziende che operano nei settori della sanità ovvero in settori attigui;
- i finanziamenti erogati con garanzie dallo Stato, sia in sede di istruttoria, sia in fase di utilizzo dei fondi;
- l'operatività *on line*.⁵³

2.2 Il contesto interno di riferimento

Mandato istituzionale

La Provincia di Varese con le elezioni di secondo livello del 31/10/2018 ha rinnovato i seguenti organi istituzionali:

- **Il Presidente**, capo dell'amministrazione e organo di governo, rappresenta la Provincia, ne cura la tutela e assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della stessa attraverso tutte le sue componenti. Rimane in carica 4 anni.

- **Il Consiglio Provinciale**, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia composto dal Presidente della Provincia e da n. 16 consiglieri. Rimane in carica 2 anni.

Il Presidente può conferire, ai sensi dell'art. 14 - punto. 5 del vigente Statuto specifiche deleghe per la trattazione di singole funzioni o materie a uno o più Consiglieri Provinciali.

L'esercizio della delega comporta la possibilità di spendere il nome della Provincia verso l'esterno, ma non di assumere atti aventi rilevanza giuridica.

Con Decreto Presidenziale n. 141 del 19/11/2018 e con decreto presidenziale n. 160 del 1/10/2020 assunto a seguito di surroga di un consigliere provinciale, sono state attribuite, le deleghe per funzioni e materie, come evidenziato nella tabella che segue:

⁵³ <https://www.bancaditalia.it/media/notizia/prevenzione-di-fenomeni-di-criminalita-finanziaria-connessi-con-l-emergenza-da-covid-19/>

NOME e COGNOME	FUNZIONI/MATERIE
Alessandro Fagioli	Vice Presidenza, Cultura, Rapporti Istituzionali
Marinella Colombo	Territorio
Corrado Canziani	Edilizia scolastica
Alberto Barcaro	Sicurezza, Protezione Civile, Nucleo Faunistico
Mattia Premazzi	Inclusione sociale, Istruzione e Formazione, Politiche del Lavoro
Aldo Simeoni	Viabilità, Attività Produttive, Accordi di Programma
Giuseppe De Bernardi Martignoni	Sport e Turismo
Marco Riganti	Bilancio, Partecipate, Patrimonio
Simone Longhini	Ambiente, Servizio Idrico Integrato
Maria Paola Reguzzoni	Trasporti, Stazione Appaltante

Alla data di stesura del presente piano, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica CoVID – 19, le consultazioni elettorali concernenti le elezioni del consiglio provinciale, previste già a seguito di proroga per il 31 marzo 2021, sono state differite ed è stata prorogata la durata del mandato del Consiglio provinciale in carica.

Altro organo della Provincia, ma non di tipo elettivo, è l'**Assemblea dei Sindaci**, composta dai Sindaci di tutti i comuni facenti parte del territorio della Provincia di Varese. E' organo di impulso, controllo e consultazione della Provincia

La struttura organizzativa

Come dettagliatamente illustrato nei Piani approvati negli ultimi quattro anni, la legge 56 del 2014, oltre a mutare l'assetto ordinamentale delle Province, ne ha modificato radicalmente le competenze, identificandole come enti di area vasta chiamati ad agire in un nuovo quadro ordinamentale in cui le interazioni con altri livelli di governo del territorio acquisiscono un ruolo centrale.

Il rinnovato ruolo delle Province fa sì che esse acquisiscano un forte connotato di strumentalità e di supporto nei confronti delle comunità locali, intese quale "casa dei comuni", affinché possano divenire luogo di sintesi degli interessi sovracomunali, dei quali i sindaci sono portatori, secondo il principio di sussidiarietà verticale.

Questo percorso di riforme avviato a livello nazionale, che ha comportato un riordino istituzionale delle funzioni locali, costituisce certamente un'opportunità, ma anche una responsabilità rilevante per semplificare la pubblica amministrazione, eliminare frammentazioni e sovrapposizioni nelle competenze, ridurre i costi delle cosiddette *sovrastutture*.

Risulta essere altresì un'occasione importante per saldare al meglio il mandato democratico con i diversi livelli decisionali e gestionali delle amministrazioni, per dare loro forza e legittimazione.

Tra le linee programmatiche presentate dal Presidente della Provincia, a seguito del rinnovo del Consiglio Provinciale dell'ottobre 2018, quella denominata "Una Provincia che riparte" ha richiesto un deciso intervento sull'organizzazione dell'ente e del personale, indispensabile per garantire una costante e sempre maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel presidio dei servizi e delle funzioni provinciali.

A tal fine, con deliberazione del Presidente n. 9 del 24/1/2020, l'amministrazione ha approvato il nuovo organigramma della Provincia di Varese, in vigore dal 1° marzo 2020, che evidenzia una struttura snella ed efficiente rispondente alla realtà normativa, istituzionale e di contesto nella quale l'ente stesso si trova ad operare.

La proiezione dell'organigramma sotto riportata rileva una riduzione dei centri di responsabilità con accorpamento delle strutture di massima dimensione (aree) per funzioni omogenee, sia sulle funzioni fondamentali che su quelle non fondamentali.

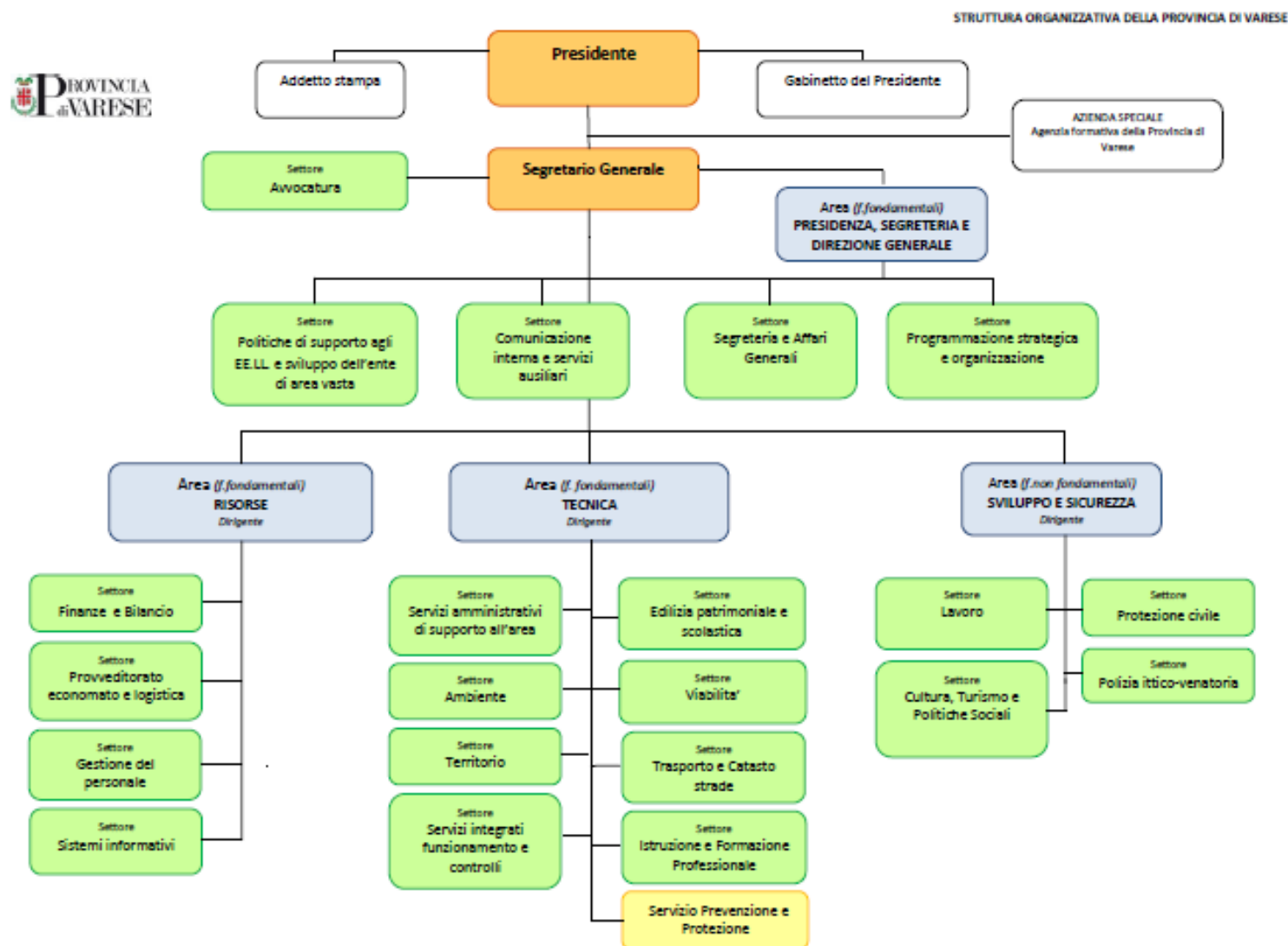
Con il nuovo assetto, difatti, le aree sulle funzioni fondamentali si riducono da sei a quattro, mentre sulle funzioni non fondamentali si riducono da due a una. Ciascuna area, assegnata a tre dirigenti neo assunti oltre che al Segretario Generale, si articola a sua volta in settori.

Incardinato nell'area tecnica è stato previsto il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente.

Con la citata deliberazione n. 9/2020 è stato approvato il funzionigramma, che elenca le funzioni che fanno capo ai singoli settori. Resta confermata la distinzione tra funzioni fondamentali, ai sensi della L. 56/2014, e funzioni non fondamentali, delegate da Regione Lombardia.

Il nuovo assetto organizzativo è entrato in vigore dal giorno 1° marzo 2020.

- Struttura organizzativa approvata con Delibera presidenziale n. 9 del 24.01.2020



L'Amministrazione "in cifre"

Alla data del 31/12/2020 l'organico complessivo dell'ente conta n. 308 unità di personale. Nella tabella sotto riportata si dà conto della composizione del personale disaggregato per genere e per qualifica.

Tab.4 - Monitoraggio disaggregato, per genere, della composizione del personale al 31/12/2020

<i>Dipendenti</i>	<i>Segretaria</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Cat. D</i>	<i>Cat. C</i>	<i>Cat. B</i>	<i>Cat. A</i>	<i>Totali</i>
<i>Donne</i>	1	1*	86	79	21	3	191
<i>Uomini</i>	-	2	62	29	19	5	117
TOTALE	1	3	148	108	40	8	308

** a tempo determinato ex art. 110 c1 d. lgs. 267/2000*

Nel corso del 2020 sono state complessivamente registrate 20 unità in uscita, così distinte:

- pensionamento: 17 unità
- mobilità ordinaria: 1 unità
- cessazione dal servizio per altri motivi: 2 unità

Al 31 dicembre 2020 del personale in servizio risultavano attivati:

- Comandi presso altre Amministrazioni: 2 unità
- Comandi presso la Provincia di Varese: 1 unità
- Convenzione: 2 unità
- Distacchi: 0 unità
- Assunzioni: 1 unità

Nella tabella sottoriportata viene dimostrato il confronto del personale dipendente in servizio nel periodo dal 2014 (anno di entrata in vigore della Legge 56/2014) al 2020: che evidenzia una pesante riduzione del personale, aggravata dalla mancata assunzione di personale in sostituzione dei recessi dovuta sia al contenimento dei costi del personale della pubblica amministrazione sia a stringenti vincoli legati al piano di risanamento dei conti cui è stata oggetto questa provincia. Per il triennio 21-23 si ritiene importante attuare misure di assunzione di personale volte a recuperare gradualmente il numero dei dipendenti necessari al buon funzionamento dell'Ente, anche in considerazione del fatto che che il giusto rapporto servizi /personale è una misura di contenimento dei rischi , oggetto di studio del presente documento.

Tab. 5 - Confronto numero dipendenti nel periodo dal 31/12/2014 – 31/12/2020

Dipendenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% differenza 2014-2020
TOTALE	506	469	376	362	341	326	307	- 39,33

Alla data di elaborazione del presente Piano le attribuzioni dirigenziali risultano così definite (Decreto n. 189 del 28/10/2020):

Area	Dirigente
Area Risorse	Dott.ssa Rosella Barneschi
Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale	Dott.ssa Antonella Guarino (già Segretario Generale)
Area Tecnica	Ing. Gabriele Olivari
Area (Funzioni non fondamentali) Sviluppo e Sicurezza	Dott. Rodolfo di Gilio

Con decreti dirigenziali sono stati conferiti complessivamente n. 21 incarichi di posizione organizzativa. Gli incarichi di posizione organizzativa sono stati affidati, a seguito di nuova procedura di evidenza pubblica, per il periodo 1 marzo 2021 – 28 febbraio 2022. Ad ogni posizione organizzativa è stata attribuita la responsabilità della gestione dei settori, nei quali si articolano le Aree.

A tali atti di nomina ha fatto seguito l'adozione di decreti dirigenziali volti all'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali, in applicazione dei principi di celerità, efficienza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa nonché al fine di assicurarne celerità e speditezza.

Nel corso del 2020 la Provincia di Varese è stata interessata da un'indagine della Guardia di Finanza nell'ambito della gestione dell'appalto che riguarda il sistema di riscaldamento negli istituti scolastici gestiti dalla Provincia. Il fatto ha avuto risalto sulla stampa locale.

3. SOGGETTI E RUOLI DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE

La legge 190/2012 definisce puntualmente soggetti, ruoli e responsabilità nella prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, pertanto in applicazione e contestualizzazione di quanto previsto si richiamano i soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in Provincia di Varese:

il **Presidente della Provincia**, quale organo di governo sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, come meglio indicato nello Statuto Provinciale vigente :

- a) approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché approva annualmente i relativi aggiornamenti (ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/12);
- b) nomina il RPCT e assicura che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);

il Consiglio Provinciale quale organo di indirizzo, secondo quanto definito nell'Aggiornamento 2016 al PNA, approva un documento di carattere generale sul contenuto e gli obiettivi strategici del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza⁵⁴ : è il soggetto titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo. È necessario che il RPCT partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è la Dott.ssa Antonella Guarino – Segretario Generale della Provincia di Varese.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è la Dott.ssa Mara Guerrera – Responsabile del Settore “Politiche di supporto agli EE.LL. e sviluppo dell'ente di area vasta” della Provincia di Varese.

L'Organismo di Valutazione: è un Organismo indipendente di valutazione che verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance e che si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1 comma 8-bis della l. 190/2012).

Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e a tal fine può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti e riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. L'OIV ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l'adeguatezza dei relativi indicatori. (art. 44 del d.lgs. 33/2013)

Al fine di ottimizzare l'efficienza, la trasparenza e la produttività del lavoro pubblico definisce le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti, elabora linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione; assicura, altresì, la correttezza dei processi di valutazione e di utilizzo dei premi, inoltre è titolare di attestazione sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 marzo di ogni anno.

La dirigenza della Provincia di Varese, ai sensi dell'art.16 commi 1 bis , 1 ter e 1 quater del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165:

- a) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

⁵⁴ Già l'aggiornamento al PNA 2017, pur ribadendo quanto già espresso nell'aggiornamento 2016, dedicava il paragrafo 4.1 al RPCT precisando alcuni profili che riguardano il procedimento di revoca e la formazione dell'elenco dei Responsabili presso l'Autorità. Rammentando altresì che tutti gli atti amministrativi concernenti le nomine, le revoche e le sostituzioni dei RPCT rimangono sotto la piena responsabilità delle relative amministrazioni, che sono tenute a comunicare ogni variazione finalizzata alla tenuta dell'elenco dei RPCT presso l'ANAC.

- b) fornisce le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formula specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- c) provvede al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti;
- d) assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione
- e) funge da raccordo tra il personale dell'Area/Settore di responsabilità e il RPCT.

il personale incaricato di posizione organizzativa svolge le medesime attribuzioni previste per i dirigenti, limitatamente alla propria sfera di attività e assumendo il proprio dirigente come primo soggetto di riferimento. Lo stesso avviene per il personale incaricato di particolari responsabilità (se nominato), il quale ha come proprio riferimento la posizione organizzativa, se presente e a esso funzionalmente sovraordinata, e il proprio dirigente.

le strutture organizzative, che in merito all'azione amministrativa hanno uno specifico ruolo in materia:

- a) **il Settore Segreteria e Affari Generali**: supporta e coordina il sistema dei controlli interni, gestisce il monitoraggio periodico sulle società partecipate e provvede all'attuazione del Piano di razionalizzazione delle stesse, predispone, per la successiva adozione da parte degli organi competenti, i documenti strategici dell'Ente secondo una logica di coordinamento e integrazione (PTPCT, Controlli interni, accesso civico agli atti), costituisce struttura organizzativa a supporto del RPCT. È in predisposizione l'aggiornamento dei vigenti Regolamenti in conformità ai mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'amministrazione nonché per adeguamento normativo;
- b) **il Settore Programmazione Strategica e organizzazione**: imposta ed esegue attività di programmazione e controllo strategico, coordinando l'attività di audit con quella dell'O.d.V. Svolge altresì funzioni di controllo di gestione diretto alla verifica degli obiettivi strategici e operativi di gestione assegnati. Fornisce i risultati di performance per la valutazione del personale e della dirigenza;
- c) **il Settore Avvocatura** che cura l'attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale dell'Ente;
- d) **il Settore Finanze e Bilancio** verifica che le proposte di provvedimenti presentino la disponibilità finanziaria, la copertura e la corretta imputazione della spesa, la corretta imputazione e la disponibilità del capitolo di entrata, la conformità dell'atto ai principi e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità, verificando altresì il rispetto del Patto di stabilità;
- e) **l'Ufficio Procedimenti Disciplinari** che ha la competenza ad avviare e gestire i procedimenti disciplinari necessari a seguito illeciti di carattere corruttivo, (secondo quanto disposto dall'art. 55bis comma 2 del d. lgs. 165/2001) in raccordo con la dirigenza e con l'Avvocatura.

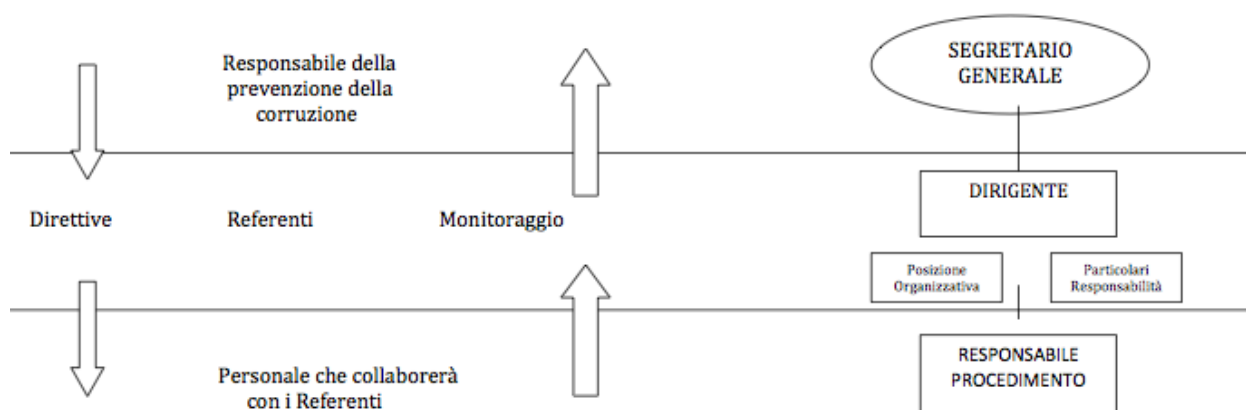
I dipendenti: è imprescindibile un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. Più in generale, tutti i dipendenti dell'ente:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;

- b) osservano le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione;
- c) segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile di servizio o all'ufficio procedimenti disciplinari;
- d) segnalano casi di personale conflitto di interesse.

Inoltre l'art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore.

I rapporti, gli scambi e i rimandi previsti dal Piano anticorruzione possono essere sinteticamente mostrati con questo schema dell'organigramma funzionale:



4. RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

L'aggiornamento 2019 al PNA dedica un'apposita sezione (allegato 3) alla definizione del ruolo, delle funzioni e delle responsabilità del RPCT. Di seguito si riportano in sintesi:

Istituzione della figura del RPCT:

La legge 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce che ogni amministrazione approvi un PTPC, che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

Criteri di scelta del RPCT:

il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. (art 1, co. 7, l. 190/2012)

Compiti e poteri del RPCT:

- a) il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPC e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione. (art 1, co. 8, l. 190/2012)

- b) il RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. (art 1, co. 7, l. 190/2012)
- c) poiché il RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», il PTPC prevede «obblighi di informazione nei confronti del RPCT con particolare riguardo alle attività ivi individuate. (art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012)
- d) il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione. (art 1, co. 10, l. 190/2012)

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- a) L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012, stabilisce che nel PTPC debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, ciò vale in particolare per le attività e le aree di rischio individuate nel PTPC e per le misure di contrasto del rischio di corruzione.;
- b) i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” (art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001);
- c) i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione” (art. 8, d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013).

I rapporti con l'organo di indirizzo

- a) L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- b) Esiste l'obbligo per il RPCT di :
 - a. riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività attraverso la relazione annuale da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione, inoltre nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta. (art. 1, co. 14, l. 190/2012)
 - b. di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione. (art. 1, co. 7, l. 190/2012)
- c) al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, si stabilisce che “l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività” (art. 1, co. 7, l. 190/2012)

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

- a) L'art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
- b) L'art 15, d.lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- c) La medesima norma, al co. 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con “Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.
- d) L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.
- e) L'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013). Titolare ad intervenire in tali casi è L'ANAC.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con

Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”

Responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l’art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”. L’art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.

5.PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il presente documento, relativo all'arco temporale 2021-2023, comprensivo delle iniziative e delle misure intraprese per la prevenzione a partire già dall'anno 2014, costituisce espressione della volontà dell'Ente di perseguire la legalità dell'azione amministrativa, attraverso l'adozione delle misure idonee a contrastare il rischio di comportamenti illeciti o di eventuali forme di abuso nell'esercizio della funzione amministrativa, anche attraverso la garanzia di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012, uno dei capitoli essenziali del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha per oggetto la gestione del rischio "*corruzione*" nei processi agiti negli ambiti di competenza. Le fasi principali sono:

- analisi - la mappatura dei processi, identificazione delle aree di rischio, individuazione delle misure per ridurre i rischi, individuazione dei referenti tenuti a relazionare al RPCT, definizione e misure per monitoraggio e aggiornamento PTPCT;
- la valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio;
- la messa in atto - pubblicazione PTPCT sul sito istituzionale, attuazione misure per ridurre i rischi di corruzione, iniziative di comunicazione e formazione PTPC, attivazione flussi informativi dei referenti verso il RPCT;
- il monitoraggio - programma di vigilanza ed esecuzione audit/controlli self assessment, relazione annuale RPCT sulle attività di monitoraggio;
- l'aggiornamento del PTPCT con cadenza annuale per considerare modifiche normative/organizzative e/o violazioni accertate.

Il P.N.A. del 2019 dedica una sezione apposita (allegato 1) alle metodologie per la gestione del rischio corruttivo da adottarsi necessariamente nell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

In linea con quanto indicato da ANAC, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, all'albo pretorio on line e nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Corruzione" un avviso di partecipazione pubblica al processo di aggiornamento del PTPCT della Provincia di Varese.

Obiettivo dell'iniziativa è quello di assicurare, nell'iter di adozione del PTPCT, il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell'ente.

Tutti i dipendenti dell'Ente sono stati raggiunti anche da un comunicato interno del Segretario Generale in qualità di RPCT.

L'evidenza pubblica ha interessato il periodo dal 3 al 28 febbraio. In tale periodo non sono state raccolte osservazioni ed altri elementi informativi.

Il Consiglio Provinciale, quale organo di indirizzo, ha approvato gli **obiettivi strategici del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021-2023**, (deliberazione n. 2 del 11/2/2021). Gli obiettivi sono stati così declinati:

N.	CAMPO DI ATTIVITA'	MODALITA' DI INTERVENTO
1	DIGITALIZZAZIONE	Ampliare il percorso di digitalizzazione dell'Ente, al fine di realizzare gli obiettivi del Piano Triennale per l'informatica 2020 -2022 con particolare riferimento alle seguenti attività: - implementare gli automatismi finalizzati alla pubblicazione certa e celere dei contenuti nella sezione "amministrazione trasparente"; - monitorare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi alla luce dell'art. 2 comma 4 bis Legge 241/90; - contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali all'interno dell'Ente.
2	FORMAZIONE INFORMAZIONE	E 1. Garantire, attraverso la figura del RPCT, un'attività di costante formazione in materia di prevenzione della corruzione, tenendo presente una strutturazione su due livelli, ossia definire percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono, così come suggerita al punto 2 del P.N.A. 2019: · livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; · livello specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione; 2. Garantire, attraverso la figura del RPCT, un'attività di costante formazione in materia di trasparenza con riferimento agli obblighi di pubblicazione, aggiornamento, completezza delle informazioni e formato in relazione alla nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679); 3. Avviare percorsi di informazione interna, con riferimento all'area della "digitalizzazione", in particolare sul "documento informatico"; 4. Sviluppare la cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico, attraverso specifiche sessioni formative (codice di comportamento, conflitto d'interessi, rapporto Amministrazione/soggetti esterni); 5. Prevedere la formazione in materia di whistleblowing anche al fine di incrementare la consapevolezza da parte del personale dipendente dell'importanza di tale strumento quale contributo al miglioramento dell'amministrazione.

N.	CAMPO DI ATTIVITA'	MODALITA' DI INTERVENTO
		6. Assicurare una costante informazione concernente atti di indirizzo, direttive o delibere assunte da ANAC in materia. 7. Prevedere l'innalzamento del livello qualitativo ed il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.
3	TRASPARENZA	Monitorare l'osservanza degli obblighi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, in materia di trasparenza (completezza/aggiornamento/formato aperto ed elaborabile) definendo in particolare i compiti dei dirigenti/Referenti della Trasparenza con particolare attenzione al rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016.
4	ROTAZIONE	1. Prevedere nelle aree maggiormente esposte a rischio corruttivo adeguati criteri oggettivi volti a garantire la rotazione periodica del personale investito di responsabilità apicale, nonché individuare eventuali soluzioni organizzative o misure alternative volte a limitare l'esposizione a detto rischio, in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione che tengano conto della loro effettiva sostenibilità sul piano organizzativo dell'Ente. 2. Prevedere una puntuale distinzione tra rotazione ordinaria e straordinaria e relativi ambiti e modalità di applicazione.
5	CONFLITTO D'INTERESSI	Prevedere un adeguato approfondimento della disciplina in materia di conflitto di interessi in relazione alla casistiche più ricorrenti.
6	MAPPATURA PROCESSI	Sviluppare un progressivo e graduale ampliamento del campo di analisi dei processi ritenuti rilevanti e descritti nel PTPCT 2020-2022.
7	AREE DI RISCHIO	Riesaminare le attuali aree di rischio generali* e specifiche** previste dalla legge e dai PNA, ai fini di una nuova ponderazione dei diversi livelli di rischio, privilegiando una valutazione qualitativa rispetto a quella numerico-quantitativa. *Aree di rischio generali: Acquisizione e progressione del personale, Contratti pubblici, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ** Aree di rischio specifiche: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, Pianificazione e gestione del territorio, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Incarichi e nomine, Affari legali e contenzioso, Smaltimento dei rifiuti, Altre attività afferenti alle funzioni istituzionali.

N.	CAMPO DI ATTIVITA'	MODALITA' DI INTERVENTO
8	CODICE DI COMPORTAMENTO	Adottare, mediante un processo di partecipazione diffusa, il nuovo Codice di Comportamento, in applicazione della delibera ANAC n. 177 del 19/02/2020 "linee guida in materia di codici di comportamento nelle amministrazioni pubbliche"
9	MONITORAGGIO E CONTROLLO	1.Implementare gli strumenti di monitoraggio finalizzati alla: • verifica periodica della puntuale applicazione delle misure preventive e dell'attuazione del Piano nel suo complesso; • verifica dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente; • verifica periodica a cura del RPCT. 2.Implementare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed il sistema dei controlli interni.
10	COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	Assicurare il necessario raccordo con il PEG/DUP, Piano delle performance e Piano di Formazione soprattutto con riferimento all'individuazione degli obiettivi assegnati alle figure apicali dell'ente in tema di anticorruzione e di obblighi di pubblicità e trasparenza.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verrà aggiornato periodicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dall'organo di vertice e delle indicazioni fornite dal D.F.P. e dall'A.N.AC. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verrà altresì aggiornato ogni qualvolta emergano o sopravvengano:

- rilevanti mutamenti organizzativi dell'amministrazione;
- normative che impongono ulteriori adempimenti o che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

A seguito dell'approvazione, sarà anche trasmesso a tutti i dipendenti dell'Ente al fine di consentirne la diffusione. Analoga trasmissione verrà effettuata in occasione dei suoi aggiornamenti. Copia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sarà altresì consegnata al personale al in caso di nuove assunzioni.

6. AREE DI RISCHIO, MAPPATURA DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il concetto di rischio

Per “gestione del rischio” si intende l'insieme delle attività coordinate, dirette a monitorare, guidare e tenere sotto controllo il funzionamento dell'Ente, con l'intento di ridurre ex ante possibili situazioni che ne compromettano l'integrità.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che devono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree, il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Individuazione delle aree di rischio

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare le aree, e al loro interno i processi, che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

L'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) autorizzazione o concessione.

L'allegato 2 del PNA 2013 ha previsto peraltro l'articolazione delle citate aree in sotto aree. L'aggiornamento del PNA 2013, di cui alla determina n. 12/2015 dell'ANAC ed i successivi aggiornamenti 2016 e 2018, hanno inoltre aggiunto ulteriori aree.

Tutte le aree sono state utilizzate nel presente piano, quali aggregati omogenei di processi, in continuità con quanto elaborato nei precedenti Piani, e più precisamente:

A) Area: acquisizione e gestione del personale

B) Area: contratti pubblici

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.03) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D.03) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F) Pianificazione e gestione del territorio

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

H) Incarichi e nomine

I) Affari legali e contenzioso

L) Smaltimento dei rifiuti

M) Altre attività afferenti alle funzioni istituzionali

Mappatura dei processi

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree, si tratta di individuare all'interno delle stesse i relativi processi.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Sul piano del metodo si pone il problema del **rapporto fra processo**, come sopra definito, e i **procedimenti amministrativi** codificati dalla L. 241/1990. La differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati, mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

L'allegato 1 al PNA 2019 prevede che la mappatura dei processi si articoli nelle seguenti fasi:

A) **identificazione dei processi**, consistente nell'elencazione completa dei processi svolti dall'amministrazione,

B) **descrizione del processo**, consistente principalmente nella descrizione delle attività che scandiscono e compongono il processo, dei soggetti che svolgono le attività e nell'individuazione della responsabilità complessiva del processo,

C) **rappresentazione**, consistente nella rappresentazione grafica o tabellare degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente.

Dell'identificazione dei processi dell'ente si è dato atto nel precedente PTPCT 2020-2022.

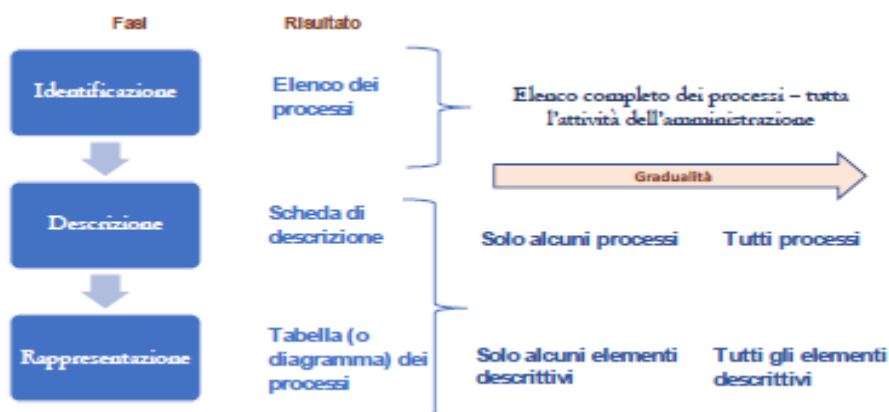
Per quanto riguarda la **descrizione dettagliata dei processi**, trattandosi di un'attività molto complessa che richiede uno sforzo notevole in termini organizzativi e di risorse disponibili, risulta indispensabile provvedervi gradualmente.

Nel corso dell'anno si è provveduto ad implementare la mappatura dei processi della Provincia inserendo gli elementi informativi relativi alle attività, all'unità organizzativa responsabile e alle altre unità coinvolte.

Nel corso dell'anno corrente si darà seguito all'attività di descrizione dettagliata dei processi relativi all'area area B "Contratti Pubblici", con l'obiettivo comunque di concludere la descrizione dei processi delle ulteriori aree entro il triennio di validità del presente Piano.

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la “rappresentazione” tabellare degli elementi descrittivi del processo sopra illustrati. Nel presente Piano detta rappresentazione è stata svolta all'interno dell'allegato “Mappatura dei processi”.

In tal modo si ritiene di aver dato attuazione al concetto di gradualità così come rappresentato da ANAC:



3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio deve essere effettuata per ciascun processo ed, in prospettiva, per le diverse fasi delle quali si compone. Si articola nei seguenti momenti:

- Identificazione dell'evento rischioso
- Analisi del rischio
- Ponderazione del rischio

3.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza di questo ente, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

E' stata effettuata una rivisitazione/verifica degli eventi rischiosi, mediante un lavoro congiunto tramite incontri con Dirigenti, Responsabili di Settore ed il personale dell'Amministrazione che conosce i processi e le relative criticità.

L'identificazione degli eventi rischiosi è stata attuata partendo dall'analisi dei processi realizzata nel precedente Piano Anticorruzione 2020-2022. In attuazione del principio della “gradualità”, nel corso del corrente anno (e dei due successivi) sarà affinata la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) a un livello via via più dettagliato (per attività), dando priorità ai processi individuati come maggiormente esposti a rischi corruttivi.

3.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio è stata effettuata tramite due strumenti:

A) l'analisi dei fattori abilitanti, cioè l'analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione;

B) la stima del livello di esposizione al rischio, cioè la valutazione del rischio associato ad ogni processo o attività.

3.2.1 Individuazione dei fattori abilitanti

Seguendo le indicazioni del PNA 2019 è stata individuata ed inserita per la prima volta nel lavoro di analisi in atto, l'individuazione dei fattori abilitanti e per ciascuno di essi è stato previsto un percorso di confronto con gli interlocutori dei diversi Settori (Dirigenti e responsabili), per determinarne la loro incidenza su ogni singolo processo. L'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione consente una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi.

Sono stati individuati i seguenti fattori abilitanti:

- a) eccessiva contrazione dei tempi procedurali definiti da norme/atti amministrativi
- b) mancanza di trasparenza
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- g)) inadeguata diffusione della cultura della legalità
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
- i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
- j) carenza di controlli
- k) eccessiva discrezionalità
- l) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti

Individuazione degli indicatori, misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

La stima del livello del rischio, correlato al primo strumento (fattori abilitanti) è funzionale a definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è importante per individuare i processi e le attività sulle quali concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio.

La valutazione del rischio è improntata ad un metodo qualitativo, indicato come preferibile da ANAC nel PNA 2019.

Le scale di giudizio individuate corrispondono a quattro gradi di valutazione:

- basso
- medio
- medio-alto
- alto

Per la definizione di ciascun livello di giudizio si è preso a riferimento quale punto di partenza l'indice di "probabilità" e l'indice di "impatto" già utilizzato come precedente sistema di misurazione del rischio.

Per la prima volta nell'ambito del presente PTPCT è stato implementato un approccio valutativo di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione. Su indicazione del PNA 2019 si è tenuto conto dei seguenti indicatori:

- indicatori ambientali;
- indicatori di processo;
- indicatori di comportamento;
- indicatori su precedenti/segnalazioni

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio che fornisce una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

La valutazione qualitativa è stata effettuata sul processo in generale ed in prospettiva sarà condotta sulle singole fasi/attività del processo stesso.

Alla valutazione tramite items si aggiunge, come detto in precedenza, una motivazione della valutazione, prendendo a riferimento l'analisi del contesto esterno ed interno, le caratteristiche del processo che si analizza, nonché i fattori abilitanti.

L'analisi del livello di esposizione è avvenuta rispettando i principi guida richiamati nel PNA, nonché il criterio generale di "prudenza" al fine di evitare la sottostima del rischio, che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

Si rimanda all'allegato per le schede di rischio oggetto di analisi nel presente Piano.

Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione». Nella definizione delle azioni da intraprendere si è tenuto conto delle misure già attuate e delle esigenze di miglioramento / aggiornamento di quelle già esistenti, evitando l'appesantimento dell'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli. La ponderazione del rischio ha portato in molti casi alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, mantenendo attive le misure già esistenti in un'ottica di consolidamento e stabilizzazione.

Per quanto riguarda la definizione delle priorità di trattamento si è tenuto conto dei processi maggiormente a rischio.

Le misure sono state individuate, tenendo conto:

- della presenza ed adeguatezza di misure preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione;
- della capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- della sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- dell'adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione;
- della gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Per ciascuno dei rischi individuati nelle diverse aree è stata progettata l'attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo le scadenze in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili, in modo da garantire la sostenibilità nella fase di controllo e di monitoraggio.

Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, su indicazione del PNA 2019 sono stabiliti due livelli di monitoraggio di attuazione delle misure:

- monitoraggio di primo livello: attuato in autovalutazione da parte responsabili dei Settori/Uffici e dell'Ente che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio (tempi e modalità sono definiti al paragrafo .MONITORAGGIO ADEMPIMENTI DEL PTPCT);
- monitoraggio di secondo livello: attuato dal RPCT, coadiuvato dall'Ufficio di supporto al RPCT, consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte dei Settori/Uffici (tempi e modalità sono definiti al paragrafo .MONITORAGGIO ADEMPIMENTI DEL PTPCT)

7. MODALITÀ DI VERIFICA SULL'ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La gestione del rischio si completa con la necessaria azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Tale monitoraggio è attuato dai dirigenti che partecipano al processo di gestione del rischio. Così come previsto dal novellato art. 16 del d.lgs. 165/2001, richiamato anche dalla circolare n. 1/2013 del D.F.P., alla dirigenza sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta in materia di prevenzione della corruzione, che, di volta in volta, saranno concertate con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

A tal fine ciascun dirigente predisporrà ed invierà in corso d'anno (secondo le scadenze fissate nel paragrafo 13 "MONITORAGGIO ADEMPIMENTI DEL PTPCT") due relazioni sull'attuazione delle previsioni del Piano. Tali relazioni oltre ad indicare le misure attuate, devono riportare le risultanze dei monitoraggi previsti dal presente Piano nonché contenere proposte di integrazione e miglioramento dei rischi e delle misure previste dal piano stesso ai fini del suo aggiornamento. Dell'esito di tale monitoraggio si terrà conto in sede di aggiornamento annuale del Piano.

L'aggiornamento del Piano da effettuare entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, segue la stessa procedura seguita per la sua prima adozione e tiene conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongano ulteriori adempimenti e/o nuove competenze;
- mutamenti nell'organizzazione e/o nell'attività dell'Amministrazione Provinciale;
- emersione di rischi non considerati in fase di prima predisposizione;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.;
- accertamenti di significative violazioni delle prescrizioni;
- riduzione del rischio di processi tale da non considerarli più a rischio di corruzione.

Il Piano può essere anche modificato in corso d'anno su proposta del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, qualora necessario sulla base di quanto previsto ai punti precedenti.

Un livello di verifica di carattere generale e più trasversale, compete alle strutture e uffici interni che riferiscono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione gli esiti delle valutazioni effettuate nell'adempimento delle proprie funzioni, così da consentire un'analisi periodica sull'andamento complessivo dell'attività amministrativa e, di conseguenza, una stima dell'efficacia delle misure contenute nel Piano.

Di seguito si riportano le modalità e i termini delle relazioni tra tali presidi e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- Settore Avvocatura: si relaziona con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione attraverso il Responsabile dell'Avvocatura, a seguito di emersione di fatti rilevanti in udienze civili, penali o amministrative e nelle relative pronunce giurisdizionali;
- Settore Finanze e Bilancio: si relaziona con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione attraverso la trasmissione di informative qualora nell'ambito dello

- svolgimento delle attività di propria competenza siano riscontrate situazioni riconducibili ad ipotesi di fenomeni corruttivi;
- Unità Programmazione Strategica e Controllo di Gestione: si relaziona con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in caso di criticità riscontrate nell'ambito delle materie trattate che abbiano determinato riflessi anche in tema di "corruzione";
 - Ufficio Procedimenti Disciplinari: si relaziona con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione attraverso l'invio dei dati, relativi a procedimenti disciplinari, avviati a carico di dipendenti, con cadenza annuale, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali ex GDPR 679/2016;
 - Settore Segreteria e Affari Generali: si relaziona con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in caso di criticità riscontrate nell'ambito dell'esercizio dei controlli interni e nella verifica di legittimità degli atti e provvedimenti assunti.

8. COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE

All'interno del DUP 2021-2023 sono declinati gli obiettivi strategici ed operativi in tema di anticorruzione e trasparenza.

L'obiettivo strategico 4.1 "Prevenire la corruzione e l'illegalità e garantire la trasparenza e l'integrità" (che discende dalla linea strategica 4 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) si articola nei seguenti obiettivi operativi:

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1	OBIETTIVO OPERATIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'
PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' E GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (assicurare la Prevenzione della Corruzione anche attraverso la Trasparenza)	4.1.1 AZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Settore Segreteria e Affari Generali
	4.1.2 MISURE PROGRAMMATE PER L' ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	TUTTI I SETTORI /UFFICI DI STAFF DELL'ENTE

Gli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 sono tradotti in obiettivi (con azioni ed indicatori) all'interno del Piano della Performance. Gli obiettivi del Piano della Performance sono declinati prevedendo appositi indicatori che ne rilevino il grado di conseguimento, cui connettere gli esiti del processo di valutazione.

La verifica riguardante il Piano della Performance e la relativa reportistica costituiscono anche elemento di verifica sull'attuazione del PTPCT.

Il PTPC risulta integrato rispetto ai principi del Ciclo di gestione delle Performance (art. 4 del D.Lgs. 150/2009) che caratterizza la Provincia di Varese e segue i principi e le caratteristiche di trasparenza, immediata intellegibilità, veridicità, verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed esterna e orizzonte pluriennale. In particolare, il Ciclo prevede fasi che vanno dalla pianificazione strategica degli obiettivi alla loro programmazione operativa, passando per il Sistema di misurazione della performance e per la relativa reportistica.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 ha una dimensione triennale che si coordina e integra al Piano della Performance. Alcune delle misure adottate al fine di contrastare i rischi corruzione si sono tradotti anche in obiettivi dirigenziali con relativi indicatori di risultato che sono confluite nel Piano della Performance con riflessi sul sistema di valutazione del personale.

9. IL PIANO DELLA FORMAZIONE E LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Nel P.N.A. il tema della formazione sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione viene ampiamente trattato, identificando espressamente gli elementi da includere nel Piano Annuale della Formazione.

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione e trasparenza prevede uno stretto collegamento tra il **Piano Annuale di formazione**, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679. I fabbisogni formativi sono individuati, sentite in merito le proposte dei dirigenti, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in raccordo con il Responsabile del Settore Programmazione strategica e Organizzazione.

Nello specifico il PNA dà indicazioni affinché tutti i dipendenti, a prescindere dalle tipologie contrattuali, ricevano una formazione iniziale sulle regole di condotta definite dal Codice di comportamento nazionale (dPR 62/2013) e da quello dell'Amministrazione di appartenenza.

Nell'atto di indirizzo del Consiglio provinciale relativo agli obiettivi del PTPCT 2021 – 2023 vengono fornite le seguenti indicazioni di carattere generale e operativo nella programmazione delle attività formative in materia di prevenzione della corruzione:

1. Garantire, attraverso la figura del RPCT, un'attività di costante formazione in materia di prevenzione della corruzione, tenendo presente una strutturazione su due livelli, ossia definire percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono, così come suggerita al punto 2 del P.N.A. 2019:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;
- livello specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione;

2. Garantire, attraverso la figura del RPCT, un'attività di costante formazione in materia di trasparenza con riferimento agli obblighi di pubblicazione, aggiornamento, completezza delle informazioni e formato in relazione alla nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679);

3. Avviare percorsi di informazione interna, con riferimento all'area della “digitalizzazione”, in particolare sul “documento informatico”;

4. Sviluppare la cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico, attraverso specifiche sessioni formative (codice di comportamento, conflitto d'interessi, rapporto Amministrazione/soggetti esterni);

5. Prevedere la formazione in materia di whistleblowing anche al fine di incrementare la consapevolezza da parte del personale dipendente dell'importanza di tale strumento quale contributo al miglioramento dell'amministrazione.

6. Assicurare una costante informazione concernente atti di indirizzo, direttive o delibere assunte da ANAC in materia.

7. Prevedere l'innalzamento del livello qualitativo ed il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

Al fine di garantire un adeguato approfondimento alla materia, acquisendo quanto suggerito dal PNA, nella fase di progettazione didattica si tenderà a preferire un approccio formativo orientato all'esame di casi concreti e teso al contempo a far crescere le competenze tecniche e comportamentali del dipendente pubblico ai fini della prevenzione di rischi corruttivi.

Sarà assicurata la verifica del grado di soddisfazione delle iniziative formative da parte dei partecipanti e la raccolta di eventuali proposte di approfondimento o miglioramento.

Il coinvolgimento in attività di docenza "in house" di dirigenti/funzionari interni sarà prevista in particolare sul tema del "documento informatico" nell'ambito del più ampio obiettivo di ampliamento del percorso di digitalizzazione dell'ente.

In caso di assegnazione di personale neoassunto a settori maggiormente esposti al rischio corruzione, a questo sarà garantito un affiancamento da parte di personale esperto.

10. CODICE DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE

Ai sensi dell'art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 - così come novellato dalla legge 190/2012 – e dell'art. 1, comma 2 del DPR 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è stato adottato il "Codice di comportamento per il personale della Provincia di Varese".

Tale documento si ispira ai contenuti, oltre che delle norme citate, del P.N.A. e delle linee guida emanate dall'A.N.A.C. con delibera 75/2013.

L'attuale Codice richiama specificamente, con riferimento all'organizzazione provinciale, i divieti e gli obblighi prescritti dalla normativa di settore e sancisce, per la violazione degli stessi, la propria qualificazione di fonte di **responsabilità disciplinare**.

In particolare:

- indica gli obblighi di comportamento dei dipendenti di qualifica dirigenziale e non dirigenziale della Provincia di Varese, al fine di assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico e dei principi propri dello spirito di servizio, dell'autonomia, della partecipazione, della legalità, del rispetto e della fiducia nelle relazioni allo scopo di contribuire al benessere delle persone e, più in generale, al benessere organizzativo;
- include tra i soggetti tenuti al rispetto del Codice le imprese fornitrici di servizi a favore di Provincia di Varese, nonché i loro collaboratori a qualunque titolo, i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, i titolari di incarichi negli Uffici di diretta collaborazione degli organi di rilievo politico;
- sancisce precise modalità di condotta, tra le quali: l'obbligo di utilizzo e custodia dei beni di proprietà dell'Amministrazione secondo diligenza e buona fede, per esclusive ragioni d'ufficio, salvo particolari motivi personali d'urgenza, l'obbligo di astensione in caso di sussistenza di conflitto di interessi, l'obbligo di assicurare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, il divieto di accettazione, anche in forma frazionata ed in diversi periodi temporali, di regali o altre utilità, del valore superiore a 50,00 euro, ed infine l'obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche che possono danneggiare l'Amministrazione.

Quanto al controllo sull'attuazione e sul rispetto dei Codici, le prime attività di vigilanza sono assicurate dai dirigenti responsabili di ciascuna Struttura.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento e la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni).

Questa necessaria connessione verrà mantenuta anche nell'operazione di aggiornamento del vigente Codice di comportamento per il personale della Provincia di Varese, in applicazione della delibera ANAC n. 177/2020 ad oggetto "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" che contiene indicazioni e misure per la revisione e l'aggiornamento dei Codici di comportamento degli enti pubblici.

L'aggiornamento del "Codice di comportamento per il personale della Provincia di Varese" costituisce obiettivo di attività del presente piano.

Gli ambiti generali previsti dal Codice generale entro i quali le amministrazioni possono definire ulteriori doveri sono:

- Prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali
- Rapporti con il pubblico
- Correttezza e buon andamento del servizio
- Collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione
- Comportamenti nei rapporti privati.

L'aggiornamento dell'attuale Codice sarà attuato tramite una procedura di partecipazione diffusa: la prima bozza di codice sarà aperta ai contributi di tutti i possibili interessati, come previsto dall'art. 54, comma 5 del d. lgs. 165/2001. A seguito della raccolta e valutazione delle considerazioni e proposte pervenute si procede alla definizione conclusiva del codice di ente.

Un ruolo centrale nel coordinamento dei soggetti coinvolti (dirigenti, ufficio provvedimenti disciplinari, OIV) nell'aggiornamento del codice "aziendale", è riservata al RPCT che guida un lavoro di approfondimento dei doveri specifici da rispettare, in stretta connessione con la definizione delle misure di prevenzione della corruzione del PTPCT.

11. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DELLA S.U.A. (Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese)

Già nel corso del 2015 si è voluto intervenire con finalità di prevenzione della corruzione nell'ambito del settore degli appalti pubblici, individuato come un settore ad alto rischio corruttivo, mediante l'introduzione di importanti e innovative misure organizzative e procedurali interne alla Provincia.

Dando seguito ad atto di indirizzo approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 49 del 27 novembre 2014, il Consiglio Provinciale con delibera n. 30 del 19.06.2015 ha costituito formalmente la Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese, organicamente incardinata, a seguito della nuova struttura, nell'Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale, diretta da personale con profilo dirigenziale e con competenza giuridico-amministrativa, ai sensi della normativa antimafia (art. 13 della L. 136/2010), rispettando i parametri imposti dal decreto attuativo (D.P.C.M. 30.6.2011).

In ottemperanza al nuovo ruolo della Provincia quale ente di area vasta, oltre ad essere una struttura di supporto per i Settori dell'Ente, offre un servizio tecnico-amministrativo agli enti locali del territorio, ai sensi dell'art. 1, c. 85 e c. 88 della L. 56/14.

Il Consiglio Provinciale, nella seduta del 13/09/2018, ha approvato il nuovo regolamento dei contratti della Provincia, operando un restyling del precedente, sempre con la finalità di garantire la massima trasparenza alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, la massima rintracciabilità dei dati e il conseguente più agevole controllo del segmento in esame in itinere ed ex post.

Tutte le innovazioni organizzative e procedurali avviate nel Piano 2015-2017, pertanto, hanno tuttora validità sia per le procedure di affidamento degli appalti interne alla Provincia di Varese, sia per le procedure similari che la SUA-Provincia ha gestito anche nel corso degli ultimi anni su delega dei Comuni aderenti alla SUA, dando anche a tutto il territorio provinciale un forte segnale di visibilità, orientato ai principi di trasparenza, efficienza e prevenzione alla corruzione.

Al 31/12/2020 gli enti convenzionati con la SUA sono pari a 125. La SUA della Provincia di Varese opera con le funzioni di Stazione Unica Appaltante per la Provincia di Varese e per gli enti convenzionati, fornendo anche supporto giuridico-amministrativo. Nel Settore opera anche l'Ufficio Contratti che ha proseguito la propria attività istituzionale all'interno dell'ente e, in coordinamento con i settori tecnici provinciali, ha fornito negli ultimi anni supporto tecnico-amministrativo agli enti aderenti, ai sensi dell'art. 14 delle convenzioni sottoscritte.

In particolare, la costituzione della SUA e la revisione del regolamento dei contratti hanno ottenuto i seguenti risultati con finalità anticorruzione:

- 1) Modificare l'assetto attuale delle responsabilità dirigenziali interne alla Provincia, creando una netta distinzione tra i soggetti responsabili della fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (con competenze e professionalità tecniche) e i soggetti responsabili della fase di individuazione del contraente (con competenze giuridico-amministrative), come disposto dal vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti. L'unicità di centro decisionale per le due fasi (progettuale/esecutiva da un lato e individuazione del contraente, dall'altra) è prevista esclusivamente per affidamenti di modesta entità economica (servizi e forniture con importo a base d'asta inferiori a 40.000 € e lavori di importo inferiore a 150.000 €) e per casi particolari, motivati da ragioni tecniche espressamente codificate dalla norma, quali:
 - gli affidamenti di cui dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e in genere dalla normativa regionale o nazionale di riferimento
 - lavori in caso di urgenza e somma urgenza ex art. 36 c. 8 e 163 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
 - le perizie di variante ex art. 106 e 149 D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
- 2) informatizzazione della procedura di individuazione del contraente, tramite l'adozione obbligatoria dello strumento telematico d'acquisto SINTEL/MEPA e l'adozione del nuovo

albo fornitori dell'ente. Tali misure garantiscono la totale rintracciabilità di tutte le operazioni di gara, la conseguente trasparenza e controllabilità della procedura.

12. ALTRE INIZIATIVE

12.1 Indicazione dei criteri di rotazione ordinaria del personale

La rotazione del personale addetto alle aree di maggior rischio rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e costituisce una misura obbligatoria prevista dalla legge, tenuto conto dei vincoli oggettivi e soggettivi. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co.10 lett. b).

Il PNA 2019 definisce la rotazione del personale una “...misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali”.

Nonostante l'ANAC riconosca che si tratta di una misura che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa, nondimeno, invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare con altre misure.

La rotazione che si prevede di applicare all'ente è quella *ordinaria* e di tipo funzionale.

Nei settori organizzativi interessati da processi individuati a più elevato rischio di corruzione, sarà applicata secondo un criterio di gradualità nel triennio di riferimento la misura della rotazione del seguente personale:

- a) dirigenti
- b) incaricati di posizione organizzativa
- c) personale responsabile di procedimenti valutati a rischio nel PTPCT

La rotazione funzionale, laddove compatibile con eventuali diritti individuali dei dipendenti soprattutto qualora si riflettano sulla sede di servizio del dipendente⁵⁵, sarà assicurata nell'arco di sei anni sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia del buon andamento e la continuità della gestione amministrativa evitando nei sei anni la contestuale rotazione nello stesso settore dei dirigenti, titolari di posizione organizzativa e responsabili di procedimento;
- evitare, di regola, la permanenza della stessa persona nella medesima posizione di lavoro, per un periodo superiore a sei anni;
- salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa, evitando, anche con la previsione di attività di affiancamento, che la misura possa causare interruzione o sospensione dell'attività;

⁵⁵ A titolo esemplificativo: i diritti sindacali, la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

- non applicazione ai dirigenti con contratto a tempo determinato con divieto, però, per i medesimi di ricoprire, in caso di rinnovo contrattuale, la stessa posizione professionale se relativa, anche parzialmente, a processi rilevati dal P.T.P.C.T;
- se le dimensioni organizzative del settore lo consentono, la rotazione dei responsabili di procedimento può esaurirsi all'interno dello stesso settore;
- esclusione per le posizioni dirigenziali caratterizzate da infungibilità della specifica professionalità, per le quali è richiesto uno specifico titolo di studio o abilitazione professionale non rinvenibile in capo ad altri dipendenti della stessa qualifica, e fatta salva la possibilità di ricorso a contratti a tempo determinato.

Nel caso in cui il Presidente confermi il Dirigente, si dispone che la misura della rotazione sia applicata dal Dirigente della medesima Area/Settore/Ufficio al personale non dirigenziale, con priorità al personale incaricato di PO, ai responsabili del procedimento, e comunque per le posizioni esposte al rischio di corruzione.

Come illustrato nel precedente PTPCT, a seguito della procedura di conferimento di incarichi di posizione organizzativa del 2019, si è verificata un'effettiva rotazione di alcune unità di personale a capo di alcuni Settori dell'Area Tecnica. Gli incarichi di posizione organizzativa sono stati rinnovati nel 2020 e da ultimo a marzo 2021, per un ulteriore anno.

Per quanto concerne le figure dirigenziali, nel corso del 2020 si sono verificati avvicendamenti nell'ambito dell'Area Tecnica. Sino a maggio 2020 la Provincia ha provveduto ad attivare un comando a tempo parziale da altra amministrazione. Da giugno ad ottobre l'attribuzione ad interim della responsabilità dirigenziale della Area Tecnica al Dirigente dell'Area Risorse e da novembre 2020 l'assunzione di un dirigente tecnico dedicato.

Gli avvicendamenti sopra descritti hanno realizzato una rotazione ordinaria di fatto in settori dell'ente interessati da processi dell'Area B "Contratti pubblici".

Nell'attuale assetto organizzativo anche al Segretario Generale sono attribuite alcune funzioni dirigenziali ormai residuali.

Una successiva attività di monitoraggio sull'assetto organizzativo permetterà di prevedere un'accurata programmazione degli strumenti a supporto della rotazione (p.e.: affiancamento e formazione, implementazione della circolarità delle informazioni, etc ...).

A fronte della difficoltà ad utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione – in considerazione dell'attuale assetto dell'Ente quale esito dell'applicazione della L. 56/2014 -, verranno attuate, ove il numero di dipendenti assegnati al Settore/Ufficio lo consenta, scelte organizzative o altre misure preventive che possano avere effetti analoghi, quali – a seconda delle caratteristiche peculiari dei Settori/Uffici⁵⁶ -:

- una maggiore condivisione delle fasi procedurali fra gli operatori, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario in modo che, pur mantenendo l'unitarietà del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria, evitando l'isolamento di alcune mansioni e favorendo la trasparenza interna delle attività;
- una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, prevedendo che le varie fasi procedurali siano curate da più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete

⁵⁶ A titolo esemplificativo: dimensione e relativa dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni.

l'adozione del provvedimento finale (p.e. svolgimento d'istruttorie e accertamenti, adozione di decisioni, attuazione delle decisioni prese, effettuazione delle verifiche);

- un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti, facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie.

Il ricorso alla rotazione – o misure analoghe - deve necessariamente essere considerato in una logica di complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione.

12.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

Il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 , agli artt. 209 e 210 ha abrogato i commi da 19 a 25 dell'art. 1 della L. 190/2012

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Agli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016 si prevede quindi che la scelta arbitrale sia facoltativa, cioè alternativa al ricorso al giudice ordinario, ed impone come unico modello di arbitrato un tipo di arbitrato obbligatoriamente amministrato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici

Si ribadisce, come prassi adottata nell'Ente ad oggi, di non utilizzare l'arbitrato, rimettendo il contenzioso alla giurisdizione ordinaria.

12.3 La rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego) all'art. 16, co. 1, lett. l-quater¹⁹, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione *«del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»*.

Il PNA 2019 invita a dedicare una maggiore attenzione alla misura della rotazione straordinaria e rinnova l'indicazione di monitorare con attenzione le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura al fine di dare concreta attuazione all'istituto.

L'ANAC con delibera n. 215 del 26 marzo 2019, analizzando la normativa rilevante, ritiene, rivedendo la posizione precedentemente assunta (PNA 2016 e Aggiornamento 2018 al PNA), che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria, mentre è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del

Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

In merito alla tempistica di adozione di un provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione dispone l'applicazione dell'istituto in oggetto, l'Autorità ritiene che la stessa debba coincidere con il momento in cui il dipendente viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., ossia non appena l'Amministrazione venga a conoscenza dell'avvio del procedimento penale.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito⁵⁷. In assenza di disposizioni di legge in merito alla durata della misura, ed in assenza di disposizioni regolamentari, l'Amministrazione si riserva di provvedere caso per caso, motivando adeguatamente, a definirne la durata.

In caso di obiettiva impossibilità ad attuare il trasferimento d'ufficio, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento, mentre per coloro che non siano dipendenti, la revoca dell'incarico senza conservazione del contratto.

Nel caso di incarico dirigenziale, comportando la misura il trasferimento a diverso ufficio, consiste nell'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni *“ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento”* (art. 19, co. 10, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Nel caso di rinvio a giudizio, per lo stesso fatto, trova applicazione l'istituto del trasferimento disposto dalla legge n. 97/2001. In tal caso qualora il trasferimento sia già stato disposto in sede di rotazione straordinaria, l'amministrazione può nuovamente disporre il trasferimento (ad esempio ad un ufficio ancora diverso), oppure può limitarsi a confermare il trasferimento già disposto, salvo che al provvedimento di conferma si applicano i limiti di validità temporale previsti dalla legge n.97/2001 (5 anni).

Nella medesima delibera viene infine affrontata l'ipotesi di applicazione della rotazione straordinaria anche nel caso di procedimenti disciplinari⁵⁸, laddove si segnala che seppur nelle more dell'accertamento in sede disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e giustificano il trasferimento, naturalmente anch'esso temporaneo, ad altro ufficio.

Nel corso del 2020 non si sono verificati episodi che abbiano richiesto l'attuazione dell'istituto della rotazione straordinaria all'interno dell'ente provincia di Varese.

12.4 Disciplina degli incarichi extraistituzionali e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti

Tra le misure di carattere preventivo, previste dalla Legge 190/2012 (art. 1, comma 42 lett. a, che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 53 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165), particolare attenzione è stata riservata alla materia degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, sul quale, peraltro, è intervenuta anche l'Intesa della Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali n. 79 del 24.07.2013.

Il quadro normativo vigente (in particolare il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 - art. 53, la L. 23.12.1996, n. 662 - art. 1 commi 56-65, il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 - artt. 60-64) contiene numerose limitazioni all'esercizio delle attività libero-professionali da parte del personale, al fine di prevenire situazioni potenzialmente conflittuali con l'attività di istituto, che potrebbero

⁵⁷ In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, si deve ritenere che il trasferimento possa avvenire con un trasferimento di sede o con una attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell'amministrazione.

⁵⁸ espressamente prevista dalla lettera l-quater dell'art. 16, co. 1, purché si tratti di “condotte di natura corruttiva”

costituire l'occasione per il verificarsi di illeciti, anche di natura corruttiva, compromettendo il buon andamento dell'azione amministrativa.

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che rappresentino caratteristiche di abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriale. Per quanto concerne gli incarichi vietati ai pubblici dipendenti trova applicazione – nelle more di approvazione di Disposizioni operative - quanto contenuto nel documento «Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti» approvato formalmente dal tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013⁵⁹.

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante. Il dipendente è tenuto altresì a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 53, co. 12).

Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del d. lgs. 165/2001 resta estraneo al regime di autorizzazione l'espletamento dei sottoelencati incarichi:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
 - incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'Amministrazione – secondo tempi e modalità già in uso presso la Provincia di Varese e presidiate dal Settore Amministrazione del Personale.⁶⁰ In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il "Regolamento di Gestione ed organizzazione del personale" della provincia di Varese al Capo 13 artt. 95, 96 e 97 disciplina i divieti e le incompatibilità del rapporto di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi.

⁵⁹ Per il documento completo si veda la sezione Allegati

⁶⁰ Il Settore Amministrazione del Personale – nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale - acquisisce la domanda di autorizzazione ad espletare incarico esterno e contestuale nulla osta del Dirigente Responsabile, verifica che ricorrano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto ed a conclusione dell'incarico acquisisce la Comunicazione di espletamento incarico esterno. Il Settore Amministrazione del Personale provvede altresì agli adempimenti di Trasparenza di cui al d. lgs. 33/2013 e di comunicazione alla Funzione Pubblica.

In assenza dell'adozione dei regolamenti ministeriali previsti per l'individuazione dei criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ai diversi ruoli professionali, la Provincia di Varese, con proprio atto stabilisce i limiti da osservare nelle autorizzazioni in materia. Con Delibera Presidenziale n. 34 del 7/3/2017 ha definito che le attività retribuite dei dipendenti della Provincia a favore di soggetti esterni possono essere effettuate con soggetti pubblici per i quali non sussistono cause di incompatibilità con l'attività di servizio del dipendente pubblico e per un importo complessivo annuo lordo pari al 30% (trenta per cento) calcolato sull'importo dello stipendio annuo - lordo irpef.

Sono fatte salve le disposizioni speciali quali gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311 del 2014.

E' fatta salva la valutazione dell'assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53 comma 5 e 7).

12.5 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Tra le misure di carattere preventivo che Provincia di Varese ha posto in essere, in conformità a quanto previsto dal P.N.A., assumono particolare rilievo le direttive in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali, presenti nel vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

Il D.Lgs. 08.04.2013 n. 39, in vigore dal 04.05.2013, ha dettato precise disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

Il Settore Amministrazione del Personale acquisisce dal destinatario dell'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconfiribilità o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, redatta secondo il modello approvato dallo stesso Settore.

Dell'avvenuta acquisizione di tale dichiarazione viene dato espressamente atto nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui sussista una causa di incompatibilità, l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico rimane sospesa fino all'avvenuta rimozione della causa di incompatibilità; per tal fine, è assegnato all'interessato/a un termine per la rimozione della stessa.

Il Dirigente del Settore Amministrazione del Personale monitora annualmente l'insussistenza di cause di incompatibilità o di inconfiribilità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.

La dichiarazione va prodotta, da tutto il personale di livello dirigenziale, annualmente ed entro il 1° marzo di ogni anno.

L'attività di controllo, svolta annualmente, viene attuata attraverso l'intervento attivo del Dirigente del Settore Amministrazione del Personale; gli esiti della verifica, congiuntamente ad una relazione illustrativa che espliciti le modalità di definizione del campione analizzato, la tipologia dell'indagine eseguita e il periodo di riferimento, devono essere trasmessi, con cadenza annuale, a decorrere dal 01.07.2014, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Indipendentemente dal monitoraggio annuale, eventuali situazioni di incompatibilità debbono essere immediatamente segnalate agli stessi Uffici a cura di ogni Dirigente che ne sia venuto a conoscenza.

Nel caso di sopravvenute situazioni di inconfiribilità determinate da condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, fatte salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto e sempre che non sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, possono essere conferiti incarichi di studio o di ricerca

e comunque incarichi diversi da quelli che comportano esercizio di competenze di amministrazione e gestione.

Sono fatte salve le conseguenze previste, in caso di sospensione dall'incarico dirigenziale o di collocamento del dirigente a disposizione, dall'art. 3 commi 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 39/2013.

L'Autorità è intervenuta con propria Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019 recante "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti provati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d. lgs. n. 39/2013 e art 35bis d. lgs. n. 165/2001"

12.6 Disciplina delle attività successive alla cessazione dal servizio (c.d. pantouflage – revolving doors)

Tra le diverse misure di contrasto della corruzione, la legge n. 190/2012, all'art.1 comma 42 lett. l), ha introdotto, nell'ordinamento giuridico, aggiungendo all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, il comma 16 ter, un ulteriore istituto, funzionale alla conservazione del profilo di imparzialità del "funzionario pubblico" e a prevenzione del fenomeno corruttivo. Il divieto di pantouflage è stato definito dall'ANAC come una forma di «incompatibilità successiva».

L'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

L'aggiornamento 2019 al PNA evidenzia come lo scopo della norma sia quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

L'Autorità ha affrontato il tema del *pantouflage* a seguito di segnalazioni e richieste di parere, esprimendo il proprio avviso al fine di fornire indicazioni e superare alcune incertezze sorte in via di prima applicazione della norma.

In primo luogo l'ANAC specifica che, nonostante la disciplina sul divieto di *pantouflage* si applichi innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, sono da intendersi compresi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo⁶¹. Inoltre il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a

⁶¹ cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015

tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Un secondo aspetto riguarda il contenuto dell'esercizio dei cosiddetti *poteri autoritativi e negoziali*, laddove si intende primariamente l'emanazione di provvedimenti amministrativi ed il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma non esclude altresì il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.⁶²

Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

L'Autorità in ultimo ha chiarito che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la P.A. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari e che quindi siano da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.⁶³

La Provincia di Varese attua, nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, i principi previsti dalla normativa nazionale, attraverso le seguenti azioni:

- prevedere nei contratti di lavoro di assunzione del personale l'inserimento della clausola del divieto di prestare attività lavorativa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla succitata normativa;
- l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- inserire nei bandi di gara per l'affidamento di lavori e fornitura di beni e servizi delle condizioni di non aver stipulato contratto di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione con i soggetti individuati dalla precitata norma nonché prevista l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione.

L'Autorità ritiene inoltre opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all'ANAC, all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

La violazione del divieto di *pantouflage* comporta in primo luogo la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed è fatto altresì divieto, ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare, con le Pubbliche Amministrazioni, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi, eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

A seguito della pronuncia del 29/10/2019 del Consiglio di Stato - che ha stabilito la competenza dell'ANAC in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di "incompatibilità successiva" di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, espressamente richiamato all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 oltre ai previsti poteri sanzionatori – ANAC si è riservata di adeguare il Regolamento di vigilanza del 29 marzo 2017.

⁶² cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015

⁶³ cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera 88 dell'8 febbraio 2017

12.7 Adozione di misure per la tutela del *whistleblower*

L'art. 1, comma 51 della L.190/2012, integrando il D.Lgs. 165/2001 con il nuovo art. 54 bis, introduce la tutela del dipendente pubblico che denuncia (cfr. art. 361 c.p. "Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale") o riferisce comportamenti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro: l'attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, deve essere considerata come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di corruzione e di *mala gestio*.

Secondo le linee guida A.N.A.C. di cui alla determinazione n. 6 del 28 Aprile 2015 nonché a seguito della pubblicazione della Legge n. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", con Delibera Presidenziale n. 28 del 28 febbraio 2018 la Provincia di Varese ha approvato la procedura per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, (c.d. *Whistleblowing*) e il modello per la relativa segnalazione.

La segnalazione può riguardare non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

La segnalazione può riguardare anche fatti accaduti in un'Amministrazione diversa da quella in cui si presta servizio al momento della segnalazione, in caso di trasferimento, comando o distacco. In questo caso il RPCT che riceve la segnalazione la trasmette all'Amministrazione a cui i fatti si riferiscono.

La norma impone che il dipendente che segnali un illecito non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie sul luogo di lavoro per motivi in qualche modo collegati alla denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico; nell'ambito del procedimento disciplinare, la sua identità non può essere rivelata, senza il previo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ad eccezione dei casi in cui non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: ciò significa che la rivelazione delle generalità del segnalante potrà avvenire soltanto, ove ciò rappresenti l'unico elemento, per difendersi dalle accuse mosse sul piano disciplinare. Per espresso disposto di legge, non è ammesso l'accesso agli atti ex art. 22 e segg. L.241/1990.

Dunque, il RPCT che riceve una segnalazione di illecito ha l'obbligo di adottare tutte le precauzioni necessarie affinché sia tutelato il segnalante e non sia rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare: tale tutela è sancita anche dall'art. 13, comma 9 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il RPCT che riceve la segnalazione ha altresì l'obbligo di mantenere riservate le informazioni delle quali viene a conoscenza: la violazione di tale prescrizione, in quanto dettata dal Piano, può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

La violazione da parte di dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano di prevenzione della corruzione, ivi compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai sensi dell'art. 54bis, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, in questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

La tutela degli obblighi di riservatezza è altresì attuata attraverso l'individuazione di canali riservati per ricevere le segnalazioni.

Nel corso del 2019, con deliberazione presidenziale n. 92 del 13/6/2019 la Provincia di Varese ha aderito al progetto WhistleblowingPA, promosso da "Transparency International Italia" e il "Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali", che offre alle pubbliche amministrazioni una piattaforma informatica gratuita che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale (accedendo tramite il sito istituzionale dell'Ente). Con medesima Delibera Presidenziale è stata adeguata la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità assunta nel 2018 (la documentazione è reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione).

Le disposizioni in materia di Whistleblowing saranno oggetto di aggiornamento a seguito dell'adozione delle Linee guida ANAC "in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" la cui fase di consultazione si è conclusa il 15/09/2019.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato.

Nel corso del 2020 non sono pervenute segnalazioni al RPCT tramite lo strumento del Whistleblowing.

12.8 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

L'art.1, comma 17 della Legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo ed a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St. 9 settembre 2011, n. 5066)."*

La Provincia di Varese può attuare i principi previsti dalla normativa nazionale, attraverso le seguenti azioni:

- elaborare patti di integrità o protocolli di legalità da imporre in alcuni casi ai concorrenti in sede di gara;

- inserire negli avvisi/bandi di gara/lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Diviene obiettivo di attività per l'anno 2021 la predisposizione e l'approvazione del Patto di integrità dell'Ente.

12.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

In base a quanto disposto al comma 9, lett. d) e al comma 28 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il P.N.A. ha elencato, tra i dati che costituiscono il contenuto minimo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, anche la realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi, quale misura di prevenzione della corruzione di carattere trasversale.

La disciplina in materia è definita dalla L. 241/1990:

- la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (art. 2, c. 9 L. 241/1990);
- il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, in caso di ritardo, comunica il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, e, in caso di mancata ottemperanza, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria (art 2, c. 9-bis L. 241/1990);
- il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti che si sono conclusi con ritardo (art 2, c. 9-quater L. 241/1990);
- nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalle norme e quello effettivamente impiegato (art 2, c. 9-quinquies L. 241/1990);
- il diritto ad ottenere un indennizzo per il mero ritardo (art. 2 bis introdotto con l'art. 28 del D.L. 69/2013, c.d. Decreto del fare) in caso di inosservanza del termine di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici.

Il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 ha introdotto una modifica all'art.2 con il nuovo comma 4 bis che prevede:

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e ((pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"),) i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ((sono definiti)) modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ((, nonche' le ulteriori modalità di pubblicazione)) di cui al primo periodo.

Il legislatore è tornato sull'obiettivo di conseguire una riduzione dei tempi di durata del procedimento amministrativo, puntando su due elementi:

- viene richiesto di pubblicare in Amministrazione Trasparente i tempi massimi che la legge ha stabilito per i procedimenti, ma anche i tempi effettivi impiegati

- viene chiesto di effettuare la comparazione dei tempi di legge con quelli effettivamente impiegati

Tale novità normativa impone un preventivo censimento dei procedimenti amministrativi dell'ente, individuandone tipologia e durata e distinguendoli da quelli che sono processi interni e che non rilevano ai fini della norma.

Nello specifico, i dirigenti firmatari dei provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti amministrativi attestano il rispetto o meno dei tempi attraverso l'inserimento negli atti finali di apposite formule; a tale riguardo saranno fornite indicazioni in merito, anche a seguito della definizione di modalità e criteri rimandati dalla norma in esame ad un prossimo DPCM.

Inoltre, l'abrogazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013 ha fatto venir meno gli obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa, ma non gli obblighi di cui all'art. 1 comma 9 e 28, della L. 190/2012 per quanto concerne i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, obbligo altresì suffragato dall'art. 35 comma 1 del d. Lgs. 33/2013.

12.10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Con riferimento al tema, il Regolamento per la Concessione di Patrocini, Contributi e Agevolazioni, stabilisce l'obbligo generale, già previsto dalla Legge 241/1990, di preventiva determinazione dei criteri e delle modalità che l'amministrazione si impegna ad osservare per l'adozione di provvedimenti attributivi di posizione di vantaggio economico a soggetti pubblici e privati.

L'obbligo di stabilire regole certe e conoscibili a priori è a garanzia della trasparenza nell'esercizio del potere discrezionale e garantisce altresì che chiunque vi abbia interesse abbia parità di accesso al concorso per l'assegnazione di risorse pubbliche.

12.11 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

La Provincia di Varese stabilisce le seguenti azioni:

- diffondere la conoscenza alla cittadinanza delle strategie di prevenzione dei fenomeni corruttivi attuate dall'Ente mediante la pubblicazione del presente Piano nel sito istituzionale;
- agire tutte le azioni in tema di trasparenza previste dal P.T.C.T. anche al fine di prevenire fenomeni corruttivi e attuare azioni di integrità.

12.12 Il conflitto d'interessi.

Il PNA 2019-2021 dedica un paragrafo di dettaglio al Conflitto d'interessi quale tutela anticipatoria dei fenomeni corruttivi e di comportamenti che possano violare i principi costituzionali d'imparzialità, parità di trattamento, buon andamento e trasparenza di cui all'art. 97 Costituzione. Nella sua accezione più ampia esso si individua laddove la cura dell'interesse pubblico cui è proposto il funzionario pubblico possa essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013, si

aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

L'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 stabilisce che *"Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Tale disposizione ha introdotto l'**obbligo di astensione** in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente.

Il PNA 2019 ha precisato che la norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e controinteressati.

La materia del conflitto di interessi è inoltre trattata nel **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

L'art. 7 di questo decreto prevede che *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati⁶⁴, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."*, mentre l'art. 6 - a premessa - sottolinea che *"Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici."*

In base all'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, *gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni – ivi compresi quelli relativi al conflitto d'interessi – si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.*

La violazione delle norme in materia di conflitto di interessi è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16 del D.P.R. n. 62/2013) ed è causa di illegittimità degli atti adottati.

Le disposizioni prevedono:

- l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- il dovere di segnalazione in presenza di situazioni di conflitto, anche solo potenziale, che deve essere resa dal responsabile del procedimento e dall'istruttore nonché dal Dirigente;

⁶⁴ Si deve comunicare l'appartenenza e/o la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. L'Amministrazione, nei successivi trenta giorni, valuta la compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente alle associazioni o alle organizzazioni. Il presente comma non si applica all'adesione ai partiti politici, né ai sindacati.

L'astensione e la comunicazione del dipendente in caso di conflitto di interessi

Qualora si configuri il caso di conflitto di interessi, il dipendente, rende una dichiarazione al proprio dirigente, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (art 46 e 47 del DPR n. 445/2000) come da modello allegato al presente Piano (Modulo A)⁶⁵.

La valutazione delle specifiche fattispecie di conflitto di interessi è rimessa al dirigente destinatario della segnalazione (o Responsabile dell'Anticorruzione qualora il conflitto riguardi il dirigente), il quale deve rispondere per iscritto al dipendente sollevandolo dall'incarico – ed individuando, in tal caso, altro dipendente quale responsabile del procedimento - oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente stesso. In carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Le dichiarazioni di astensione sono sempre comunicate dal soggetto che le riceve al RPCT, che tramite il proprio Ufficio di supporto, provvederà alla conservazione in apposito archivio.

Visto anche il riferimento alle *gravi ragioni di convenienza* che possono determinare il conflitto di interessi, è necessario che il dirigente/superiore gerarchico verifichi in concreto se effettivamente l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione possano essere messi in pericolo.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo e vigilanza per la individuazione e la gestione del fenomeno del conflitto di interessi, l'Autorità ha fornito alcune indicazioni operative di seguito elencate:

- nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato (cfr. Delibera ANAC n. 1186 del 19 dicembre 2018);
- nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l'interessato svolge la funzione pubblica, la possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Tenuto conto dell'assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, l'Autorità ha ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi (cfr. Delibera ANAC n. 321 del 28 marzo 2018);
- in tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale o di selezione per il conferimento di incarichi, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi generali in materia di astensione e riconsiderazione del giudice (artt. 51 e 52 c.p.c.), applicabili anche nello svolgimento di procedure concorsuali, l'Autorità ha ritenuto che la situazione di conflitto di interessi tra il valutatore e il candidato presuppone una comunione di interessi economici di particolare intensità e che tale situazione si configura solo ove la collaborazione presenti i caratteri di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio professionale (cfr. Delibera n. 209 del 1 marzo 2017, Delibera n. 384 del 29 marzo 2017 e Delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018).

Le iniziative specifiche della Provincia di Varese in tema di conflitto di interessi

⁶⁵ Si veda la Sezione Allegati/Modulistica.

Nel PNA 2019 ANAC raccomanda alle amministrazioni di individuare nell'ambito del proprio PTPCT specifiche procedure di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi .

Già con il precedente PTCPT 2020-2022 si è definito affinché i settori, ciascuno per competenza, provvedano ad acquisire e conservare agli atti le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (come da modelli predisposti allegati al presente PTPCT), al verificarsi dei seguenti eventi/situazioni:

- conferimento di incarico dirigenziale
- conferimento di incarico di posizione organizzativa (Vd. Modulo B)
- assegnazione del dipendente a un ufficio a seguito di assunzione, mobilità esterna e interna (Vd. Modulo B)
- permanenza del dipendente in un ufficio interessato da modifica sostanziale delle competenze (Vd. Modulo B)
- partecipazione a commissioni di gara (Vd. Modulo F)/concorso /selezione/valutazione, comunque denominate sia per i dipendenti che per i componenti esterni (Vd. Modulo C)
- nomina a responsabili di procedimento, RUP, responsabili dell'esecuzione del contratto, direttori dell'esecuzione, collaudatori, responsabili della sicurezza (Vd. Modulo D)
- Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione, comunque denominati (Vd. Modulo E)

E' previsto che l'aggiornamento della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai fini del monitoraggio della situazione avvenga a cadenza biennale. I dipendenti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni intervenute nelle dichiarazioni già presentate.

L'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa da parte del dirigente, all'atto dell'incarico, è acquisita dal Settore Gestione del personale che ne è responsabile per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente.

In caso di conferimento di incarico di posizione organizzativa o di assegnazione del dipendente a un ufficio, nelle varie ipotesi sopra illustrate, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi è acquisita dal dirigente di assegnazione del dipendente, la quale la trasmette al Settore Gestione del personale per l'archiviazione a fascicolo del dipendente.

In tutti gli altri casi la dichiarazione è acquisita:

- dal Dirigente nel caso di dichiarazione resa dal Responsabile del procedimento
- dal Responsabile del procedimento del settore competente sul singolo procedimento.

Da quanto sopra si evidenzia che gli ambiti d'azione in cui le casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi si possono manifestare, sono le seguenti:

- nomina a componente di commissioni di concorso/selezione/valutazione o di gara;
- procedimenti di reclutamento del personale comunque denominati;
- conferimento incarichi professionali a soggetti esterni;
- procedimenti di affidamento di contratti pubblici;
- procedimenti di autorizzazione e concessione, nonché altri procedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico;
- procedimenti di erogazione di vantaggi economici comunque denominati.

Dall'anno 2020 è stato introdotto l'obbligo di riportare da parte del Dirigente/Responsabile dell'Area/Settore/Ufficio la dichiarazione circa l'assenza – in capo al medesimo ed al Responsabile del procedimento - di situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla L. 190/2012 nel corpo delle determinazioni dirigenziali di affidamento di lavori, servizi e forniture e di concessione di

contributi o vantaggi economici indiretti o altre utilità a privati, enti, etc ... (provvedimenti ampliativi).

Il rispetto di tale indicazione è stato effettuato nell'ambito dell'attività relativa ai controlli successivi di regolarità amministrativa, implementata nel corso del 2020.

In relazione agli esiti di questa attività di controllo si prevede per l'anno 2021 l'attuazione di interventi di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento.

Per le situazioni sopra descritte sono stati messi a disposizione i modelli per la dichiarazione di conflitto di interessi e per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Nel seguito un approfondimento su incarichi di consulenza/ collaborazione e sul conflitto di interessi nei contratti pubblici.

Incarichi di consulenza e collaborazione:

La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento di incarichi di consulente/collaboratore risulta coerente con quanto previsto dall'art. 2 del DPR 62/2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi previsti dal codice di comportamento anche a collaboratori e consulenti, in quanto compatibili.

Si aggiunga che l'art. 15 del d. lgs. 33/2013, prevede espressamente che le amministrazioni pubblicino i dati concernenti gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae*, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

Ai fini pratici ed in armonia con quanto indicato da ANAC nel PNA 2019 viene definito che i settori conferenti l'incarico provvedano a:

- utilizzare i modelli predisposti dal Settore Segreteria;
- acquisire la dichiarazione di conflitto di interessi da parte del consulente/collaboratore prima del conferimento dell'incarico (Modello B);
- acquisire con cadenza annuale (nel caso in cui l'incarico di consulenza sia superiore a un anno) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- informare l'interessato del dovere di comunicare tempestivamente l'eventuale situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico;
- garantire che la conservazione delle dichiarazioni e della documentazione relativa all'accertamento sia fatta tenendo conto della disciplina in materia di tutela dei dati personali.

Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici

Una specifica disciplina in materia è altresì contenuta all'articolo 42 del d.lgs. n. 50/2016 che recepisce le indicazioni delle direttive europee in materia di concessioni e appalti pubblici, e che nelle ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale⁶⁶ - nella gestione dei contratti pubblici (in tutte le sue fasi) - impone l'obbligo di segnalazione e di astensione per il personale della stazione appaltante - pena la responsabilità disciplinare del dipendente

⁶⁶ Si evidenzia la definizione di conflitto di interesse contenuta al secondo comma dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale: «Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62».

pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale - che «interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato».

L'articolo 42 si applica ai soggetti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

La disposizione in esame va coordinata con l'art. 80, co. 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, co. 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile.

Vista la rilevanza degli interessi coinvolti nel settore degli appalti pubblici, area considerata fra le più esposte a rischio di fenomeni corruttivi, l'Autorità, nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 213 del codice, ha ritenuto di dedicare un approfondimento sul tema nelle Linee Guida n. 15 approvate con Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 recante le «Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

Le Linee guida sono state predisposte con l'obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle buone pratiche, avendo a mente l'esigenza di evitare oneri eccessivi per le amministrazioni e i soggetti chiamati a operare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e di garantire imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'art. 42 del codice dei contratti pubblici si applica in:

a) ambito oggettivo:

- a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari;
- agli appalti nei settori speciali e agli appalti assoggettati al regime particolare, in forza dell'art. 114, comma 1, del Codice degli Appalti;
- ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli Appalti in forza della disciplina dettata dalla legge 241/1990 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013.

b) ambito soggettivo:

- ai dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati, ma anche a tutti coloro che siano in grado di impegnare l'Ente nei confronti di terzi o comunque rivestano un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna (es.: membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice, organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione e agli organi di vigilanza esterni);
- ai commissari e ai segretari delle commissioni aggiudicatrici, per espressa previsione dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dal medesimo articolo.

Ai fini pratici ed in armonia con quanto indicato da ANAC nel PNA 2019, è stato definito nel precedente PTPCT che, in riferimento alla singola procedura di gara, i settori interessati – nella figura del Dirigente/RUP - provvedano a:

- acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sull'assenza del conflitto di interessi prima del conferimento dell'incarico (Modello C);
- verificare che la dichiarazione (rilasciata al Responsabile del procedimento e al RUP):
 - a) abbia per oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio l'imparzialità e indipendenza del soggetto;
 - b) contenga l'obbligo di aggiornamento immediato da parte del dipendente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria;
 - c) contenga un riferimento alle conseguenze in caso di omissione, dichiarazioni mendaci, con esplicito riferimento alle sanzioni applicabili;
- raccogliere, protocollare ed archiviare le dichiarazioni ed eventuale relativo aggiornamento.

12.13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni che stipulino contratti o siano interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012).

L'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 prevede il monitoraggio *“dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere (procedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario)⁶⁷, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione”*.

Pertanto qualora sussistano rapporti di coniugio, o di parentela o affinità entro il secondo grado, ovvero altre cause di conflitto di interessi, con gli aspiranti beneficiari dell'atto conclusivo del procedimento, i dirigenti responsabili del procedimento (e i dirigenti competenti all'adozione dell'atto finale, se distinti dai responsabili del procedimento) nonché i dipendenti che vi abbiano partecipato con compiti di istruttoria, valutazione e controllo, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da modulo allegato al presente Piano (Modulo G)⁶⁸.

Inoltre i dirigenti o i dipendenti che, in sede di compilazione della dichiarazione, rilevino la sussistenza di rapporti come sopra esplicitati con i potenziali beneficiari del provvedimento⁶⁹:

- ne danno tempestiva comunicazione per iscritto allegando la dichiarazione di cui al punto precedente:
 - a) al Dirigente Responsabile del Settore/Ufficio di appartenenza se trattasi di un dipendente
 - b) al RPCT se trattasi di un dirigente
- si astengono dal partecipare ai procedimenti.

Sull'astensione decide il Dirigente Responsabile del Settore/Ufficio o il RPCT laddove il conflitto riguardi il dirigente.

Le dichiarazioni in oggetto devono essere sempre trasmesse per conoscenza al RPCT, che tramite il proprio Ufficio di supporto, provvederà alla conservazione in apposito archivio.

⁶⁷ p.e. procedimenti di reclutamento del personale comunque denominati, conferimento incarichi professionali a soggetti esterni, affidamento di contratti pubblici, autorizzazioni e concessioni, erogazione di vantaggi economici comunque denominati, etc(vedasi relative Schede Aree di rischio del vigente PTPCT)

⁶⁸ Si veda la Sezione Allegati/Modulistica.

⁶⁹ Si intendono per “potenziali beneficiari”, a titolo esemplificativo, i candidati nell'ambito di procedimenti di reclutamento del personale comunque denominati, i candidati al conferimento di incarichi professionali, i candidati all'aggiudicazione di contratti pubblici, i richiedenti autorizzazioni e concessioni, i soggetti aspiranti alla percezione di sussidi e contributi comunque denominati.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte **entro 30 giorni** dalla data in cui è nota l'identità degli aspiranti beneficiari, coincidente con il termine ultimo per la presentazione delle domande, candidature, o offerte, comunque denominate.

Tali dichiarazioni sono conservate agli atti del procedimento a cui si riferiscono.

Sul monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni i dirigenti, per l'Area/Settore di rispettiva competenza, riepilogano su base annuale (entro il 15 novembre per il periodo 1/1-31/10 e entro il 15 gennaio dell'anno successivo per il periodo 1/11-31/12) in apposito report (relazione) i casi positivi verificatisi (eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione) - nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza dei dati personali dei soggetto coinvolti - evidenziando le situazioni di conflitto manifestatesi e le relative soluzioni adottate; ciò anche al fine di consentire al RPCT di acquisire ulteriori informazioni sulle casistiche più ricorrenti onde apportare eventuali modifiche ed integrazioni al PTPCT.

12.14 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Obiettivo del 2020 è stata l'implementazione della correlazione tra i procedimenti di controllo sui provvedimenti amministrativi previsti dal regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni ed i controlli e le verifiche previste dal PTPCT, in quanto le attività effettuate ai fini del controllo di regolarità amministrativa costituiscono anche adempimento degli obblighi di controllo per la prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.

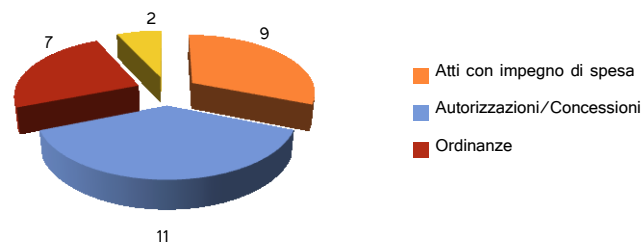
Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 11/06/2020 si è provveduto alla modifica del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, con la finalità anche di renderlo coerente con la struttura organizzativa divenuta operativa dal 1 marzo 2020.

Con determinazione dirigenziale n. 1342 del 29/07/2020 il Segretario Generale ha approvato le schede metodologiche di dettaglio e il quadro riepilogativo relativi ai controlli interni dell'Ente. Con successiva determinazione n. 1684 del 30/09/2020 ad oggetto: "Controllo successivo regolarità amministrativa. Atto organizzativo" si è determinato di sottoporre a controllo il 5% degli atti adottati per le diverse tipologie (determinazioni con impegno di spesa, autorizzazioni, concessioni, ordinanze) con sistema di estrazione casuale dall'applicativo SFERA, che è l'applicativo in uso presso la Provincia di Varese per la generazione dei provvedimenti. E' stato altresì sottoposto a controllo il 5% dei contratti/convenzioni/accordi sottoscritti, prodotti al di fuori dell'applicativo SFERA.

Il campione sottoposto a controllo, risulta così composto:

- determinazioni dirigenziali: totali atti n.175 – campione n. 9 atti;
- autorizzazioni/concessioni: n. totale atti n. 211 – campione n. 11 atti;
- ordinanze: totale atti n. 147 – campione n. 7 atti;
- contratti/convenzioni/accordi non repertoriati: tali atti sono stati chiesti ad ogni singolo Settore dell'Ente. Il totale degli atti prodotti è di 42 – campione 2.

In totale i provvedimenti controllati sono stati n. 29.



In una fase successiva si è deciso di sottoporre a controllo, anche su richiesta dell'organo di revisione contabile dell'Ente, a decorrere dagli atti adottati nell'ultimo trimestre dell'anno, gli atti adottati in applicazione del D.L. 76/2020 e successiva Legge 120/2020 di conversione, che contiene norme di semplificazione in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle procedure acceleratorie di affidamento di forniture, servizi e lavori. Tale ambito di controllo riguarderà tutti gli atti assunti nel 2021.

Il Segretario Generale, con apposito provvedimento dettaglierà l'ambito di attività per il 2021.

I contenuti della legge 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione e quelli del D.L. 174/2012 in tema di controllo di regolarità amministrativa nonché l'individuazione del Segretario Generale quale soggetto responsabile della duplice funzione hanno determinato la scelta di costituire un unico Ufficio Controlli Interni e Anticorruzione che, non solo consente di ottenere benefici in termini di ottimizzazione delle risorse, ma anche di gestire il rapporto dinamico di stretta complementarietà tra la funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e quella di prevenzione del fenomeno della corruzione ed in generale della illegalità, ossia il rispetto delle regole ed il perseguimento di un elevato livello di legalità dell'azione amministrativa quali strumenti di prevenzione, in quanto contrastano la formazione di un terreno favorevole allo sviluppo di fenomeni corruttivi o comunque illeciti.

12.15 Implementazione misure per l'anno 2021

Costituiscono ulteriore obiettivo di azione del presente PTPCT i seguenti ambiti di intervento.

12.15.1. Controlli a campione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive

Le disposizioni contenute negli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000 in materia di controlli a campione di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto notorio costituiscono norme di chiusura dell'ordinamento, assegnando all'amministrazione la potestà di controllare quanto dichiarato nelle suddette dichiarazioni, anche in assenza di una norma specifica regolante il procedimento in questione che lo preveda.

Fermo restando l'obbligo di procedere a tale esame nei casi in cui la normativa di settore lo preveda (come per esempio nei procedimenti di scelta dei contraenti per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e di reclutamento del personale), sarà cura di ogni ufficio praticare dei controlli a campione nei casi in cui si ritenga opportuno accertarsi che quanto contenuto nella dichiarazione risponda effettivamente a verità. Tale accertamento non può in ogni caso comportare un'ingiustificata dilatazione dei termini per l'emanazione del provvedimento finale, previsti dall'articolo 2 della legge 241 del 1990.

Si prevede, nel corso del 2021, l'adozione di specifico provvedimento volto a regolamentare la disciplina interna di verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese.

12.15.2

Condivisione – in sede di Conferenza dei Dirigenti - delle impostazioni dei procedimenti più complessi e maggiormente esposti ai rischi emersi dal presente piano tra il segretario generale ed i dirigenti dei settori che, pur non essendo titolari del procedimento in esame, partecipano alla tutela degli interessi pubblici governati da quel procedimento.

12.15.3

Effettuazione di specifici controlli, mirati o a campione, da parte dei dirigenti sulle concrete modalità di esercizio della delega conferita alle posizioni organizzative o ai responsabili del procedimento. L'attività di verifica deve avere a riferimento singole procedure o atti, rilevando eventuali elementi distonici rispetto al contenuto della delega e all'interesse pubblico perseguito dal procedimento in esame.

12.15.4

Monitoraggio dei tempi di scadenza dei rapporti contrattuali. Nell'ambito di un sano principio di programmazione che permea tutta l'attività dell'ente, è necessario che ciascun settore, demandando al direttore dell'esecuzione dei contratti, tenga costantemente monitorate le scadenze dei contratti in essere di cui l'ente è parte. La rilevazione dell'attività "gestione dei contratti" censita nelle schede di rilevazione dei rischi compendia già questa attività. In questa sede occorre tuttavia sottolineare l'opportunità che, allo scopo di non dar corso seppur involontariamente a rendite di posizione in capo ai soggetti titolari dei contratti stipulati dall'ente, i procedimenti di scelta del contraente siano attivati con congruo anticipo rispetto alla scadenza del rapporto contrattuale in essere. L'ovvia necessità di non interrompere un servizio pubblico genera infatti, in caso di ritardo nell'attivazione del procedimento di progettazione della commessa e di conseguente messa a gara, la necessità di prorogare il rapporto esistente.

12.15.5

Corretta dinamica delle fasi di contrattualizzazione dei rapporti e monitoraggio costante della circostanza che il contratto venga stipulato antecedentemente all'avvio del rapporto contrattuale, fatti salvi i casi previsti dalla legge di avvio delle prestazioni in pendenza di stipula.

12.15.6

Procedimentalizzazione, mediante avviso pubblico, delle mobilità interne relative a passaggi da funzioni non fondamentali a funzioni fondamentali e viceversa e dei distacchi, comandi o mobilità presso soggetti partecipati.

13. AZIENDE SPECIALI E SOCIETA' PARTECIPATE (vedi APPENDICE)

Emanazione di linee guida nei confronti delle aziende speciali e delle partecipate soggette a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile rivolte all'applicazione dei criteri di buona amministrazione in materia di reclutamento e spesa di personale, approvvigionamento di beni e servizi.

14. MONITORAGGIO ADEMPIMENTI DEL PTPCT

Cenni introduttivi

Con il termine monitoraggio si indica l'azione di osservazione di un fenomeno attraverso la raccolta di informazioni, enfatizzando l'aspetto informativo, allo scopo di restituire notizie e dati utili alla eventuale correzione della gestione, indirizzandola verso buone prassi ed assumendo quindi un carattere strategico nell'azione di prevenzione.

Il monitoraggio contribuisce quindi in modo determinante a verificare costantemente lo stato di attuazione delle misure ed attività contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, fornendo informazioni di tipo generale - riferite alla gestione complessiva del singolo Settore/Ufficio - e di tipo specifico in relazione alla tipologia degli atti (o dei processi) di competenza.

Il PNA 2019 ribadisce quanto già assunto con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, emanata da ANAC per l'aggiornamento 2015 del PNA, in merito al monitoraggio del PTPC ossia che è necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Inoltre, in merito al monitoraggio, sempre la determinazione ANAC, con riferimento all'attuazione delle misure, evidenzia la necessità che il RPCT si doti di uno strumento di controllo e di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure medesime.

Seguendo queste indicazioni di ANAC e quelle contenute già nel PTPC 2019-2021, sono state indicate nel presente prospetto per il monitoraggio le diverse modalità/adempimenti, la tempistica di attuazione delle misure ed inoltre i soggetti responsabili chiamati a rendere conto al RPCT.

Questa impostazione prefigura un approccio al monitoraggio "attivo" e partecipato a cui le Aree/Settori, indicate nel prospetto per il monitoraggio, partecipano responsabilmente alla rendicontazione dei risultati raggiunti. e concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT.

Secondo le indicazioni ANAC, il monitoraggio non è da considerarsi un mero adempimento burocratico, ma offre, altresì, direttamente ed indirettamente, informazioni sul grado di partecipazione degli attori coinvolti ed anche le criticità rilevate in itinere e le conseguenti risoluzioni delle medesime, finalizzate anche a ritarare le attività considerate idonee al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi. Ciò potrà fornire un utile contributo all'elaborazione del nuovo Piano e nel monitoraggio sistemico del rischio.

In occasione dell'aggiornamento 2019 al PNA, l'ANAC intende chiaramente rafforzare il ruolo del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo, con un maggiore coinvolgimento di quest'ultimo nella formazione e attuazione dei Piani e degli organismi indipendenti di valutazione (OdV), chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici; è in quest'ottica che il monitoraggio diventa uno strumento funzionale a questa necessità.

In conformità con quanto previsto nei precedenti PTPC è stato attuato un sistema di reportistica che ha consentito al RPCT ed ai Referenti di monitorare lo stato di attuazione delle misure, affinché i risultati di detta attività assolvano altresì alla funzione di evidenziare criticità nell'attuazione delle misure previste nel PTPC di riferimento.

Questo monitoraggio oltre a contribuire all'assolvimento degli adempimenti previsti da ANAC, tra cui la relazione annuale - prevista dall'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 che, attraverso uno specifico format, deve essere compilata annualmente per documentare le attività svolte - e l'attuazione del Piano, ha permesso di verificare oggettivamente per area e

settore di intervento il livello di attuazione delle misure previste in sede di valutazione del rischio.

Il monitoraggio effettuato in materia di trasparenza ha consentito di monitorare gli adempimenti di pubblicazione ed implementare le modalità adottate.

Con riferimento al Piano relativo al triennio 2021-2023 si intende confermare le modalità e la frequenza del monitoraggio in atto, integrandolo laddove si è reputato opportuno approfondire determinate aree.

Da ciò si desume che le Aree/Settori, con il contributo dei Referenti e Dirigenti, dovranno rendicontare gli esiti relativi agli specifici adempimenti, indicati nel presente monitoraggio, entro le scadenze indicate, ciò al fine di permettere la stesura della relazione annuale del RPCT.

DIFFUSIONE DEL PTPCT			
MISURE/PRODOTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
Pubblicazione del Piano sulla homepage del sito istituzionale - sezione Amministrazione e Trasparenza	Pubblicazione	Successivamente all'approvazione del Piano	Settore Segreteria e Affari Generali
Invio del Piano a Dirigenti e Posizioni Organizzative affinché ne assicurino la diffusione a tutto il personale	Comunicazioni interne	Successivamente all'approvazione del Piano	Settore Segreteria e Affari Generali
Diffusione del Piano al personale neoassunto o proveniente da altri Enti	Comunicazioni interne	All'atto di assunzione o iscrizione nei ruoli dell'amministrazione	Settore Gestione del Personale
Illustrazione dei contenuti del Piano	In concomitanza di incontri informativi/formativi	Annuale	RPCT con il supporto Settore Segreteria e Affari Generali Settore Programmazione strategica ed organizzazione – formazione del personale
GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (AREE DI RISCHIO, MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI)			
MISURE/PRODOTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'

Verifica di attuazione delle misure attraverso lo staff del RPCT	Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure preventive	Annuale – entro il 30 novembre (periodo 1/1-31/10) e entro il 15 gennaio (periodo 1/11-31/12)	Settore Segreteria e Affari Generali
Verifica dell'attuazione delle misure attraverso l'esercizio della funzione di controllo di regolarità amministrativa	Relazione sugli esiti del controllo di regolarità amministrativa	Annuale – sulla base di controlli periodici	Settore Segreteria e Affari Generali
Approfondimento analisi dei rischi aree obbligatorie	Focus group, gruppo di lavoro tecnico (attività laboratoriale)	Annuale – PTPC 2021-2023	Settore Segreteria e Affari Generali Aree/Settori coinvolti nelle aree di rischio obbligatorie
Estensione dell'analisi oltre le 4 aree obbligatorie previste dal PNA (specifiche e generali – aggiornamento PNA 2015)	Focus group, gruppo di lavoro tecnico (attività laboratoriale)	Annuale – PTPC 2021-2023	Unità Segreteria atti e provvedimenti, partecipate, Trasparenza/anticorruzione, controlli interni Aree/Settori coinvolti nelle aree di rischio specifiche e generali

VERIFICA SULL'ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL PTPC

MISURE/PROD OTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
Funzione di monitoraggio	Relazione (indicante le misure attuate eventuali criticità ed idoneità delle stesse, le risultanze dei monitoraggi, proposte di integrazione e miglioramento dei rischi e delle misure previste, ai fini dell'aggiornamento)	Annuale – entro il 15 novembre (periodo 1/1-31/10) e entro il 15 gennaio (periodo 1/11-31/12)	Dirigenti Responsabili

Funzione di controllo	Adozione provvedimento entro il 2021	Annuale (attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi prova dell'effettiva azione svolta) anche attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica	Settore Segreteria e Affari Generali
Dati relativi ai procedimenti disciplinari e segnalazioni ricevute dai Dirigenti competenti	Relazione	Annuale - entro il 30 settembre (periodo 1/1-31/08) e entro il 15 gennaio (periodo 1/09-31/12)	Settore Gestione del Personale
Relazione in caso di accesso della polizia giudiziaria presso gli uffici provinciali o a seguito di emersione di fatti rilevanti in udienze civili, penali o amministrative nelle relative pronunce giurisdizionali	Relazione	Annuale – Tempestivo al verificarsi degli episodi	Settore Avvocatura
<u>STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE</u>			
MISURE/PRODOTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
Raccordo con il Piano della Performance	Incontri	Annuale	Settore Segreteria e affari Generali Settore Programmazione strategica ed organizzazione
Raccordo con il Controllo di gestione	Incontri	Annuale	Settore Segreteria e affari Generali Settore Programmazione strategica ed organizzazione Settore Finanze e bilancio
<u>FORMAZIONE</u>			

MISURE/PROD OTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
Formazione specifica rivolta al RPCT e allo staff	Interventi formativi	Annuale (secondo programmazio ne del Piano di Formazione)	Settore Segreteria e affari Generali Settore Programmazione strategica ed organizzazione – formazione del personale
Formazione anticorruzione <i>livello generale</i> , rivolto a tutti i dipendenti e riguardante le tematiche dell'etica e della legalità, ed, in particolare, il contenuto del Codice disciplinare e di comportament o, oltre agli adempimenti in materia di trasparenza e inconferibilità e incompatibilità di incarichi.	Interventi formativi	Annuale (secondo programmazio ne del Piano di Formazione)	Settore Segreteria e affari Generali Settore Programmazione strategica ed organizzazione – formazione del personale
Formazione anticorruzione <i>livello specifico</i> , rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti, ai responsabili di P.O. e al personale che opera nelle aree individuate a maggior rischio di corruzione del presente Piano e riguardante le politiche, i programmi ed i vari strumenti utilizzati per la prevenzione del	Interventi formativi	Annuale (entro il 31 gennaio l'RPCT definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarment e esposti alla corruzione)	Settore Segreteria e affari Generali Settore Programmazione strategica ed organizzazione – formazione del personale

rischio corruzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Amministrazione.			
Formazione su whistleblower, codice di comportamento e segnalazione degli illeciti	Interventi di formazione	Annuale (secondo programmazione del Piano di Formazione)	Settore Programmazione strategica ed organizzazione – formazione del personale
<u>CODICE DI COMPORTAMENTO</u>			
MISURE/PRODOTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
Integrazione ed aggiornamento del Codice di Comportamento	Adozione del provvedimento	Quando si palesi la necessità e su indicazione di ANAC (a seguito della pubblicazione di apposite Linee guida)	Settore Segreteria e affari Generali
Attività di vigilanza sull'attuazione e rispetto del Codice	Relazione	Annuale - entro il 30 settembre (periodo 1/1- 31/08) e entro il 15 gennaio (periodo 1/09- 31/12)	Settore Gestione del Personale
Monitoraggio sull'effettivo inserimento della clausola di rispetto del Codice di comportamento nei bandi di gara e nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori	Relazione	Annuale – entro il 15 novembre (periodo 1/1- 31/10) e entro il 15 gennaio (periodo 1/11- 31/12)	Tutti i settori

Attività di informazione sul codice di comportamento o per neo-assunti	Relazione	Annuale – entro il 15 novembre (periodo 1/1-31/10) e entro il 15 gennaio (periodo 1/11-31/12)	Settore Gestione del Personale
<u>ROTAZIONE DEL PERSONALE</u>			
MISURE/PRODOTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
Monitoraggio rotazione incarichi dirigenziale e delle Posizioni Organizzative	Relazione	Annuale – entro il 15 novembre (periodo 1/1-31/10) e entro il 15 gennaio (periodo 1/11-31/12)	Settore Gestione del Personale
Rotazione degli incarichi dirigenziali e delle Posizioni Organizzative	Adozione provvedimento	Periodico	Settore competente
Rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Provvedimento motivato	All'avvio del procedimento	Settore Gestione del Personale
<u>INCARICHI VIETATI</u>			
MISURE/PRODOTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
Controllo a campione non inferiore al 30% sugli incarichi autorizzati. Campionamento suddiviso per le diverse tipologie di incarico	Relazione	periodico	Settore Gestione del Personale
<u>INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'</u>			
MISURE/PROD	MODALITA' DI	TERMINI	RESPONSABILITA'

OTTI	ATTUAZIONE	TEMPORALI	
Dichiarazione di incompatibilità	Raccolta autodichiarazioni	Annualmente Entro il 1 marzo	Settore Gestione del personale
Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni	Verifiche a campione delle autodichiarazioni	Relazione annuale – entro il 1 luglio	Settore Gestione del personale (UPD)
Segnalazione situazioni di incompatibilità	Segnalazione	Al verificarsi della causa	Settore Gestione del personale
<u>PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS (disciplina delle attività successive alla cessazione dal servizio)</u>			
MISURE/PROD OTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
Inserimento di specifica clausola nei contratti di assunzione del divieto di prestare attività lavorativa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla succitata normativa obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.	Relazione Sottoscrizione di dichiarazione d'impegno	Annuale – entro il 15 novembre (periodo 1/1-31/10) e entro il 15 gennaio (periodo 1/11-31/12) Al verificarsi della circostanza	Settore amministrazione del personale Settore amministrazione del personale
inserimento nei bandi di gara per l'affidamento di lavori e	Relazione	Annuale – entro il 15 novembre (periodo 1/1-31/10) e entro	Stazione Unica Appaltante (SUA) Dirigenti aree/settori dell'Ente competenti per procedura

fornitura di beni e servizi delle condizioni di non aver stipulato contratto di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione con i soggetti individuati dalla precitata norma nonché prevista l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione		il 15 gennaio (periodo 1/11-31/12)	
--	--	--	--

WHISTLEBLOWER

MISURE/PRODOTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
Attuazione della disciplina in materia, nel rispetto dell'art. 8 del Codice di comportamento	Attivazione procedura	Al ricevimento della segnalazione	Settore Segreteria e affari Generali Settore amministrazione del personale
Monitoraggio del sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	Di concerto con il CED	Annuale – PTPC 2020/2022	Settore Segreteria e affari Generali Settore Sistemi informativi
Aggiornamento della disciplina in materia (adozione Linee Guida ANAC)	Adozione provvedimento	A seguito dell'adozione delle Linee guida ANAC	Settore Segreteria e affari Generali

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

MISURE/PRODOTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
diffondere la conoscenza alla	pubblicazione del presente	All'adozione	Settore Segreteria e affari Generali

d'interesse	momento dell'assegnazione e all'ufficio (a seguito di assunzione, mobilità esterna e interna) o permanenza del dipendente in un ufficio interessato da modifica sostanziale delle competenze Dirigenti, Titolari di Posizione Organizzativa, consulenti e collaboratori	dell'incarico	Settori competenti sul procedimento di conferimento dell'incarico
Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei responsabili del procedimento	Al momento di conferimento dell'incarico	Settori competenti sul procedimento
Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei componenti delle commissioni di concorso/valutazione	Al momento di conferimento dell'incarico	Settore amministrazione del personale
Trasmissione dei casi di astensione al RPCT	trasmissione	Al verificarsi dell'astensione	Dirigenti aree/settori dell'Ente (per il personale non dirigente) Struttura che se ne avvale (per i consulenti/collaboratori)
Monitoraggio dei casi di conflitto di interesse	Istituzione sistema di archiviazione dei casi di astensione per conflitto d'interessi	Continuo	RPCT tramite il proprio ufficio di supporto
MONITORAGGIO TRASPARENZA E INTEGRITA'			
MISURE/PRODOTTI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITA'
I Dirigenti effettuano una ricognizione dei	Relazione	semestrale Entro il 15 gennaio	Dirigenti aree/settori dell'Ente

SEZIONE 1 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ – TRIENNIO 2021-2023

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ...”*.

Il principio della trasparenza, definita ai sensi dell'art. 1 del D. lgs. 33/2013 come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, viene posto a garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Attraverso l'avvio di un metodo stabile e sistematico di raccolta e pubblicazione dei dati, volto a promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini e degli utenti, dell'azione e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, può essere conseguito un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente con il contesto territoriale di riferimento nell'ambito di un approccio sempre più orientato verso *l'open government*.

Nel contesto sopra delineato, il D. lgs. 33/2013, all'art. 10 precede l'adozione, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

La Trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Essa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia dei dati e documenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Nell'anno 2013 si è provveduto ad attivare all'interno del sito la sezione *“Amministrazione Trasparente”* secondo la struttura prevista dal suddetto Decreto e al suo popolamento.

A decorrere dal PTPC 2016-2018 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce – secondo le indicazioni ANAC – la Sezione I del PTPC (ora PTPCT).

Il Responsabile della Trasparenza (ora Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – RPCT) verifica l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e fornisce gli indirizzi in merito alla pubblicazione dei dati nel sito istituzionale assicurandone la completezza e l'aggiornamento.

Viene assicurata la regolarità e la tempestività dei flussi informativi verso l'esterno - anche alla luce delle modifiche introdotte dal d. Lgs. 97/2016 - attraverso la **Sezione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità del PTPCT 2021-2023** quale strumento previsto dal D.lgs. 33/2013 per la definizione delle misure, dei modi e delle iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

La Provincia di Varese si prefigge di rendere visibili i propri obblighi in tema di trasparenza e di comunicazioni istituzionale, di definire tempi e responsabilità in ordine all'assolvimento di tali obblighi e di collegare i propri documenti di pianificazione, di rendicontazione e di valutazione della performance alla programmazione inerente la trasparenza e l'accessibilità.

Con gli adempimenti per la trasparenza e l'integrità, la Provincia di Varese intende partecipare attivamente a quel complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano, volto a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni.

1. I CONTENUTI PRINCIPALI

La Provincia di Varese aggiorna la presente Sezione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 in continuità con il precedente Programma e le "Disposizioni operative per la trasparenza e l'integrità" redatte ai sensi del D. lgs. 150/2009 e del D. lgs. 33/2013 e successive deliberazioni dell'ANAC.

I punti cardine sono rappresentate dall'istituzione del diritto di accesso civico, dall'obbligo di predisporre, pubblicare ed aggiornare la Sezione Amministrazione Trasparente, dall'obbligo di nominare il responsabile della trasparenza, dall'obbligo di definire nella homepage del sito istituzionale un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Il d. lgs. 97/2016 ha rafforzato il valore della trasparenza e pubblicità rendendola ancor più che in passato principio caratterizzante sia dell'organizzazione e dell'attività delle pubbliche amministrazioni che dei loro rapporti con i cittadini.

Infatti con l'entrata in vigore del d. lgs. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che riscrive il Codice dei contratti pubblici, sono state apportate, all'attuale quadro normativo in materia di trasparenza, rilevanti innovazioni.

Le principali novità del d.lgs. 97/2016, in materia di trasparenza, riguardano:

- La delimitazione di un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, definito all'art. 2bis rubricato "ambito soggettivo di applicazione", che sostituisce l'art. 11 del d. lgs. 33/2013;
- La revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- L'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche;
- L'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie con l'attribuzione all'ANAC della competenza alla loro irrogazione.

L'art. 6 del d. lgs. 97/2016 ha introdotto una nuova versione dell'accesso civico molto più ampio di quello previsto dall'art. 5 del d. lgs. 33/2013, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento (vedi paragrafo 5 della presente sezione del Piano).

La deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" riporta numerose ed importanti indicazioni sull'applicazione delle nuove regole in materia di trasparenza.

In quest'ultima direzione vanno interpretate le misure di semplificazione introdotte dall'art. 3 del d. lgs. 33/2013:

- Il comma 1bis prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, demandando all'ANAC – con propria delibera - il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva;
- Il comma 1ter demanda sempre all'ANAC di rivedere gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte.

Viene dunque conferito all'ANAC il compito di definire con nuove linee guida, i criteri, i modelli e schemi per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché relativamente all'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente".

Si reputa meritevole di attenzione anche quanto introdotto dall'art. 9 bis del d. lgs. 33/2013, in base al quale, qualora i dati che le amministrazioni devono pubblicare corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati, di cui all'allegato B) del d. lgs. 97/2016, detto obbligo viene assolto dall'amministrazione titolare dei dati, ovvero mediante l'indicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito di un collegamento ipertestuale alle banche dati in oggetto.

Il d. lgs. 97/2016 ha accentuato il forte legame tra trasparenza ed anticorruzione, infatti le modifiche all'art. 10 del d. lgs. 33/2013 prevedono che il PTPC contenga, in un'apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d. lgs. 33/2013, in applicazione di tale disposizione l'Amministrazione nel corso del 2019 con atto del Segretario Generale ha provveduto ad individuare i referenti della Trasparenza per ogni settore dell'Ente (per i cui compiti si rimanda al paragrafo 4 della presente Sezione).

Il rafforzamento tra trasparenza ed anticorruzione risulta altresì evidente nella definizione dei poteri di interlocuzione e controllo del RPCT, individuato obbligatoriamente in un'unica figura⁷⁰, nei confronti di tutta la struttura; come risulta evidente l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obblighi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

2. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

L'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e, l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ha sollevato alcuni dubbi circa la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

L'aggiornamento 2018 al PNA richiamando l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003 introdotto dal d.lgs. 101/2018 chiarisce che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

⁷⁰ Per l'ANAC "la possibilità di mantenere distinte le figure di RPCT e di RT va intesa in senso restrittivo: è possibile, cioè, laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli".

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di: liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Ad ogni buon conto l'Autorità rammenta il ruolo esercitato dal Responsabile della Protezione dei Dati-RPD/DPO che prevede, ai sensi dell'art. 39 del GDPR specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

A seguito della nomina del nuovo DPO, sono stati condotti, a cavallo tra la fine del 2020 ed il 2021, incontri con i Responsabili dei Settori dell'Ente al fine di approfondire le modalità di trattamento dei dati e poterne valutare la conformità al GDPR.

E' stata concordata con il DPO un'azione di formazione rivolta a tutto il personale, da attuarsi nel corso del 2021, che oltre a focalizzare gli aspetti generali del GDPR, affronterà la tematica della "Trasparenza" nella P.A e la relazione con le disposizioni in tema di protezione dei dati, nonché gli interventi dell'ANAC e del Garante per la Privacy.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

La Provincia di Varese ha elaborato la Sezione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità al PTPCT triennio 2019-2021, prendendo come modello i principi generali contenuti nei seguenti riferimenti:

- D. lgs. 33/2013
- Delibere CIVIT n. 105/2010, 2/2012, 50/2013, 71/2013
- Le "Linee guida su performance, trasparenza e integrità nelle Province Italiane" emanate dall'Unione Province Italiane (UPI) nel luglio 2011
- D. lgs. 97/2016
- D. lgs. 50/2016
- Delibera ANAC n. 1310/2016
- Circolare 30/05/2017, n. 2 - Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – " Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"

Obiettivo prioritario della trasparenza e integrità è quello di stabilire relazioni di informazione e di collaborazione con i destinatari esterni (stakeholders/cittadini in generale) delle azioni della Provincia di Varese, nell'ottica dell'avvio di un processo virtuoso di condivisione dell'attività posta in essere, e con la finalità di alimentare un clima di fiducia e compartecipazione verso l'operato dell'Ente. La trasparenza è dunque intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo al

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, dove aprire al cittadino l'attività amministrativa implica anche evitare l'autoreferenzialità della PA.

Va altresì puntualizzato che l'attuazione della disciplina della trasparenza e dell'integrità non si esaurisce nella pubblicazione online dei dati, ma comprende anche altre iniziative volte a garantire un adeguato livello di comunicazione, di coinvolgimento degli stakeholders e di promozione della partecipazione dei cittadini in varie forme, tra l'altro anche attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi.

In conformità alle indicazioni del d. lgs. 97/2016 la sezione del Piano sulla Trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Punto centrale della trasparenza è il sistema di Misurazione e Valutazione della performance, che coinvolge e dà attuazione alla pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei risultati. La pubblicazione di questo strumento costituisce un aspetto qualificante dell'operazione trasparenza in quanto:

- Assicura la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;
- Qualifica il rapporto con i cittadini e gli stakeholders
- Favorisce il controllo sociale e la partecipazione democratica
- Promuove una focalizzazione sui risultati da produrre
- Qualifica l'attività di programmazione, esplicitando preventivamente assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato
- Promuove la responsabilità attraverso l'introduzione della consuetudine a rendere conto
- Promuove l'integrità e previene i fenomeni corruttivi

La performance attesa e quella realizzata saranno pubblicate sul sito della Provincia di Varese attraverso i seguenti documenti:

- Sistema degli indicatori di performance
- Target
- Rilevazione dei risultati (indicatori al 31 dicembre)

La Provincia di Varese realizza in questo modo un ciclo integrato della trasparenza e della performance allo scopo di dare piena conoscibilità del proprio operato alla collettività e realizzare il massimo coinvolgimento degli stakeholders.

Sono individuati quali stakeholders esterni i cittadini della Provincia, le imprese presenti sul territorio appartenenti alle diverse categorie economiche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, le associazioni delle diverse categorie economiche, la Regione e le Amministrazioni Pubbliche locali (Comuni, Unione di comuni, Comunità montane, etc ...), le CCIAA, le ATS, le Aziende Ospedaliere, gli Enti controllati, i mass media ..e, quali stakeholders interni, le risorse umane dell'ente.

4. SOGGETTI COINVOLTI NELL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA

In capo al Segretario Generale sono poste le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza (ora RPCT).

- il Presidente della Provincia di Varese, quale organo di governo, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, come meglio indicato nel nuovo Statuto provinciale:
- a) ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/12 approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché approva annualmente i relativi aggiornamenti;
- il Responsabile per la Trasparenza ha le seguenti competenze:
 - a) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - b) segnala all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - c) provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto al Piano anticorruzione;
 - d) ha il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
 - e) svolge attività di sensibilizzazione nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti tenuti a garantire il regolare flusso delle informazioni;
- la dirigenza della Provincia di Varese, ai sensi dell'art.16 commi 1 bis , 1 ter e 1 quater del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165:
 - a) garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
 - b) effettua una ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate sul sito "Amministrazione Trasparente", verificandone la completezza e coerenza con le disposizioni normative vigenti e con le disposizioni fornite dall'ANAC ed invia tempestive relazioni secondo la tempistica definita (vedi paragrafo 14 – Monitoraggio adempimenti DEL PTPCT);
 - c) invia al RPCT con cedenza annuale (entro il 15 gennaio di ogni anno) una relazione riassuntiva circa l'attività svolta in materia di accesso civico generalizzato, indicando le criticità rilevate ed ogni eventuale proposta correttiva;
 - d) individua ed elaborare i documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria o di accesso civico semplice o generalizzato;
 - e) pubblica con periodicità trimestrale il registro degli accessi, indicandone tipologia (documentale, civico semplice, generalizzato) ed esito delle istanze.
- Referenti della Trasparenza:
 - a) provvede all'aggiornamento di dati, informazioni, documenti e procedimenti del Settore/Ufficio di propria competenza presente sul portale;
 - b) verifica che dati, informazioni, documenti e procedimenti siano pubblicati contestualmente alla loro formazione, adozione, elaborazione, aggiornamento e comunque entro il termine previsto dalla normativa vigente ed all'allegato 1 della delibera Anac n. 1310/2016, in relazione alla loro natura e tipologia;
 - c) si accerta che i documenti siano pubblicati secondo le modalità e i formati previsti dalle disposizioni vigenti;
 - d) garantisce che dati e informazioni dovranno essere pubblicati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e relative Linee guida emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in conformità alla circolare interna del 18/10/2018.

- *l'Organismo di Valutazione:*

- a) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance , valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- b) utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;
- c) cura la redazione dell'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in capo all'amministrazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 potendo chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Inoltre, ai sensi dell'art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013 l'ANAC può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

5. TRASPARENZA E DIRITTO DI ACCESSO

Al fine di rispondere alle esigenze di trasparenza dell'azione pubblica, la normativa in materia di accessibilità si è articolata nel tempo fino a prevedere ad oggi differenti tipologie di accesso:

- *Accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.:* riconosce il diritto di richiedere documenti a chiunque vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- *Accesso civico, o accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 97/2016:* riconosce a chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web istituzionale;
- *Accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del richiamato decreto legislativo 33/2013:* riconosce a chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione ulteriori rispetto a quelli per i quali sussista l'obbligo di pubblicazione (salvo eccezioni e limiti).

L'applicazione dei nuovi istituti di accesso è stata supportata dall'adozione della Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013", la circolare n. 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché in ultimo la circolare 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. In attuazione delle raccomandazioni ANAC la Provincia di Varese con propria Deliberazione Presidenziale n. 21 del 12/02/2018 ha adottato le Disposizioni interne per l'esercizio del diritto di Accesso Civico ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e la modulistica essenziale inerenti i procedimenti di accesso successivamente rivista a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016. Con Deliberazione Presidenziale n. 137 del 13/09/2019 le disposizioni operative sono state adeguate alla Circolare 1/2019 (la documentazione completa è reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/accesso civico).

Contestualmente è stato predisposto il Registro degli accessi inizialmente semestrale e a decorrere dal 2018 trimestrale che censisce le sole istanze presentate ai sensi dell'art. 5 del d.

lgs. 33/2013 (ossia accesso civico semplice e generalizzato) ed ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 (ossia accesso documentale).

Non vengono pertanto registrate:

- le richieste documentali o informative provenienti da Pubbliche Amministrazioni, che si collochino su un piano di leale collaborazione istituzionale;
- le richieste di informazioni, atti e documenti presentate dai Consiglieri provinciali agli uffici nell'esercizio delle proprie funzioni;
- le richieste di informazione in materia ambientale ex art. 3 comma 1 D. Lgs. 195/05 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- le richieste di documentazione/agli atti riguardante/i il procedimento sanzionatorio attivato ex L. 689/81.

6. PROCESSI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA⁷¹

In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul sito istituzionale un'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente" che contiene i dati previsti dagli schemi del D. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Analogamente, altri contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti e così come integrati dalla Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

La pubblicazione online è effettuata con garanzia di qualità dei dati oggetto di pubblicazione e in coerenza con le seguenti indicazioni:

- Obblighi di pubblicazione previsti dalla legge
- Integrità
- Trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici
- Aggiornamento costante, completezza, tempestività, decorrenza e durata della pubblicazione
- Accessibilità e usabilità, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità
- Conformità ai documenti originali con indicazione della provenienza
- Classificazione semantica
- Formati aperti, riutilizzabilità, contenuti aperti anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali

Secondo le linee organizzative i dati, inseriti ed aggiornati dagli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, sono "validati" in quanto a completezza e coerenza complessiva, dal Segretario Generale, quale Responsabile per la Trasparenza e quindi pubblicati; i dati sono oggetto a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

La recente implementazione delle soluzioni informatiche per la gestione delle attività della Provincia ha consentito di ampliare la gamma degli automatismi finalizzati alla pubblicazione certa e celere dei contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'allegato 1 – Sezione "Amministrazione Trasparente" – elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti, redatto secondo l'allegato alle Linee guida ANAC (deliberazione 1310/2016) in sostituzione dell'allegato alla delibera CIVIT n. 50/2013, è integrato, per ogni tipologia di dato cui deriva un obbligo di pubblicazione, che già in precedenza riportava l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione della pubblicazione dei dati, viene in quest'anno aggiornato con il Termine di scadenza per la pubblicazione, la durata della pubblicazione ed in ultimo le modalità stabilite per il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

In relazione al tempo di pubblicazione/aggiornamento si precisa di assumere come specifica del "tempestivo", ove non siano previsti termini espressi diversi, i 30 giorni, in analogia al disposto normativo dell'art. 2 comma 2 della L. 241/1990, prima di procedere con l'invito ad adempiere, attivazione del potere sostitutivo e eventuale applicazione di sanzione.

Azione importantissima, volta ad allineare la comunicazione istituzionale con quanto previsto dal D. lgs. 33/2013, è la realizzazione sul sito della Provincia della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" e la pubblicazione dei contenuti nelle tempistiche e modalità indicate, organizzata in sottosezioni di primo e di secondo livello, esattamente come indicato nell'allegato 1 al D. lgs. 33/2013 e così come rivisto dal D. lgs. 97/2016 che trova esemplificazione nell'allegato alla Deliberazione ANAC 1310 del 28 dicembre 2016.

⁷¹ L'Italia è passata dal 97° al 54° posto nella classifica del Right to Information (RTI) Rating, l'indice che si occupa di misurare l'accessibilità alle informazioni della pubblica amministrazione. Questo balzo in avanti sembra esser dovuto all'entrata in vigore del *Freedom of Information Act*, del maggio 2016 – fonte Transparency International Italia.

Si citano in ultimo che il D.L. 162/2019 e la L. 160/2019 hanno apportato ulteriori modifiche e integrazioni al D. lgs. 33/2013.

L'Amministrazione tiene conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell'autorità del Garante, volta a garantire la tutela della riservatezza (si veda anche Deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016) come dettagliato nel paragrafo 2 - TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) .

Tutti i dati e le informazioni relative agli adempimenti per la trasparenza sono pubblicati con modalità informatica.

Una significativa modifica introdotta dal d. lgs. 97/2016 (art. 8, comma 3) riguarda il venir meno della sezione Archivio del sito, in quanto allo scadere dei termini di pubblicazione la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico (art. 5).

In relazione alle modalità di controllo, attivazioni, periodicità, etc ... si richiamano i contenuti della scheda ALTRI CONTENUTI – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, PV n. 219 del 5 giugno 2013.

Si specifica che le disposizioni transitorie dettate dall'art. 42, comma 1, del d. lgs. 97/2016 già prevedevano che ci si adeguasse alle modifiche introdotte dal medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero entro il 23 dicembre 2016, sia con riferimento agli obblighi di trasparenza sia per quanto riguarda l'accesso civico; l'attività di vigilanza da parte dell'ANAC ha ad oggetto gli obblighi di trasparenza secondo il termine del periodo di adeguamento.

7. DATI ULTERIORI

Sono altresì inserite in ALTRI CONTENUTI gli obblighi di pubblicazione previsti in diverse norme non presenti nell'allegato della deliberazione CIVIT n. 50/2013 e dalle successive modifiche di cui all'allegato della deliberazione ANAC 1310/2016.